

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 28 ottobre 2022 ha approvato la

deliberazione n. 10

concernente:

“AGGIORNAMENTO PIANO DEL PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1989, n. 41 d'istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili, successivamente modificata dalla legge regionale 26 maggio 1994, n. 15;

VISTO l'articolo 39, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997 e successive modifiche con il quale viene affidata la gestione del predetto Parco all'Ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Lucretili»;

VISTO l'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nel quale si stabiliscono i termini per l'aggiornamento del Piano dell'area naturale protetta;

CONSIDERATO che l'Ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Lucretili» è dotato di Piano di assetto approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2000, n. 612;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 9 luglio 2012, n. 31 avente ad oggetto “Modifica del Piano di Assetto e del Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e approvazione del documento di indirizzo preliminare alla progettazione e del cronoprogramma”, con la quale è stato avviato il procedimento di aggiornamento e revisione del Piano del Parco;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 1° aprile 2016, n. 16, con la quale è stato adottato il Piano del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2022, n. 344, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione di Piano
- Norme Tecniche di Attuazione

Cartografie descrittive

- Tav. 1 Carta di inquadramento generale (1:25.000);
- Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica (1:25.000);
- Tav. 3 Carta dell'uso del suolo (1:25.000);
- Tav. 4 Carta dell'uso agricolo del suolo (1:25.000);
- Tav. 5 Carta della vegetazione (1:25.000);
- Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario (1:25.000);
- Tav. 7 Carta delle tipologie forestali (1:25.000);
- Tav. 8a Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche *Mammiferi* (1:25.000);
- Tav. 8b Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche *Anfibi, Rettili, Uccelli, Pesci e Invertebrati* (1:25.000);
- Tav. 8c Carta di sintesi del valore faunistico (1:25.000);
- Tav. 9 Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1:25.000);
- Tav. 10 Carta della zonizzazione vigente (1:25.000);
- Tav. 11 Carta degli strumenti urbanistici (1:25.000);
- Tav. 12a Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) *Sistemi e ambiti di paesaggio* (1:25.000);
- Tav. 12b Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) *Beni paesaggistici* (1:25.000);
- Tav. 13 Carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (1:25.000);
- Tav. 14 Carta del Piano Tutela delle Acque (1:50.000);
- Tav. 15 Carta dei Piani Territoriali Provinciali (1:25.000);
- Tav. 16 Carta dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale (1:25.000);
- Tav. 17 Carta della Rete Ecologica Regionale del Lazio (1:50.000);
- Tav. 18 Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000);

Cartografie di analisi

- Tav. 19 Carta dell'idoneità agricola del paesaggio (1:25.000);
- Tav. 20 Carta delle criticità del Piano vigente (1:25.000);
- Tav. 21 Carta delle unità di paesaggio (1:25.000);
- Tav. 22 Carta delle sensibilità e trasformabilità (1:25.000);

Cartografie prescrittive

- Tav. 23 Carta degli elementi di interesse ai fini della tutela (1:25.000);
- Tavv. 24a e 24b Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:15.000);
- Tavv. 25a, 25b, 25c e 25d Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10.000);
- Tav. 26a e 26b Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1:15.000);

Cartografie di sintesi

- Tavv. 27a e 27b Carta di confronto tra la perimetrazione vigente e proposta (1:15.000);

Tavv. 28a e 28b Carta delle proposte di modifica al PTPR (1:15.000);
Tav. 29 Carta della proposta di aree contigue (1:10.000);

Cartografie integrative (elaborato descrittivo).

Tav. 30 Ipotesi di connessione e Rete ecologica (1:50.000);

Allegati

Allegato 1 Schede descrittive delle azioni di Piano
Allegato 2 Repertorio delle Unità di paesaggio;
Allegato 3 Sintesi ed esiti delle attività di concertazione e contatto con il territorio;
Allegato 4 Check-list della flora del parco;
Allegato 5 Check-list della fauna vertebrata del PNRML e schede descrittive delle specie faunistiche;
Allegato 6 Carta delle proprietà pubbliche e private (1:25.000);

Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto Ambientale;
- Allegati al Rapporto Ambientale (n. 5 documenti);
- Sintesi non tecnica;
- Studio per la valutazione di incidenza ambientale;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, in merito alle procedure necessarie e utili per consentire a chiunque di prendere visione del suddetto Piano al fine di presentare eventuali osservazioni scritte all'Ente di gestione;

TENUTO CONTO della pubblicazione, ai sensi della l.r. 29/1997, dell'avviso di adozione su un quotidiano a diffusione regionale "Il Giornale" (ed. Roma e Lazio) del 28 aprile 2016 e del periodo di deposito del Piano per quaranta giorni consecutivi;

CONSIDERATO che, conformemente alla disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, il Piano del Parco è stato sottoposto a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e che in base all'articolo 14 del citato decreto è previsto che l'autorità procedente pubblichi un avviso con l'indicazione delle sedi nelle quali può essere presa visione del Piano e del Rapporto Ambientale, e che nei sessanta giorni successivi chiunque possa presentare osservazioni in merito, nonché fornire elementi valutativi o conoscitivi ulteriori;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica sul Bollettino ufficiale della Regione 28 aprile 2016, n. 34 e al deposito per sessanta giorni consecutivi;

CONSIDERATO che tutti gli elaborati costituenti il Piano e la documentazione di VAS sono stati depositati presso la sede dell'Ente Parco, oltre che presso le sedi dei tredici comuni del Parco, presso la Regione (copia cartacea e digitale), nonché presso la Città metropolitana di

Roma Capitale, la Provincia di Rieti e le IX, X e XX Comunità montane (copia digitale) e che i documenti sono stati pubblicati sul seguente sito web: www.parcolucretili.it;

DATO ATTO che alla luce delle disposizioni suddette, si è ritenuto opportuno uniformare i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano a quelli previsti in sede di VAS, come esplicitato nell'avviso pubblicato sul sito dell'Ente di gestione in data 28 aprile 2016, prot. n. 2136, recante: "Termini per la presentazione delle osservazioni", in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione che la norma richiama, in quanto volta ad utilizzare nell'ottica di una maggior partecipazione un tempo che, comunque, si sarebbe dovuto attendere, ampliando, di fatto, le facoltà dei soggetti eventualmente interessati a prendere parte al procedimento di consultazione;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni scadeva il giorno 27 giugno 2016;

VISTO che nel suddetto termine sono state presentate al protocollo dell'Ente Parco da parte di cittadini, associazioni e altri enti pubblici e privati interessati alla redazione del nuovo strumento di pianificazione n. 94 (novantaquattro) osservazioni al Piano, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 29/1997, e che oltre la scadenza di presentazione delle osservazioni sono arrivate n. 2 (due) osservazioni ritenute comunque ricevibili, di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022;

VISTO che decorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione sono pervenute all'Autorità Procedente ed all'Autorità Competente n. 8 note con le osservazioni al Rapporto Ambientale, esaminate durante le attività tecnico istruttorie ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs 152/2006 e successive modifiche, di cui all'Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022;

VISTA la deliberazione dell'Ente di gestione 26 luglio 2017, n. 38 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, di cui all'Allegato D alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022;

PRESO ATTO del parere motivato di VAS espresso con determinazione del Direttore della Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità - Area autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione ambientale strategica 23 maggio 2017, n. G07259, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 1° giugno 2017, n. 44, di cui all'Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022;

CONSIDERATA la deliberazione del Presidente 13 luglio 2017, n. 37, con la quale l'Ente di gestione, nel recepire le considerazioni ambientali e il Parere motivato, pervenuti nell'ambito del procedimento di VAS, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, ha preso atto dell'elaborato Dichiarazione di Sintesi, redatto ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, nonché delle modifiche non sostanziali apportate, ad esito del procedimento di VAS, di cui all'Allegato F alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022;

CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 stabilisce che “(...) *La Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione. (...)*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 344/2022 e i relativi allegati citati, con la quale la Giunta regionale ha sottoposto al Consiglio regionale l'approvazione dell'aggiornamento del Piano del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, approvando contestualmente le proprie modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale - (PTPR), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 10 giugno 2021, n. 56 – s.o. n. 2;

VISTO l'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di seguito riportato: “*Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.*”;

TENUTO CONTO che in fase di istruttoria tecnico-amministrativa è stata assicurata la compatibilità del Piano dell'area naturale protetta con il PTPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5/2021;

VISTA la determinazione 11 marzo 2022, n. G02824, recante “Aggiornamento Piano del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Approvazione della relazione tecnica istruttoria. Rettifica Determinazione 02 marzo 2022 n. G02241”, di cui all'Allegato G alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022;

RITENUTO di dare atto che i seguenti elaborati, di cui all'Allegato H alla deliberazione della Giunta regionale 344/2022, sono da considerarsi esclusivamente quali elaborati descrittivi facenti parte del processo di formazione dell'aggiornamento del Piano del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili e della procedura di VAS, disciplinata dal d.lgs. 152/2006:

Relazione di Piano

- **Cartografie:**

- Tav. 1 Carta di inquadramento generale (1:25.000)

- Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica (1: 25.000)
 - Tav. 3 Carta dell'uso del suolo (1:25.000)
 - Tav. 4 Carta dell'uso agricolo del suolo (1:25.000)
 - Tav. 5 Carta della vegetazione (1:25.000)
 - Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario (1:25.000)
 - Tav. 7 Carta delle tipologie forestali (1:25.000)
 - Tav. 8a Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche -*Mammiferi* (1:25.000)
 - Tav. 8b Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche -*Anfibi, Rettili, Uccelli, Pesci e Invertebrati* (1:25.000)
 - Tav. 8c Carta di sintesi del valore faunistico (1:25.000)
 - Tav. 9 Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1:25.000)
 - Tav. 10 Carta della zonizzazione vigente (1:25.000)
 - Tav. 11 Carta degli strumenti urbanistici (1:25.000)
 - Tav. 12a Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Sistemi e ambiti di paesaggio (1:25.000)
 - Tav. 12b Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Beni paesaggistici (1:25.000)
 - Tav. 13 Carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (1:25.000)
 - Tav. 14 Carta del Piano Tutela delle Acque (1:25.000)
 - Tav. 15 Carta dei Piani Territoriali Provinciali (1:25.000)
 - Tav. 16 Carta dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale (1:25.000)
 - Tav. 17 Carta della Rete Ecologica Regionale del Lazio (1:50.000)
 - Tav. 18 Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1:25.000)
 - Tav. 19 Carta dell'idoneità agricola del paesaggio (1:25.000)
 - Tav. 20 Carta delle criticità del Piano vigente (1:25.000)
 - Tav. 21 Carta delle unità di paesaggio (1:25.000)
 - Tav. 22 Carta delle sensibilità e trasformabilità (1:25.000)
 - Tavv. 27a e 27b Carta di confronto tra la perimetrazione vigente e proposta (1:15.000)
 - Tavv. 28a e 28b Carta delle proposte di modifica al PTPR (1:15.000);
- **Cartografie e schede integrative:**
- Tav. 30 Ipotesi di connessione e Rete ecologica (1:50.000)
 - Tav. 31 Carta degli Usi Civici (1:25.000)
 - Schede delle particelle catastali soggette ad uso civico
 - Tav. 32a Mappatura osservazioni ente di gestione (1:15.000)
 - Tav. 32b Mappatura osservazioni ente di gestione (1:15.000);
- **Approfondimenti:**
- Approfondimento 1- Repertorio delle Unità di paesaggio
 - Approfondimento 2 -Sintesi ed esiti delle attività di concertazione e contatto con il territorio

- Approfondimento 3- Check-list della flora del parco
 - Approfondimento 4- Check-list della fauna vertebrata del PNRML e schede descrittive delle specie faunistiche
 - Approfondimento 5- Carta delle proprietà pubbliche e private (1:25.000);
- **Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006):**
- Rapporto Ambientale
 - Allegati al Rapporto Ambientale (n. 5 documenti)
 - Sintesi non tecnica
 - Studio per la valutazione di incidenza ambientale
 - Dichiarazione di Sintesi

RITENUTO necessario procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, dell'aggiornamento del Piano del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:

Norme Tecniche di Attuazione (elaborato prescrittivo);
 Schede descrittive delle azioni di Piano (elaborato prescrittivo);
 Cartografie prescrittive:
 Tav. 23 Carta degli elementi di interesse ai fini della tutela (1:25.000);
 Tavv. 24a e 24b Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:15.000);
 Tavv. 25a, 25b, 25c e 25d Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10.000);
 Tavv. 26a e 26b Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1:15.000);

DELIBERA

le premesse sono parti integranti del presente atto;

- di approvare l'aggiornamento del Piano del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:

Norme Tecniche di Attuazione (elaborato prescrittivo);
 Schede descrittive delle azioni di Piano (elaborato prescrittivo);
 Cartografie prescrittive:
 Tav. 23 Carta degli elementi di interesse ai fini della tutela (1:25.000);
 Tavv. 24a e 24b Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:15.000);
 Tavv. 25a, 25b, 25c e 25d Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10.000);
 Tavv. 26a e 26b Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1:15.000).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Daniele Giannini)

F.to digitalmente Daniele Giannini

IL PRESIDENTE

(Marco Vincenzi)

F.to digitalmente Marco Vincenzi

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 9 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Felci)

F.to digitalmente Cinzia Felci

/AT

ALLEGATO 1



PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI



**REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
DEL PARCONATURALE REGIONALE DEI MONTI
LUCRETILI**

Norme Tecniche di Attuazione



Mandataria

Architetto Marcello Mari

*Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 -
00154 Roma*

Mandante



Mandante

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I	Elaborati del Piano e ambito di riferimento	5
Art. 1	Finalità e contenuto del Piano	5
Art. 2	Natura ed effetti del Piano	6
Art. 3	Risoluzione di eventuali antinomie	6
Art. 4	Monitoraggio ambientale e valutazioni	6
Art. 5	Aree contigue	7
Art. 6	Elaborati del Piano	7
CAPO II	Procedure di controllo e verifica	8
Art. 7	Valutazione di impatto ambientale (VIA)	8
Art. 8	Valutazione di incidenza (VI)	9
Art. 9	Nulla osta e verifica di ammissibilità	10
Art. 10	Misure antincendio	10
TITOLO II	TUTELA DELLE RISORSE E DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE	11
CAPO I	Risorse idriche e idrogeologiche	11
Art. 11	Tutela e disciplina delle acque	11
Art. 12	Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche	11
Art. 13	Tutela del reticolo idrografico minore	13
Art. 14	Canalizzazioni superficiali di drenaggio	13
Art. 15	Tutela e valorizzazione delle sorgenti	13
Art. 16	Tutela delle sorgenti e dei pozzi a uso idropotabile	14
Art. 17	Tutela e valorizzazione dei fontanili	14
Art. 18	Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri	14
CAPO II: Tutela e valorizzazione della forma del suolo		15
Art. 19	Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche	15
CAPO III: Tutela della vegetazione e della fauna		15
Art. 20	Boschi, reticolo ecologico, prati naturali e pascoli	15
Art. 21	<i>Habitat</i> della direttiva comunitaria	18
Art. 22	Fauna selvatica	18
Art. 23	Attività di prelievo faunistico	19
TITOLO III	TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI PAESAGGI ANTROPICI	20
CAPO I	Modalità di intervento	20
Art. 24	Paesaggi urbani e periurbani e paesaggi rurali	20
Art. 25	Vegetazione ornamentale	21
Art. 26	Promozione dell'agricoltura biologica e sociale	21
Art. 27	Uso di prodotti fitosanitari	22
Art. 28	Patrimonio edilizio esistente e costruendo	22

Art. 29	Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione	23
Art. 30	Piani di utilizzazione aziendale (PUA)	23
CAPO II	Reti ecologiche e trame insediative	24
Art. 31	Corridoi ecologici.....	24
Art. 32	Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi	24
Art. 33	Viabilità.....	24
Art. 34	Recinzioni.....	25
CAPO III	Insedimento storico	26
Art. 35	Aree archeologiche, paleontologiche e storico artistiche	26
Art. 36	Complessi architettonici storico-monumentali.....	27
Art. 37	Manufatti di valore estetico - tradizionale	27
Art. 38	Paesaggi agrari storici.....	28
Art. 39	Manufatti minori e accessori.....	28
Art. 40	Disciplina degli usi civici e delle terre collettive	28
CAPO IV	Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio	28
Art. 41	Tutela delle visuali.....	28
Art. 42	Attività estrattive, discariche, centri di raccolta e centri di produzione di biomasse	29
Art. 43	Reti di servizi, reti aeree e reti di telecomunicazione	29
Art. 44	Impianti per la produzione di energia solare ed eolica.....	29
TITOLO IV	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	30
CAPO I	Articolazione in Zone.....	30
Art. 45	Zonizzazione	30
Art. 46	Zona A - Riserva integrale	30
Art. 47	Sottozona A1 - Riserva integrale controllata.....	31
Art.48	Zona B - Riserva generale	32
Art. 49	Sottozona B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane	34
Art. 50	Sottozona B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali	34
Art. 51	Zona C - Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani	34
Art. 52	Sottozona C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	36
Art. 53	Sottozona C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude e delle valli interne.....	37
Art. 54	Sottozona C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura	37
Art. 55	Zona D - Promozione economica e sociale	38
Art. 56	Sottozona D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate	39
Art. 57	Sottozona D2 - Aree periurbane e aree agricole semi-urbanizzate	39
Art. 58	Sottozona D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali.....	39
Art. 59	Sottozona D4 - Zona del paesaggio agrario storico	40
Art. 60	Sottozona D5 - Zone agricole produttive.....	40

Art. 61	Sottozona D6 - Zone delle colture olivicole dismesse.....	41
Art. 62	Sottozona D7 - Zone di antico utilizzo agricolo.....	42
Art. 63	Sottozona D8 - Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici	42
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI	44
CAPO I	Fruizione e progetti	44
Art. 64	Infrastrutture e servizi dell'area naturale protetta	44
Art. 65	Porte del Parco	44
Art. 66	Musei e centri visita.....	44
Art. 67	Aree didattiche e aree attrezzate	45
Art. 68	Accessibilità	45
Art. 69	Campeggi e aree di sosta temporanea.....	45
Art. 70	Parcheggi	46
Art. 71	Sentieri natura e sentieri escursionistici.....	46
Art. 72	Superamento delle barriere architettoniche.....	46
Art. 73	Progetti	47
CAPO II	Quadro di riferimento normativo istituzionale. Rapporti con gli altri strumenti di programmazione. Declaratoria dei confini	48
Art. 74	Convenzioni internazionali di riferimento	48
Art. 75	Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000	48
Art. 76	Disposizioni statali.....	48
Art. 77	Disposizioni regionali	49
Art. 78	Ulteriori disposizioni	49
Art. 79	Rapporti con il Piano di bacino.....	51
Art. 80	Accesso alle informazioni.....	51
Art. 81	Rapporti con la pianificazione paesaggistica	52
Art. 82	Programma pluriennale di promozione economica e sociale	52
Art. 83	Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali	52
Art. 84	Procedure di approvazione del Piano	52
Art. 85	Poteri di deroga	52
Art. 86	Declaratoria confini	53

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Elaborati del Piano e ambito di riferimento

Art. 1

Finalità e contenuto del Piano

1. Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili, e di tutti i beni paesaggistici, naturali, storici e culturali in esso contenuti, e di garantirne il corretto uso e la fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali. In particolare, il Piano:
 - stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio del Parco;
 - prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse;
 - definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
 - individua e disciplina le destinazioni d'uso pubblico o privato;
 - prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
 - individua e disciplina l'uso delle attrezzature ed i servizi per la fruizione del Parco;
 - individua le aree contigue quali ambiti di continuità ecologica, utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta, la migliore tutela dei beni contenuti ed il rapporto con le aree adiacenti e le altre aree protette vicine;
 - promuove le attività agro-silvo-pastorali. Per attività agro-silvo-pastorali si intendono le attività agricole tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, comprese quelle di cui al medesimo articolo 2, comma 1bis, lettere c), d) ed e).
2. La disciplina del territorio dell'area naturale protetta è regolata dal complesso di norme così articolate:
 - Titolo I: Disposizioni generali;
 - Titolo II: Norme generali, tutela del paesaggio geomorfologico;
 - Titolo III: Norme generali, tutela del paesaggio naturale e seminaturale;
 - Titolo IV: Norme generali, tutela del paesaggio antropico;
 - Titolo V: Norme Particolari e Norme di Zona;
 - Titolo VI: Fruizione e Progetti di Territorio;
 - Titolo VII: Quadro di riferimento giuridico istituzionale.
3. In tutto il territorio dell'area naturale protetta deve essere garantita l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari. La salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si esplica attraverso la tutela della forma e dei caratteri dei suoli, dei caratteri peculiari della montagna appenninica, del paesaggio forestale e vegetale e degli *habitat*, del paesaggio antropico, comprensivo degli aspetti agrari, storico - culturali e percettivi, ed attraverso il controllo delle attività agrosilvopastorali e di quelle insediative ed urbanistiche.
4. In caso di aree interessate dalla sovrapposizione di più articoli o discipline, si applica il complesso delle medesime se tra loro compatibili; in caso di contrasto, prevale la disciplina più restrittiva.

Art. 2
Natura ed effetti del Piano

1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse ambientali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il Piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici di qualsiasi livello. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse per gli interventi in esso previsti.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni e i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano viene aggiornato almeno ogni dieci anni dalla sua approvazione. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Il Piano è attuato mediante:
 - a) il rispetto dei divieti prescritti dalle presenti norme e della disciplina stabilita per le Zone di cui al Titolo IV delle presenti norme;
 - b) la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al Titolo V delle presenti norme, inoltre l'Ente di gestione può avvalersi, per l'attuazione del Piano, degli interventi secondo le indicazioni delle Schede descrittive delle azioni di Piano;
 - c) l'attivazione di intese istituzionali per il perseguimento delle finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti norme;
 - d) il coinvolgimento delle comunità locali nel perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.
4. Il Piano si attua, altresì, con gli strumenti previsti all'articolo 1, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.
5. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute nello strumento di tutela paesaggistica vigente e nella legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
6. Sono fatti salvi gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, l.r. 29/1997 e successive modifiche, prima della data di pubblicazione del presente Piano.
7. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 29/1997, il Piano approvato è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
Risoluzione di eventuali antinomie

1. La cartografia del Piano in scala 1:15.000 o 1: 25.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore prescrittivo e indicativo della zonizzazione e della localizzazione dei progetti di territorio.
2. In caso di contrasto fra Norme tecniche e gli elaborati grafici, prevalgono le prime.

Art. 4
Monitoraggio ambientale e valutazioni

1. L'Ente di gestione anche in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2007, n. 497 (Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della Rete regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna "Direttiva 92/43/CEE, L.R. 29/1997"), definisce, regola, controlla, valuta e mette in atto le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per aumentare il bagaglio di conoscenze nell'area naturale protetta e nelle aree contermini, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio previste dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli, al fine di favorire una gestione basata sulla consapevolezza e su un'approfondita conoscenza del territorio.

Art. 5 **Aree contigue**

1. Ai sensi della l. 394/1991 e della l.r. 29/1997 e successive modifiche, vengono individuate nella cartografia del Piano, Tav. 30 "Ipotesi di connessione e Rete ecologica (1:50.000)", le aree esterne al Parco, ma che con essa hanno rapporti di continuità paesaggistica o funzionale sotto il profilo ecologico e/o di collegamento ai fini della rete ecologica locale o di ambito vasto o comunque utili alla salvaguardia delle risorse naturali proprie dell'area naturale protetta, disciplinate secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Le aree contigue, definite con provvedimento regionale, sono sottoposte a vincolo paesistico, come altresì disposto dall'articolo 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche; l'esercizio venatorio nelle aree contigue è regolamentato dall'articolo 10 della l.r. 29/1997.
2. Oltre alle aree identificate come sopra descritto, il Piano individua le ulteriori aree utili alla costruzione della rete ecologica regionale per le quali, pur non potendo dare indicazioni vincolanti, il Piano auspica un successivo intervento o l'adozione da parte degli enti locali di criteri di gestione territoriale utili a sottolineare il loro valore di continuità o possibile connessione funzionale con l'area naturale protetta.

Art. 6 **Elaborati del Piano**

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione di Piano (elaborato descrittivo);
 - Norme Tecniche di Attuazione (elaborato prescrittivo);
 - Schede descrittive delle azioni di Piano (elaborato prescrittivo);

Cartografie prescrittive

- Tav. 23 Carta degli elementi di interesse ai fini della tutela (1:25.000);
- Tav. 24 a, b Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000);
- Tav. 25 a, b, c, d Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 10.000);
- Tav. 26 a, b Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1: 15.000);

Cartografie descrittive

- Tav. 1 Carta di inquadramento generale (1:25.000);
- Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica (1: 25.000);
- Tav. 3 Carta dell'uso del suolo (1:25.000);
- Tav. 4 Carta dell'uso agricolo del suolo (1:25.000);
- Tav. 5 Carta della vegetazione (1:25.000);
- Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario (1:25.000);
- Tav. 7 Carta delle tipologie forestali (1:25.000);
- Tav. 8 a Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche *Mammiferi* (1:25.000);
- Tav. 8 b Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche –*Anfibi, Rettili, Uccelli, Pesci e Invertebrati* (1: 25.000);
- Tav. 8 c Carta di sintesi del valore faunistico (1:25.000);
- Tav. 9 Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1:25.000);
- Tav. 10 Carta della zonizzazione vigente (1:25.000);
- Tav. 11 Carta degli strumenti urbanistici (1:25.000);
- Tav. 12 a Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) *Sistemi e ambiti di paesaggio* (1:25.000);
- Tav. 12 b Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Beni paesaggistici (1:25.000);
- Tav. 13 Carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (1:25.000);

- Tav. 14 Carta del Piano Tutela delle Acque (1:25.000);
- Tav. 15 Carta dei Piani Territoriali Provinciali (1:25.000);
- Tav. 16 Carta dei Piani di gestione e Assestamento Forestale (1:25.000);
- Tav. 17 Carta della Rete Ecologica regionale del Lazio (1:50.000);
- Tav. 18 Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000);

Cartografie di analisi (elaborati descrittivi)

- Tav. 19 Carta dell'idoneità agricola del paesaggio (1:25.000);
- Tav. 20 Carta delle criticità del Piano vigente (1:25.000);
- Tav. 21 Carta delle unità di paesaggio (1:25.000);
- Tav. 22 Carta delle sensibilità e trasformabilità (1:25.000);

Cartografie di sintesi (elaborati descrittivi)

- Tav. 27 a, b Carta di confronto tra la perimetrazione vigente e proposta (1: 15.000);
- Tav. 28 a, b Carta delle proposte di modifica al PTPR (1: 15.000);

Cartografie integrative e schede integrative (elaborati descrittivi)

- Tav. 30 Ipotesi di connessione e Rete ecologica (1:50.000);
- Tav. 31 Carta degli Usi Civici (1:25.000);
- Schede delle particelle catastali soggette ad uso civico;
- Tav 32 a Mappatura osservazioni ente di gestione (1:15.000);
- Tav 32 b Mappatura osservazioni ente di gestione (1:15.000);

- Approfondimento 1 - Repertorio delle Unità di paesaggio;
- Approfondimento 2 - Sintesi ed esiti delle attività di concertazione e contatto con il territorio;
- Approfondimento 3 - Check-list della flora del parco;
- Approfondimento 4 - Check-list della fauna vertebrata e schede descrittive delle specie faunistiche;
- Approfondimento 5 - Carta delle proprietà pubbliche e private;

Valutazione Ambientale Strategica: (Elaborati redatti ai sensi del d.lgs. 152/2006)

- Rapporto Ambientale;
- Allegati al Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio per la valutazione di incidenza ambientale;
- Dichiarazione di Sintesi.

CAPO II Procedure di controllo e verifica

Art. 7 Valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 24/1998 e successive modifiche, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di VIA.
2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati A e B al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche sono sottoposti a procedura di VIA. Con la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 (Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione

del parere di cui all'art.46 della L.R.7 giugno 1999, n.6, concernente disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni) sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e della procedura di VIA, nonché della Valutazione di incidenza, quando ricompresa.

3. La normativa regionale di settore, inerente alle opere e gli interventi sottoposti a procedura di VIA, è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132 (Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104).

Art. 8 **Valutazione di incidenza (VI)**

1. I piani, i progetti o gli interventi previsti nel territorio dell'area naturale protetta, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito, sugli habitat o sulle specie presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di incidenza (VI). Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2006, n. 534 (Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza) nonché quelli di cui all'articolo 53 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali") e successive modifiche.
2. Sono comunque sottoposti alla procedura di VI i piani o i progetti o gli interventi previsti nel territorio dell'area naturale protetta che possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti o interventi, su habitat e/o specie di importanza comunitaria accertati presenti all'interno o all'esterno di SIC/ZPS nel territorio dell'area naturale protetta che non siano già stati identificati in atti ufficiali adottati e/o approvati dall'Ente gestore dell'area naturale protetta e/o dalla Regione Lazio e/o dal Ministero competente.
3. La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda, inoltre, l'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"):
 - dimensioni, entità, superficie occupata;
 - settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
 - cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
 - fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
 - emissioni e rifiuti;
 - esigenze di trasporto;
 - durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
 - periodo di attuazione del piano e/o progetto;
 - caratteristiche salienti del sito;
 - impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
 - altro.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e del d.p.r. 12 aprile 1996, che interessano proposti Siti di importanza comunitaria, Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale, la VI è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, qualora nei siti ricadano tipi di *habitat* naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

6. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere o manufatti per i quali è già stato rilasciato un parere di VI relativo a piani o progetti generali che prevedessero anche le opere in oggetto, ed alle stesse non sia prevista alcuna variazione, non sarà necessario reiterare il parere di VI e potrà essere inviata al Parco comunicazione richiamante il parere già ottenuto, da allegare alla richiesta di nulla osta dell'Ente gestore del Parco comunque necessario.

Art. 9

Nulla osta e verifica di ammissibilità

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti, e opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 29/1997, e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.
2. Il nulla osta è pertanto atto endo-procedimentale del rilascio delle suddette concessioni o autorizzazioni ed ha il compito di verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.
3. Il rilascio del nulla osta del Parco, nei casi previsti dalla normativa vigente, è subordinato alla preventiva acquisizione della pronuncia di VI, della quale recepisce contenuti e prescrizioni, fatte salve misure e modalità più restrittive e coerentemente dettagliate in conformità con la disciplina normativa del Piano dell'area naturale protetta.
4. Il soggetto competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni trasmette previa verifica della titolarità della istanza la richiesta di nulla osta all'Ente gestore del Parco.
5. Qualora l'autorizzazione riguardi opere non rientranti tra gli obblighi previsti dall'articolo 28 della l.r. 29/1997, dovrà essere comunque inviata semplice comunicazione.
6. Non sono soggetti a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, gli interventi di cui all'articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 29/1997.

Art. 10

Misure antincendio

1. Nel territorio del Parco la lotta contro gli incendi dovrà essere basata su un'accurata pianificazione pluriennale di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato. A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche, che consiste nelle seguenti azioni:
 - prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
 - individuazione delle aree a maggior rischio;
 - ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. Il piano deve censire e classificare il territorio in funzione del grado di pericolo e del rischio di incendi, analizzare e conoscere il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione sul territorio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:
 - carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
 - carta dell'approvvigionamento idrico;
 - carta del rischio di incendi.
3. Il piano dovrà, inoltre, prevedere l'organizzazione degli interventi antincendio sulle varie aree attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio. A tal fine dovrà prevedere una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco, a cura dell'Ente di gestione.
4. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.
5. Il piano potrà, infine, prevedere la realizzazione di un sistema di tele-avvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di gestione.

6. L'Ente di gestione, in collaborazione con la Protezione civile e le associazioni di volontariato, dovrà continuare ad assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

TITOLO II

TUTELA DELLE RISORSE E DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE

CAPO I

Risorse idriche e idrogeologiche

Art. 11

Tutela e disciplina delle acque

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche in quanto patrimonio della collettività ed espressioni visibili delle attività di origine antica e dei fenomeni carsici che costituiscono l'impronta morfologica principale dell'area naturale protetta e delle attività superficiali di modellamento.
2. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:
 - il reticolo idrografico superficiale:
 - acque pubbliche;
 - reticolo idrografico minore;
 - canalizzazioni superficiali di drenaggio;
 - le sorgenti termominerali;
 - le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile;
 - i fontanili;
 - i bacini lacustri.
3. A tutti gli elementi descritti al comma 2 si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo I indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 10 giugno 2021, n. 56, supplemento ordinario n. 2, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo.

Art. 12

Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio del Parco si applicano i divieti e le prescrizioni disposti ai commi successivi.
2. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Ai sensi 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree naturali protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi

dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006.

3. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e successive modifiche, e le relative fasce di rispetto pari a mt 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.
4. Nel territorio dell'area naturale protetta è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 mt. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di pubblicazione del presente Piano.
5. È vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate, previo nulla osta dell'Ente di gestione.
6. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile.
7. È vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati.
8. È vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali.
9. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti al presente articolo, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Sono altresì consentite le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso prima dell'inizio delle opere e a dimostrare all'Ente di gestione l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la prevista sistemazione delle aree.
10. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento compatibili con i valori ed i regimi idrici naturali in conformità con la disciplina paesaggistica vigente.
11. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua in conformità con quanto previsto dalla disciplina paesaggistica vigente. Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, tutte le opere dovranno prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica, nonché da quella di VIA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. Fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria e ricadente nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, per i manufatti non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc, previa verifica di conformità con quanto prescritto dalla disciplina paesaggistica vigente.
13. Fermo restando l'obbligo inderogabile ad ottemperare la disciplina paesaggistica vigente, l'indice di edificabilità e/o la possibilità di ampliamento superiore a quanto consentito al comma 12, attribuiti dalle prescrizioni di sottozona nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti, concorrono ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di dette fasce.
14. Sono consentite previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e in conformità con la disciplina paesaggistica vigente, le opere di manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, sostituzione edilizia delle opere o manufatti esistenti, e tutte le opere o attrezzature previste dal presente Piano del Parco.
15. Nel territorio dell'area naturale protetta sono consentiti interventi alle infrastrutture di interesse pubblico esistenti, puntuali e/o a rete.
16. Nel territorio del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono realizzabili nuovi segmenti di reti idriche,

fognanti, gas, elettriche e passaggio cavi per le telecomunicazioni, ad esclusione delle zone di riserva integrale.

17. Rispetto alle infrastrutture pubbliche esistenti si precisa che sono sempre consentiti interventi di manutenzione, ammodernamento e messa a norma delle stesse entro una fascia di rispetto concordata con l'Ente di gestione in base alla classificazione della viabilità come da nuovo Codice della strada. Tali opere dovranno essere definite da un progetto integrato, con elaborati grafici in opportuna scala di dettaglio, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di obiettivi di corretto inserimento paesaggistico e di miglioramento delle visuali percepite dagli utenti della strada, nonché di aumento della sicurezza della circolazione carrabile pedonale e ciclabile.

Art. 13

Tutela del reticolo idrografico minore

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nel territorio del Parco tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo unico approvato con r.d. 1775/1933, e le relative fasce di rispetto pari a metri 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati devono essere mantenuti integri e inediticati, fatta esclusione per le sottozone D1, D2, e fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di tutela paesaggistica.
2. All'interno delle fasce di cui al comma 1, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 12.

Art. 14

Canalizzazioni superficiali di drenaggio

1. Nel territorio dell'area naturale protetta le pratiche agricole devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata, è fatto obbligo di provvedere al ripristino delle stesse.
2. È vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.
3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 2 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall'Ente parco.
4. Entro la fascia di rispetto di dieci metri come disciplinato nell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 (che individua una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde, sottoposta a interesse paesaggistico) e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

Art. 15

Tutela e valorizzazione delle sorgenti

1. Sono oggetto di specifica tutela le risorse idriche intorno alle quali è istituita una fascia di salvaguardia di mt 400 a monte e 200 a valle delle sorgenti stesse, all'interno della quale sarà vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, fatte salve le opere di manutenzione di impianti o manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano.
2. Un'area di tutela assoluta in un raggio di 50 metri lineari dal punto d'acqua deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio. L'area così definita deve essere circoscritta da recinzione idonea, non impattante, e corredata da una rete di canalizzazione a cielo aperto per le acque meteoriche.

3. Nella fascia più esterna alla precedente, per un'estensione di 100 metri di raggio dal punto d'acqua, considerata l'assoluta necessità di evitare immissioni/contaminazioni di sostanze chimiche inquinanti della falda acquifera ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nonché della conservazione di tali ecosistemi in coerenza con i principi delle direttive europee (*Habitat* e *Uccelli*), si applicano le seguenti prescrizioni:
- divieto di dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - disincentivazione, con opportuno provvedimento, di accumulo di concimi organici;
 - divieto di dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - divieto di spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità locale della risorsa idrica;
 - divieto di pascolo e stazzo permanente del bestiame;
 - divieto di insediamento di nuove strutture della rete fognaria;
 - divieto di dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - divieto di localizzazione di pozzi perdenti.

Art. 16

Tutela delle sorgenti e dei pozzi a uso idropotabile

1. Sono sottoposti a tutela tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico, intorno ai quali è istituita una fascia di salvaguardia di 10 metri lineari dal punto d'acqua, che deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

Art. 17

Tutela e valorizzazione dei fontanili

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio del Parco, per i quali è fatto obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento in esercizio e al restauro, previo nulla osta dell'Ente gestore.
2. Per quanto attiene ai fontanili siti in aree agricole, naturali o seminaturali, e di interesse per la conservazione della piccola fauna e della vegetazione igrofila, si applicano inoltre le norme di cui all'articolo 22.

Art. 18

Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri

1. Tutti gli invasi lacustri e le relative fasce di rispetto pari a mt 300 a partire dal ciglio di sponda devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di tutela paesaggistica e fatti salvi i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano, che previo nulla osta dell'Ente gestore, potranno essere mantenuti e/o modificati secondo la disciplina di zona e le disposizioni degli strumenti di tutela paesistica.
2. All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatti salvi interventi di rimozione della vegetazione alloctona; gli interventi di cui agli articoli successivi, devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

CAPO II

Tutela e valorizzazione della forma del suolo

Art. 19

Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche

1. Il Piano tutela le formazioni di particolare interesse geologico o geomorfologico localizzate o estese, compresi i geositi.
2. Il Piano tutela e in molti casi valorizza altresì alcune particolari forme del suolo tra le più tipiche e ricorrenti del paesaggio geomorfologico del Parco, ovvero:
 - doline e inghiottitoi;
 - grotte naturali;
 - cuestas;
 - circhi;
 - sinkholes.
3. La tutela si esplica attraverso:
 - la conservazione della vegetazione esistente;
 - la conservazione dell'integrità del paesaggio naturale o colturale;
 - la tutela del paesaggio caratteristico degli altipiani carsici, delle doline, e degli inghiottitoi;
 - la tutela delle grotte e cavità naturali;
 - la previsione di modalità di fruizione eventuale compatibili con i valori presenti.
4. Dovrà pertanto essere evitato qualsiasi intervento possa compromettere l'integrità delle forme più evidenti dei fenomeni geologici sopra elencati. A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo II, indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del PTPR, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo.

CAPO III

Tutela della vegetazione e della fauna

Art. 20

Boschi, reticolo ecologico, prati naturali e pascoli

1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza di sistemi ambientali e associazioni vegetali di rilevante valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, quali i boschi, i prati naturali ed il reticolo ecologico. A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo III, indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 5 Carta della vegetazione, Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario, Tav. 7 Carta delle tipologie forestali, nonché nella Tav. B del PTPR, e qualora non cartografate sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo III.
2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l'estensione migliorando le caratteristiche qualitative naturali dei diversi tipi di ecosistemi. Obiettivi particolari sono i seguenti:
 - migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
 - proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro espansione nei siti più adatti;
 - preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per quanto possibile le aree degradate;
 - conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli *habitat* della direttiva comunitaria;
 - conservare l'attuale estensione dei pascoli;
 - conservare l'attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la rete ecologica territoriale nelle aree agricole;

- avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare l'applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle diverse componenti dell'ecosistema;
 - mantenere e incrementare lo stoccaggio di CO₂ nel soprassuolo e nel suolo delle formazioni forestali.
3. Al fine di perseguire degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il Piano indica i seguenti strumenti:
- la pianificazione forestale di scala aziendale e di proprietà per l'applicazione a scala di dettaglio particellare delle prescrizioni riportate più sotto;
 - la certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione economica del prodotto legnoso dell'area naturale protetta;
 - la comunicazione al pubblico con finalità didattica ed educativa, realizzata attraverso i più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali formazioni vegetali dell'area naturale protetta e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse naturali;
 - il controllo dell'evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano di monitoraggio;
 - la sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di riconosciuta competenza nel campo delle scienze forestali;
 - la ricognizione e il periodico monitoraggio della quantità di CO₂ stoccata nel suolo e nel soprassuolo delle formazioni forestali.
4. Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta, a meno che non sia specificatamente previsto da un Piano di gestione e assestamento forestale regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali e in vigore). Gli interventi selvicolturali all'interno, dell'area naturale protetta siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi. Non è consentito abbattere gli alberi monumentali sia qualora segnalati attraverso le schede predisposte dalla Regione, Direzione regionale competente in materia di ambiente, che non, gli esemplari di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione. Devono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni isolati nelle aree agricole o nelle fasce stradali o di confine. All'interno delle aree boscate site nelle Zone B deve essere mitigato l'impatto della rete delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico che saranno contenute nel Regolamento dell'area naturale protetta.
5. La gestione forestale delle proprietà pubbliche ricadenti all'interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 39/2002. Il Piano deve essere aggiornato prima della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, nuove emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni orientamenti gestionali e prescrizioni colturali. La Regione e l'Ente di gestione promuovono l'estensione di tale obbligo anche alle proprietà private di pari estensione.
6. Nei diversi tipi di associazioni vegetali, si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:
- FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX*
- Le faggete rappresentano la formazione forestale prevalente del paesaggio del Parco. Esse presentano un intervallo altitudinale che va dai 1.000 m. nei versanti più freschi e ricchi di umidità. Oltre alle norme di carattere generale e a quelle di zona in attesa dell'approvazione dei piani di assestamento forestale e previa verifica di compatibilità con le misure di conservazione, richiamate all'articolo 21 delle presenti NTA, si applicheranno le seguenti indicazioni:
- per i cedui si auspica una generale conversione ad alto fusto dove le condizioni stazionali lo rendano possibile; per le fustaie si potrà attuare un taglio saltuario per piccoli gruppi, finalizzato a creare una struttura complessivamente disetanea per piccoli gruppi con età scalare;
 - monitorare il rinnovamento e intervenire, ove opportuno, con misure atte a incrementarlo.

QUERCETI DI CARPINO O ROVERE

Questo habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, frequentemente con pendenze significative, che si estendono in lunghezza lungo il corso d'acqua. Oltre alle norme di carattere generale ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento delle acque, modifica delle caratteristiche del deflusso delle stesse e prelievo.

FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION

Questo habitat include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su brecciai umidi e suolo fertile nella fascia submontana-collinare, ed è presente lungo le valli dei principali corsi d'acqua. Oltre alle norme di carattere generale ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovranno essere limitati i tagli boschivi all'interno dei valloni in cui si trova tale habitat, che saranno possibili solo per esigenze di tutela, sicurezza o difesa dagli incendi, e sarà di norma impedita l'apertura di nuove strade che comportano taglio del bosco.

FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA

Questo habitat si rinviene sporadicamente lungo l'alveo dei maggiori corsi d'acqua del Parco. Oltre alle norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere impedita ogni modificazione nelle aree con estesa presenza dell'habitat in oggetto, che dovrà essere preservato nella sua attuale estensione.

FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA

Questo habitat è composto da sempreverdi con prevalenza di leccio e specie caducifoglie, ed è diffuso sui pendii aridi. Oltre alle Norme di carattere generale, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata l'apertura di strade e l'eccessivo pascolo.

BOSCHI DI CASTAGNO

Questo habitat è composto da castagneti da frutto di alto fusto o da castagneti governati a ceduo. Oltre alle norme di carattere generale, ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- le porzioni di bosco ceduo di qualsiasi tipo che non siano stati sottoposte a utilizzazione per un periodo superiore a due volte il turno minimo sopra indicato, si considerano avviate alla conversione a fustaia. Si può derogare da tale prescrizione, con l'autorizzazione dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, solo a fronte di comprovati motivi di ordine fitopatologico o di instabilità del substrato geo-pedologico favorita dal peso della vegetazione arborea. Alle porzioni di bosco avviate a conversione è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 36 (Legge regionale 28.09.2007 n. 17 - Ripartizione dei fondi disponibili alle Province e al Comune di Roma per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo - € 6.750.000,00 Capitolo G11507 Es. Fin. 2008);
- le porzioni di bosco da frutto, potranno essere governate secondo la tradizione, e saranno consentiti tutti gli interventi colturali necessari al mantenimento in salute dei boschi, con divieto di taglio degli esemplari vetusti.

PRATI D'ALTURA NATURALI

Questo habitat si rinviene nelle quote più elevate montane e sulle praterie in quota non soggette a pascolamento.

7. Le componenti vegetali lineari del reticolo ecologico, quali siepi naturali o artificiali, bordure, filari alberati, fasce vegetate ripariali, ed altri elementi lineari debbono essere mantenuti e dove possibili integrati. Sarà consentita la loro manutenzione e potatura a fini di contenimento, dove necessario per motivi di percorribilità o agibilità di sentieri e strade, o per le pratiche colturali connesse alla lavorazione dei terreni e delle coltivazioni praticate, sarà possibile la manutenzione delle siepi, dei filari stradali e dei margini vegetati di sentieri o terreni; la manutenzione e il controllo potrà essere attuato mediante il contenimento delle specie senza eradicazione o taglio a raso, con tagli limitati e potature che garantiscano il mantenimento delle specie e della continuità dell'elemento di cui fa parte. Qualora effettuati su specie protette o all'interno di *habitat* prioritari, gli interventi devono essere limitati e preventivamente comunicati al Parco per una valutazione di compatibilità dell'intervento e l'eventuale comunicazione di accorgimenti o svolgimento di verifiche e controlli. Oltre alle norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, e a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:
 - sarà vietata ogni forma di degradazione o danneggiamento del cotico erboso, spietramento, modificazione del regime delle acque, scavi anche superficiali;
 - potrà essere contenuta o eliminata la vegetazione naturale arbustiva e arborea di ricrescita al fine di

evitare la riduzione delle superfici aperte a prato e la chiusura delle radure naturali, prioritariamente ai fini della conservazione di *habitat* e specie di importanza comunitaria.

Art. 21

Habitat della direttiva comunitaria

1. Il territorio dell'area naturale protetta che ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6030029 - Monti Lucretili, della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030030 - Monte Gennaro (versante sud ovest), della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) IT6030031 - Monte Pellicchia, della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030032 - Torrente Licenza e affluenti, parzialmente incluso nella ZPS Monti Lucretili, è sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di conservazione, ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CE e 92/43/CEE, come recepite nel d.p.r. 357/1997, nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni contenute nel Piano di gestione e nelle relative misure di conservazione previste per le ZSC in parola, la cui designazione è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)) ricadenti all'interno dell'area naturale protetta, sono parte integrante del Piano ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo d.p.r.. Nel caso di contrasti tra il Piano e le misure di conservazione *de quo* prevalgono le prescrizioni più restrittive e comunque volte alla salvaguardia degli *habitat* e delle specie.
2. I piani o i progetti, previsti nel territorio dell'area naturale protetta, che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 e che, ivi, possono avere incidenza significativa, sono sottoposti alla procedura di VI, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'Allegato G al d.p.r. 357/1997, quale regolamento nazionale di attuazione della direttiva. In ogni caso, tutti gli interventi, devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, nonché delle misure di conservazione la cui assegnazione è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 159/2016.

Art. 22

Fauna selvatica

Fauna della direttiva comunitaria

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi. Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:
 - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli articoli 46, 48, 51.dalle misure di conservazione designate alle ZSC presenti nell'area naturale protetta contenute nella deliberazione della Giunta regionale 159/2016.
2. A dette specie e *habitat* di specie si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

Fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi. Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:
 - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli articoli 46, 48, 51.
2. Ai fini della conservazione della fauna e degli habitat della stessa, oltre alle norme generali ed alle norme di Zona e Sottozona, si osservano le seguenti norme specifiche di tutela:
 - sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzino il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto successivo;
 - è vietata l'immissione di specie esotiche e/o alloctone; l'immissione di specie ittiche anche autoctone

- dovrà essere effettuata sotto il controllo di esperti del settore designati dal Parco;
- sono vietate le immissioni di fauna selvatica senza previa autorizzazione e la presenza di personale del Parco;
 - è fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli *habitat* delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti;
 - eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco previa valutazione dell'effetto degli stessi sulle zoocenosi;
 - interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico sono consentiti previa autorizzazione del Parco;
 - l'immissione di pesci autoctoni dovrà avvenire sotto il controllo di esperti del settore e previa autorizzazione dell'Ente parco;
 - nelle zone C le attività di conduzione agricola che richiedono sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i tagli di tutte le specie arboree vetuste e l'abbattimento di essenze arboree di grandi dimensioni anche morte;
 - debbono essere limitate le linee elettriche aeree a bassa e media tensione, ovvero devono essere adottati idonei accorgimenti tecnologici allo scopo di minimizzare l'impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensioni, in particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi e all'interno delle strutture boschive e lungo le fasce ecotonali o ai valichi e punti di passaggio dell'avifauna;
 - su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inselvaticiti, e di bestiame di origine domestica vagante privo di proprietà e/o segni identificativi della stessa.
3. I fontanili, le raccolte d'acqua e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti prescrizioni:
- è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, trattori, traini, ecc.);
 - è vietata l'immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
 - è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche;
 - la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in autunno-inverno (novembre, febbraio); qualora siano preventivamente accertate presenze, sono da evitare i mesi invernali (periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi;
 - la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere fatta manualmente rimuovendo parte del materiale depositato sul fondo per evitare l'interramento e l'intasamento degli elementi di scolo, avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i pozzi non devono essere mai interamente svuotati;
 - tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o pozzo;
 - è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d'acqua in continuo onde evitare il prosciugamento dell'invaso.
4. In caso di accertata presenza di nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario e conservazionistico, l'Ente parco può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso, destinando tali aree a protezione assoluta.

Art 23 **Attività di prelievo faunistico**

1. Le attività di prelievo faunistico sono disciplinate dall'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche e dalla l. 394/1991.

TITOLO III TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI PAESAGGI ANTROPICI

CAPO I Modalità di intervento

Art. 24 Paesaggi urbani e periurbani e paesaggi rurali

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità e la conservazione del paesaggio antropico, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari. La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio urbano, periurbano e agrario si esplicano attraverso norme e progetti che disciplinano:
 - le modalità di impianto della vegetazione ornamentale e colturale;
 - il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione dei nuovi manufatti;
 - gli interventi di mitigazione, ricomposizione e integrazione degli aspetti morfologici, vegetazionali naturali e colturali, e della trama insediativa;
 - la riqualificazione delle aree degradate.
2. Il Piano garantisce la conservazione e/o la riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente e dei paesaggi antropici, sia agrari che urbani e periurbani. I diversi tipi di paesaggio antropico sono così distinti e disciplinati:
 - a. **PAESAGGI URBANI E PERIURBANI**, trasformati o in corso di trasformazione, con finalità di mantenimento del carattere insediativo e mitigazione degli impatti, che interessano le seguenti Sottozone:
 - nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate;
 - nuclei rurali e zone agricole semi urbanizzate;
 - zone per servizi di interesse collettivo;
 - zone per attività produttive.
 - b. **PAESAGGI AGRARI E PAESAGGI STORICO-TRADIZIONALI**, attuali o dismessi, con finalità di mantenimento e valorizzazione delle attività e del paesaggio agricolo tradizionale, dei beni storici diffusi o localizzati e del paesaggio tradizionale e storico culturale, che interessano le seguenti Sottozone:
 - zone agricole produttive;
 - zone delle colture legnose (Oliveti, frutteti, vigneti);
 - zona del paesaggio storico culturale;
 - beni storici localizzati.
 - c. **PAESAGGI RURALI E SEMINATURALI** che interessano le seguenti Sottozone alle quali si rinvia per la relativa disciplina:
 - zona delle valli intramontane e delle pendici coltivate e pascolive;
 - zona degli altipiani e dei prati d'altura.
3. I paesaggi antropici sono inoltre disciplinati:
 - per quanto attiene l'insediamento storico, dal Capo III del presente Titolo III;
 - per quanto attiene il patrimonio edilizio, esistente e costruendo, dall'articolo 28 oltreché dalle norme delle zone D e delle relative Sottozone;
 - per quanto attiene la vegetazione ornamentale, dall'articolo 25;
 - per quanto attiene le reti ecologiche e le trame insediative, dal Capo II del presente Titolo III;
 - per quanto attiene gli elementi percettivi, dal Capo IV del presente Titolo III.
4. Per quanto attiene gli aspetti colturali, deve essere favorita la conservazione delle attuali colture arboree tradizionali, la conservazione delle specie da frutto locali o tradizionali, la conservazione delle forme di governo (potature, portamenti) della tradizione locale, la formazione di vivai specializzati nella produzione di ecotipi locali e specie colturali specifiche dell'area, l'attività agrituristica e l'ospitalità rurale. Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti, frutteti e/o vigneti, secondo forme e tecniche di

conduzione agricola tradizionali.

5. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti Norme, il Parco potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli, con colture tipiche e tecniche tradizionali, o per il recupero di strutture a fini agrituristici e di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento dell'area naturale protetta stessa.
6. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta potrà attivare interventi e iniziative di gestione concordata con gli altri enti territoriali o gestori di terre pubbliche, al fine di promuovere forme di conduzione delle terre pubbliche compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale che esse rappresentano.

Art. 25 Vegetazione ornamentale

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondano la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio e le forme della vegetazione, distinguendo le associazioni naturali dagli aggruppamenti antropici, culturali o ornamentali.
2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano sono volti alla protezione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive. Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:
 - a. essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali quercesporgianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, pioppi, salici, ontani;
 - b. essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:
 - *Prunus laurocerasus*
 - *Ligustrum lucidum*
 - cultivar ornamentali di *Cytisus scoparius* e *Tamarix africana*
 - *Acer platanoides*
 - *Pseudoplatanus* cfr. forma *atropurpurea* e *rubra*
 - *Cedrus libani*, *deodara* e *atlantica*
 - *Pinus halepensis*, *nigra* e *pinaster*
 - *Chamaecyparis* sp. Pl.
 - *Cupressus lambertiana*
 - *Thuja* sp.pl.
4. In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di *Laurusnobilis*, *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium* (anche in forme variegata).
5. Gli interventi debbono essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente di gestione, che fornisce indicazioni sulle specie vegetali che possono essere inserite in modo da non produrre esiti di inquinamento biologico, genetico e/o paesaggistico.

Art 26 Promozione dell'agricoltura biologica e sociale

1. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi euro unitari, nazionali e regionali.
2. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, socioassistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.

Art 27

Uso dei prodotti fitosanitari

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari.
2. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N).

Art. 28

Patrimonio edilizio esistente e costruendo

1. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti sono subordinati al recupero architettonico e funzionale dei manufatti eventualmente presenti in condizione di abbandono, fatiscenza o degrado, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
2. Sono in ogni caso consentite le opere di adeguamento sismico, igienico-sanitario e quelle di riqualificazione energetica. È altresì consentita, ad esclusione dei manufatti storico-monumentali di cui all'articolo 36 e/o estetico - tradizionali di cui all'articolo 37, la demolizione e ricostruzione di immobili e strutture per giustificati motivistici o di pubblica incolumità o di adeguamento sismico o igienico funzionale, previa presentazione di adeguata documentazione illustrativa della tipologia originale (fotografie, relazioni, etc.), redatta da un tecnico abilitato. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d'uso, in particolare a fini sociali, culturali, di servizio, di ricettività e di fruizione, in particolare per le attività di agriturismo in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
3. Nei casi in cui siano consentite nuove edificazioni i volumi esistenti debbono essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie complessive consentite. Dette nuove edificazioni dovranno essere realizzate preferibilmente con tecniche di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
4. Qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, questi debbono essere realizzati in continuità o in adiacenza di quanto esistente. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico-sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
5. Al fine di limitare il consumo di territorio e di tutelare l'integrità del paesaggio, qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di nuove edificazioni si prescrive, ad esclusione delle sottozone D1, di prevedere quanto possibile ubicazioni in adiacenza o in continuità con i manufatti già esistenti, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
6. Negli interventi sul patrimonio edilizio, esistente e costruendo, congiuntamente al rispetto della disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, è fatto obbligo di osservare quanto segue:
 - a. per quanto attiene le murature esterne, queste debbono essere realizzate in pietra locale a vista, mattoni, o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati con intonaco civile e colori della gamma delle terre;
 - b. è consentita la realizzazione di logge interne e di balconi parzialmente incassati; i balconi in totale oggetto sono consentiti solo in misura limitatissima così come nella tradizione;
 - c. per i manufatti esistenti di interesse storico-monumentale e/o estetico-tradizionale le eventuali nuove aperture possono essere consentite a fini di adeguamento igienico e funzionale, nel rispetto dell'impaginato formale e della tessitura delle facciate;
 - d. per quanto attiene alle coperture:
 - d1) negli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione è fatto obbligo di realizzare coperture a falde per almeno l'80% della superficie coperta;
 - d2) è consentita la sostituzione di quelle a terrazza con quelle a falda, che possono avere una pendenza

- massima del 30% secondo la tradizione costruttiva locale;
- d3) in tutti i casi debbono essere utilizzate tegole in laterizio;
- e. per quanto attiene ai materiali di tinteggiatura, è fatto divieto in ogni caso di utilizzare rivestimenti quarzo-plastici; è preferibile utilizzare colori a base di latte di calce; è altresì consentito l'uso di colori ai silicati.
- f. per quanto attiene ai criteri di coloritura delle facciate:
- f1) le superfici di fondo, se realizzate in materiali litoidi o laterizi a vista debbono essere ripulite e protette: se realizzate in intonaco debbono essere colorate con i tradizionali colori a imitazione di quelli delle terrecotte, che vanno dai gialli agli aranciati fino ai rossi, oppure in colori più tenui;
- f2) l'apparato decorativo, deve differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo, mediante coloriture che interpretino i materiali lapidei propri della tradizione locale; qualora solo una parte di detto apparato fosse realizzata in materiali lapidei o in laterizio, la restante parte in intonaco deve essere tinteggiata nei colori dei medesimi;
- g. per quanto attiene a infissi e serramenti, questi debbono essere realizzati in legno, in metallo o in materiale sintetico, purché verniciati, con divieto di utilizzare metalli con finitura anodizzata; le imposte debbono essere a persiana o a sportelloni;
- h. per quanto attiene alle superfici scoperte, queste potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, esclusivamente con l'utilizzo di materiali tradizionali e permeabili.
7. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 29

Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione

1. Tutte le opere attuate da comuni, università agrarie, enti pubblici e privati, singoli utenti, che prevedono manutenzione della viabilità, attività edilizia pubblica e privata, progettazione e attuazione di interventi pubblici, restauri e recupero di beni storici, aree pubbliche, reti tecnologiche di impianti e servizi, gestione e manutenzione del patrimonio esistente saranno realizzati in conformità della disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente e soggetti alle seguenti cautele. Tutte le richieste di autorizzazione relative ad opere da realizzare all'interno di Zone B dovranno prevedere un dettagliato studio e indicazione delle aree di cantiere, modalità di approvvigionamento dei materiali, aree di stoccaggio, sgombero dei materiali di risulta.
2. Per quanto attiene le opere di manutenzione della viabilità e delle reti a terra, gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi idonei a seconda delle caratteristiche delle reti o delle sezioni stradali interessate, in modo da evitare interventi di modifica di scarpate e pendii laterali dovute all'utilizzo di mezzi di dimensioni eccessive. Gli interventi nelle aree più sensibili, classificate B, dovranno essere effettuati al di fuori dei periodiriproduttivi, per evitare eccessi di disturbo dovuti al rumore e alla presenza umana costante. Per il ricarico e la risagomatura dei fondi stradali dovranno essere utilizzati materiali lapidei locali, evitando il ricarico dei fondi con altri tipi di inerti, quali silice, o pezzame di scarto lapideo misto, o altri materiali di recupero. In ogni caso non dovranno essere abbandonati rifiuti, resti di scavo o altre lavorazioni.
3. Per quanto attiene le opere di manutenzione delle strutture esistenti, negli interventi rivolti alla conservazione ed al rinnovo dei manufatti esistenti all'interno dell'area naturale protetta, debbono essere adottate cautele rivolte sia alla salvaguardia dei caratteri originari delle strutture, sia alle modalità di esecuzione, approvvigionamento di materiali e installazione dei cantieri. Negli interventi effettuati su manufatti interclusi tra Zone A e/o B debbono essere adottate idonee cautele nelle modalità di trasporto e accesso con mezzi meccanici, come anche nell'esecuzione di malte, getti in calcestruzzo o altre lavorazioni, evitando la dispersione di residui di liquidi e l'abbandono di materiali di scarto.

Art. 30

Piani di utilizzazione aziendale (PUA)

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis, lettera b), della l.r. 29/1997, nelle aree agricole classificate come zone B, C e D è consentita l'attuazione di Piani di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 delle norme del PTPR, anche approvati prima della data di pubblicazione del Piano.

L'approvazione dei PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione.

CAPO II

Reti ecologiche e trame insediative

Art. 31

Corridoi ecologici

1. Il Piano sottopone a tutela il diffuso reticolo ecologico esistente all'interno delle aree agricole, formato da fasce lineari di vegetazione boschiva, da siepi e filari alberati, da orli vegetali lungo i corsi d'acqua o al margine dei laghi, da alberature isolate. È fatto pertanto obbligo di conservare, ricostituire ed eventualmente integrare:
 - le siepi;
 - le recinzioni verdi;
 - la vegetazione dei margini interpoderali;
 - i filari alberati;
 - le alberature isolate, anche morte;
 - i muri a secco;
 - la vegetazione ripariale;
 - le fasce ecotonali.
2. A tutti gli elementi di cui al comma 1, si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo III, Capo II, indipendentemente dalla classificazione di Zona.

Art. 32

Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi

1. I nuovi fabbricati consentiti dal Piano dell'area naturale protetta, le trasformazioni, le ristrutturazioni e le modifiche del patrimonio edilizio esistente, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, fatte salve le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, debbono prevedere idonei accorgimenti atti a favorire la loro integrazione nel contesto paesistico di cui sono parte e a potenziare la rete ecologica. Pertanto, l'intorno di ogni insediamento sparso deve essere sistemato con la piantumazione e/o la conservazione di alberature lungo i margini dell'area di pertinenza così da configurare un ambiente coerente con il paesaggio e con la vegetazione circostante. Qualora siano già presenti nell'intorno specie alloctone o infestanti, se ne dispone la graduale sostituzione.
2. Le essenze da utilizzarsi possono essere scelte tra quelle appartenenti ai vari aggruppamenti antropici di cui all'articolo 25.
3. L'integrazione può essere realizzata anche mediante l'impianto di colture legnose specializzate, quali oliveti, vigneti, o frutteti delle specie locali di uso tradizionale.
4. Per quanto attiene alle recinzioni, si rinvia alle prescrizioni di cui all'articolo 34, privilegiando quanto previsto al comma 3.

Art. 33

Viabilità

1. Nel territorio dell'area naturale protetta per quanto riguarda la viabilità esistente si prescrive quanto segue:
 - a. sulla viabilità principale di penetrazione e di collegamento asfaltata a gestione provinciale e sulla viabilità all'interno delle Zone D1 e D2 possono essere eseguite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il ripristino o la messa in opera di pavimentazioni bituminose e la realizzazione di opere d'arte necessarie al mantenimento della strada ed alla messa in sicurezza;

- b. nelle strade secondarie e nei tratti di strada asfaltate e non asfaltate a traffico regolamentato possono essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale, e con esclusione di bitume nero e cemento, mentre sono consentiti il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni eventualmente esistenti. Possono essere risistemate buche o dissesti con la messa in opera di riempimenti anche con misto cementato o pietrame assestato con calcestruzzo, purché lo strato superficiale venga comunque realizzato in terreno naturale stabilizzato;
 - c. possono essere realizzate le opere d'arte necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, debbono essere rivestite in pietra locale;
 - d. non possono essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni e pendenze attuali;
 - e. per tutti gli altri tracciati esistenti non aperti alla libera circolazione di cui alla allegata cartografia di Piano sono ammesse solo opere di manutenzione, sistemazione e ripristino del fondo, pulizia e manutenzione delle banchine laterali.
2. L'apertura di nuovi tracciati stradali è consentita, limitatamente alle zone D qualora sia necessario per:
- a. nuove urbanizzazioni o documentate esigenze di sostenibilità urbanistica viaria;
 - b. collegamento della viabilità esistente con le nuove costruzioni;
 - c. realizzazione di nuovi tracciati necessari alla conduzione di aziende agricole o altre attività produttive consentite.
3. Ai fini della valorizzazione e dell'integrazione paesistica, lungo i margini delle strade pubbliche dell'area naturale protetta è fatto obbligo di conservare le alberature esistenti e le coperture vegetali e di valutare l'opportunità di:
- ricostituire la continuità dei filari e mantenere o ripristinare le coperture vegetali;
 - piantumare nuove alberature lungo le strade che ne siano sprovviste ed in cui lo spazio lo consenta, con esclusione dei tratti di attraversamento di aree boscate.
4. Le nuove piantumazioni debbono essere effettuate nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 25, privilegiando l'uso delle essenze di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 25.

Art. 34 Recinzioni

1. Il Piano disciplina le modalità di realizzazione delle nuove recinzioni all'interno dell'area naturale protetta, comunque sottoposte a nulla osta dell'Ente gestore.
2. Nel territorio dell'area naturale protetta, sono consentiti i seguenti tipi di recinzioni, da utilizzarsi secondo i limiti prescritti per i diversi tipi di zone e sottozone. Laddove non indicato nella normativa delle diverse Zone e Sottozone, sono consentiti tutti i tipi di recinzione di cui al presente articolo:
 - a. steccate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;
 - b. macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro, con o senza siepe viva retrostante;
 - c. siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene od ornamentali di cui all'articolo precedente;
 - d. recinzioni con passoni in legno e uno o due ordini di filo di altezza massima 1,20 mt;
 - e. recinzioni elettrificate;
 - f. recinzioni a maglia fissa non inferiore a 15 cm x 15 cm o a maglia con misura variabile di dimensioni adeguate a consentire il passaggio dei micro-mammiferi;
 - g. recinzioni ovvero reti metalliche flessibili, con passoni in legno, di altezza massima 2,20 metri;
 - h. recinzioni in metallo a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri tipo "Soprintendenza", anche integrate da siepe viva;
 - i. recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri, anche integrate da siepe viva;
 - l. murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;
 - m. recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20, con o senza retrostante siepe

viva.

3. In ambito agrario si suggerisce di utilizzare i tipi più "naturali" a siepe viva semplice o associata a retio a muri a secco, lasciando quelle più costruite, a muro o a base murata, ai margini stradali e agli ambiti periurbani. Lungo i margini stradali si suggerisce di evitare l'eccessivo frazionamento estetico che può derivare da tipi molto diversi di recinzioni, utilizzando tipi tra loro simili.
4. In ogni caso nelle zone B, le recinzioni debbono essere realizzate in modo da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.
5. In tutti i casi, con esclusione delle sole Zone A, per motivi di sicurezza e durata, nei tratti di recinzione adiacenti cancelli posti lungo la viabilità di penetrazione, sarà possibile realizzare una porzione di recinzione con pali in ferro della lunghezza di metri 30 ogni lato del cancello.

CAPO III Insediamento storico

Art. 35

Aree archeologiche, paleontologiche e storico artistiche

1. In tutto il territorio dell'area naturale protetta deve essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico e storico-artistico, ai sensi della normativa vigente: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici e storico-artistici anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione. Si tratta di:
 - aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
 - aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
 - aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
 - aree e reperti di interesse storico archeologico individuati successivamente all'approvazione del presente Piano.
2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico, di quelle di interesse archeologico e di quelle storico-artistiche, l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza. Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.
3. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della normativa vigente, sono consentite e agevolate dall'Ente di gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche e le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di eventuali valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta.
4. Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di gestione dovrà essere preventivamente informato di tale attività e solo successivamente, per le opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.
5. Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione culturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.
6. Per quanto attiene alle recinzioni, possono essere utilizzati i tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c) d), e) ed f).

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano in tutti i siti localizzati nonché alle aree di rispetto individuate dagli strumenti di tutela paesistica.

Art. 36

Complessi architettonici storico-monumentali

1. I complessi architettonici storico-monumentali costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e debbono essere mantenuti nella loro integrità.
2. Gli interventi sui complessi di cui al comma 1 debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione. Devono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi. Di conseguenza, poiché detti complessi sono generalmente frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico-monumentale da quelle più recenti.
3. Per le parti antiche ancora esistenti, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.
4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente e/o privi di particolare interesse architettonico-tipologico e/o di servizio alle attività agricole come stalle, fienili, etc. è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.
5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'articolo 28.
6. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona non possono essere addossati agli edifici esistenti.
7. Per quanto attiene agli interventi sulla vegetazione ornamentale, è fatto obbligo di conservare e restaurare i parchi e i giardini esistenti, di cui è consentito l'ampliamento secondo quanto prescritto all'articolo 25 e all'articolo 32.
8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. È consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e, h).

Art. 37

Manufatti di valore estetico - tradizionale

1. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, i manufatti di valore estetico-tradizionali rivestono un particolare interesse in quanto costituiscono testimonianza dell'architettura rurale montana e pastorale.
2. In caso di interventi edilizi su manufatti di interesse storico tipologico, casali, stazzi, edifici agricoli di valore architettonico, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta potrà richiedere l'adozione di accorgimenti atti a preservare i caratteri peculiari dell'edificio.
3. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona debbono essere ubicati in adiacenza di quanto esistente, possono esserne realizzati in continuità e debbono riproporre i caratteri architettonici e compositivi.
4. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico-sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.
5. Le eventuali nuove cubature realizzabili sono disciplinate dalle norme di sottozona nei limiti consentiti dalla disciplina paesaggistica vigente.
6. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
8. È consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e h).

Art. 38
Paesaggi agrari storici

1. Comprendono i paesaggi storici dei pendii a campi terrazzati, degli oliveti terrazzati, delle ciglionature, ed i paesaggi storici vallivi dei campi chiusi. Essi costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e della tradizione contadina e pastorale locale, e rappresentano un patrimonio storico culturale importante e degno di essere preservato. I paesaggi agrari storici sono disciplinati dall'articolo 59.
2. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta potrà concedere sussidi e aiuti per il mantenimento a coltura dei terreni, per il miglioramento e salvaguardia delle tecniche tradizionali, per la conservazione di *cultivar* tipici locali.

Art. 39
Manufatti minori e accessori

1. In tutto il territorio dell'area naturale protetta debbono essere conservati tutti i manufatti tipici dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come archi e portali di ingresso, muri di recinzione di antica costruzione, fontane e pozzi, decorazioni, edicole, colonne o altri elementi architettonici isolati. Di tutti questi manufatti sono vietate la demolizione o la modifica degli elementi costruttivi originali, e sono consentiti i soli interventi di manutenzione, consolidamento e restauro conservativo.

Art. 40
Disciplina degli usi civici e delle terre collettive

1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici sono sottoposte al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
2. I beni collettivi sono definiti all'articolo 3, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della medesima l. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

CAPO IV
Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio

Art. 41
Tutela delle visuali

1. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
2. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. Pertanto, sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona.
3. La messa in opera di cartellonistica stradale pubblicitaria è consentita nelle sole Zone C e D, previa acquisizione di nulla osta preventivo dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta, fatti salvi i cartelli indispensabili a garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e quelli predisposti dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta per la conoscenza e fruizione del patrimonio naturale e ambientale.

Art. 42

Attività estrattive, discariche, centri di raccolta e centri di produzione di biomasse

1. In conformità a quanto previsto dalla l.r. 29/1997 nel territorio dell'area naturale protetta è vietata l'apertura di nuove cave o miniere, e ogni attività di ricerca o estrazione di materiale litoide, petrolifero o gas forme. È, altresì, vietata l'apertura di centri di stoccaggio di rifiuti con esclusione di quelli vegetali a fini di compostaggio, inerti, reflui, prodotti o sostanze pericolose o nocive, sostanze radioattive, demolizione o rottamazione di autoveicoli, impianti di trattamento dei rifiuti nocivi o pericolosi nonché degli inerti.
2. Centri di raccolta rifiuti possono essere realizzati all'interno delle sottozone D1 e D2, previo nulla osta dell'Ente gestore e previa verifica di conformità con la disciplina paesaggistica vigente, con l'adozione di idonei interventi di mitigazione.
3. Centri di produzione a biomasse possono essere realizzati previa verifica di compatibilità circa la localizzazione, accessibilità, collegamenti, capacità di approvvigionamento in loco, e limitatamente alle Zone D1, D2, previo nulla osta dell'Ente di gestione e previa conformità con la disciplina paesaggistica vigente.

Art. 43

Reti di servizi, reti aeree e reti di telecomunicazione

1. In tutto il territorio dell'area naturale protetta, fatte salve le Zone A, sarà consentita la gestione manutenzione e rinnovo delle reti a terra di distribuzione idrica esistenti. Qualora necessario provvedere alla loro integrazione, modifica o completamento con altri tronchi, il progetto dovrà essere assentito con specifico nulla osta dell'Ente di gestione, che potrà richiedere accorgimenti o mitigazioni, adozione di tecnologie e interventi di mitigazione e ripristino; laddove necessario le opere saranno sottoposte a parere di VI.
2. Qualora le reti aeree esistenti dovessero essere oggetto di lavori di manutenzione, modifica o integrazione, comunque soggetti a nulla osta dell'Ente gestore, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità di un loro interrimento.
3. Gli impianti e le attrezzature per la trasmissione di dati e telecomunicazioni potranno essere messi in opera in conformità con la disciplina paesaggistica vigente.

Art. 44

Impianti per la produzione di energia solare ed eolica

1. Ai fini sia di tutela del paesaggio che di promozione dell'utilizzo di energie alternative nel territorio dell'area naturale protetta saranno consentiti, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, gli impianti fotovoltaici o solari termici e gli impianti eolici con le seguenti limitazioni:
 - gli impianti solari ed eolici posizionati sulle coperture dei fabbricati sono consentiti con l'esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale, e delle Zone A e B;
 - gli impianti per la produzione di energia solare posizionati sul terreno sono consentiti esclusivamente nei casi in cui non sia possibile tecnicamente l'integrazione su strutture esistenti e legittime, e limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati dall'articolo 36 e identificati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1: 25.000)". Impianti di maggiori dimensioni saranno consentiti, previo espletamento di procedura di compatibilità ambientale, nel caso di aziende agricole o produttive di grandi dimensioni e/o a seguito di PUA, e limitatamente al fabbisogno proprio dell'azienda;
 - gli impianti eolici sono consentiti limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D, con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati dall'articolo 36 e identificati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1: 25.000)".

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I Articolazione in Zone

Art. 45 Zonizzazione

1. Il territorio dell'Area naturale protetta è articolato in zone e sottozone, secondo le seguenti classificazioni:
Zona A di RISERVA INTEGRALE
Zona B di RISERVA GENERALE
Zona C di PROTEZIONE
Zona D di PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.
2. All'interno delle zone di cui al comma 1, sono individuate sottozone per la migliore definizione, salvaguardia, valorizzazione, promozione o sviluppo dei valori e delle attività presenti. All'interno delle varie perimetrazioni si osservano le norme generali, oltre alla disciplina delle aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo IV, alle specifiche norme delle zone A, B, C o D di appartenenza e alle norme aggiuntive delle varie sottozone.
3. Nelle zone B - Riserva generale, nelle zone C - Protezione e nelle zone D - Promozione economica e sociale sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del d.p.r. 380/2001 del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Le eventuali prescrizioni del nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 dovranno garantire le finalità di tutela dell'area naturale protetta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.

Art. 46 Zona A - Riserva integrale

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti la naturalità del territorio dell'area naturale protetta, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario, quali le montagne più elevate, i boschi vetusti o comunque più maturi e naturali, le pareti rocciose, i fenomeni geologici visibili, le formazioni ripariali, il reticolo ecologico primario, gli habitat prioritari, le aree primarie di presenza e riproduzione della fauna. L'interesse prevalente è dunque quello della integrale conservazione delle risorse naturali e dei siti nelle loro caratteristiche e dinamiche spontanee come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.
2. All'interno delle zone A deve essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. Inoltre, poiché possono rappresentare un particolare motivo di attrazione dei visitatori all'interno dell'Area naturale protetta, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all'interno delle Zone A potranno essere consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, distudio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi. Le attività di ricerca scientifica sono consentite previo nulla osta da parte dell'Ente di gestione e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.
3. In caso di accertata presenza di *habitat*, nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario o conservazionistico, o per altri giustificati motivi di studio e ricerca o monitoraggio, l'Ente di gestione può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, e/o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso. Tali aree potranno essere tabellate o segnalate nei loro confini perimetrali e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale dell'area naturale protetta, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati.
4. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli *standards* di progettazione

e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica. È inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti gli impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti al momento della pubblicazione del presente Piano.

5. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A:
 - sono vietate le attività di pascolo e l'introduzione di bestiame;
 - è vietata la costruzione di recinzioni;
 - sono vietate le coltivazioni agricole;
 - è vietato ogni intervento di piantumazione;
 - è vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente gestore;
 - è vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche;
 - è vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente gestore o autorizzate dallo stesso.
6. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano, saranno consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle zone A vengono individuate le sottozone di cui all'articolo seguente.
7. È consentita la realizzazione nelle zone B, C, D del piano, di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergolende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche.
8. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 47

Sottozona A1 - Riserva integrale controllata

1. Comprende aree caratterizzanti la naturalità del territorio dell'area naturale protetta, o aree che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, vegetazionale, faunistico, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di notevole interesse scientifico o documentario, complementari alle zone A di tutela integrale, ma che per le loro caratteristiche possono consentire interventi finalizzati alla migliore gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione. L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione e gestione delle risorse naturali e dei siti nelle loro caratteristiche e dinamiche come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.
2. Nelle Zone A1 sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli *standards* di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica.
3. Nelle zone A1 è consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte dell'Ente di gestione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione di Zone eventualmente destinate a Protezione

assoluta indicate successivamente all'approvazione del presente Piano secondo quanto precisato all'articolo 46, comma 3, nelle quali sarà in ogni caso interdetta ogni attività. Sono consentite eventuali attività di riqualificazione e ripristino necessarie alla conservazione di habitat e specie e dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta. È inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti gli impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti alla data di pubblicazione del presente Piano. Sono consentite limitate attività di pascolo e introduzione di bestiame ai fini di mantenimento delle aree libere, radure e prati naturali e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo. L'Ente di gestione potrà porre divieti ulteriori o limitazioni o sospensioni delle attività di pascolo.

4. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A1:

- è vietata la costruzione di recinzioni;
- sono vietate le coltivazioni agricole;
- è vietato ogni intervento di piantumazione;
- è vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente gestore;
- è vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche;
- è vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione, salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente gestore o autorizzate dallo stesso.

5. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano, saranno consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 48

Zona B - Riserva generale

1. Sono le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell'ambiente conservano aspetti di valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e che costituiscono il naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre il quadro delle risorse paesaggistiche e ambientali più rilevanti del Parco. Sono inoltre aree dove i valori storici, culturali e paesaggistici, legati alle tracce degli antichi insediamenti umani, dei percorsi storici, o ai segni dell'azione dell'uomo sul territorio assumono rilevanza estetica e culturale e determinano un paesaggio degno di essere preservato.

2. L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione e gestione finalizzata, attiva o passiva, diretta o indiretta del sito nei suoi aspetti peculiari e della salvaguardia degli elementi che ne determinano la peculiarità, nonché della valorizzazione degli stessi come patrimonio della collettività. Nelle zone B, oltre alle norme generali, a quelle relative alle Aree di rispetto, si applicheranno le seguenti norme. Saranno consentiti:

- la gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione;
- la sistemazione, gestione e manutenzione della viabilità esistente, delle attrezzature e dei sentieri per le attività silvo-pastorali pianificate, la fruizione turistica e didattica, secondo gli *standards* di progettazione e realizzazione dettati dalla Regione, e la realizzazione di attrezzature per la sosta, aree didattiche ed educative;
- le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie;
- la recinzione di fondi potrà essere consentita previo parere dell'Ente di gestione con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree, e comunque con esclusione delle Sottozone B1;
- in tali zone è altresì vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi,

fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente gestore.

3. Oltre a quanto previsto nelle norme generali e all'articolo 20 in merito ai diversi tipi di copertura forestale e vegetazione, si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

- nelle more dell'approvazione dei Piani di assestamento forestale, i boschi di alto fusto esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. I boschi cedui potranno essere tagliati secondo il ciclo naturale di taglio. In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti;
- i Piani di assestamento forestale dovranno fissare le modalità per l'eventuale utilizzo dei boschi sotto il controllo dell'Ente gestore, individuare le aree da preservare dal taglio, e quelle da avviare ad alto fusto o da sfruttare con criteri di selvicoltura ecologica, e potranno prevedere gli eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei boschi per il mancato taglio, privilegiando l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le attività di taglio dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 dicembre. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di animali di interesse comunitario (ad esempio lupo, orso, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni;
- i castagneti da legname e da frutto eventualmente presenti all'interno delle Zone B potranno essere condotti con modi tradizionali, con esclusione di apertura di nuove piste o accesso con mezzi di qualsiasi tipo;
- in aree poste al disopra di strade o percorsi escursionistici, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere autorizzati il taglio di singoli alberi pericolanti o circoscritti interventi di deduzione laddove sussistano comprovate situazioni di instabilità e previo parere dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.

4. Nelle zone B saranno consentite:

- le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore;
- la manutenzione e il ripristino con accorgimenti ecologici dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche esistenti ai fini naturalistici, agro-pastorali e turistici;
- la manutenzione delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e conservazione dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e/o legno, protezioni con muretti o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con passerelle in legname, corrimani in legno. Potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e le pendenze esistenti;
- la manutenzione, il restauro, consolidamento o adeguamento igienico sanitario e strutturale delle strutture edilizie rurali presenti, con il mantenimento dei caratteri architettonici originali, nonché il loro utilizzo per uso ricettivo o per servizi di interesse generale, previa verifica e nulla osta da parte dell'Ente di gestione sul progetto di utilizzo o trasformazione;
- la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica interrata, reti di telecomunicazione con esclusione di antenne e ripetitori, delle opere igieniche sanitarie, l'eliminazione di reti esterne aeree;
- secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non sarà consentita l'edificazione;
- per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle Zone B vengono individuate le sottozone di cui agli articoli seguenti.

5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 49

Sottozona B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane

1. Nelle Sottozone B1, oltre alle norme generali, alle norme particolari di Zona B, si applicheranno le seguenti norme:
 - saranno vietate tutte quelle attività che determinano una riduzione della superficie dell'habitat (apertura di strade, lavorazioni superficiali, spietramento, ecc.) o che determinano un decadimento qualitativo dell'associazione vegetale (carichi di pascolo eccessivi);
 - le attività di pascolo potranno essere svolte sulla base dei regolamenti vigenti compatibilmente con le finalità dell'area naturale protetta.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 50

Sottozona B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale, o di habitat prioritari, o di vegetazione ripariale igrofila e sub-igrofila. Comprendono pertanto principalmente il corso del Licenza e di altri corsi d'acqua, come identificati con apposita simbologia nelle Tav.24 a, b "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)" e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10:000)". L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio, ambiente vitale per gli habitat e la fauna.
2. Nelle zone B2, oltre alle Norme generali, alle Norme particolari di Zona B, ed in conformità con la disciplina paesaggistica vigente si applicheranno le seguenti norme:
 - i boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni.
 - saranno consentiti:
 - la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari;
 - la recinzione di fondi potrà essere consentita previo nulla osta dell'Ente di gestione con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree;
 - gli interventi destinati esclusivamente alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua dovranno essere preceduti da campagne di ricerca di habitat, presenze faunistiche, nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate;
 - sarà, inoltre, consentita:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di servizi, strutture e manufatti legittimamente esistenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 51

Zona C - Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani

1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri ed aspetti di elevato valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. Comprende pertanto le aree di mantenimento e ricomposizione del paesaggio agrario, le valli interne, le pendici e i pianori di transizione.
2. L'interesse prevalente è quello della salvaguardia del paesaggio nei suoi tratti peculiari seminaturali e antropici, del connubio fra sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la

valorizzazione di questo equilibrio fra paesaggio, elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano. Nelle zone C, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli equilibri naturali dello stesso, sono consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto. Nelle zone C, oltre alle norme generali si applicheranno le seguenti norme:

- deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica;
- debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie indicate nelle norme generali di tutela del paesaggio antropico;
- le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo e migliorate nei loro criteri ecologici di conduzione e attuazione;
- i terreni agricoli abbandonati possono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo;
- le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e f) in ogni caso utilizzando essenze autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica. In particolare possono essere consentite esclusivamente:
 - le recinzioni necessarie alla salvaguardia delle produzioni agricole purché realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) e f);
 - le recinzioni necessarie alla delimitazione delle proprietà ove non siano presenti abitazioni purché realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alla lettera d);
 - il ripristino o la realizzazione di recinzioni ex novo accessorie alle attività presenti e compatibili con la tutela dell'ambiente purché realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e), f), h), e l);
- i manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente gestore;
- è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle opere igienico-sanitarie, delle opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente gestore.

3. Per quanto riguarda la viabilità, oltre a quanto previsto dall'articolo 33, si osserveranno le seguenti norme:

- l'apertura di nuove strade o la modifica della sagoma e delle sezioni delle strade esistenti, potrà essere consentita previo nulla osta da parte dell'Ente di gestione, per fini di fruizione, servizio ad attività produttive o agricole rilevanti, miglioramento della comunicazione fra nuclei abitati e nuclei sparsi, e comunque fatte salve le Zone C1 e C3, le zone boscate, le aree a forte pendenza o a rischio di dissesto per acclività o composizione dei suoli. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica dello stesso. La eventuale messa in opera di pavimentazioni in asfalto potrà essere consentita previo nulla osta da parte dell'Ente di gestione. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in atto sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e pendenze esistenti;
- è vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno;
- per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, l'Ente di gestione può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento dell'area naturale protetta;

- l'esercizio delle attività agricole è consentito e incentivato, a fini di mantenimento del paesaggio e delle attività produttive tradizionali. Saranno pertanto consentite tutte le attività necessarie allo svolgimento delle pratiche agricole ed al mantenimento delle colture in atto o al cambiamento delle stesse con altre tipiche della tradizione locale che siano compatibili con le norme del presente Piano, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia ordinaria e straordinaria dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale nel rispetto delle norme vigenti e dei necessari nulla osta dell'Ente gestore. Saranno altresì consentite tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
4. Possono essere autorizzati dall'Ente di gestione interventi nelle aree agricole previa presentazione del PUA in conformità con l'articolo 52 delle norme del PTPR, ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi. Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, la Zona C è divisa nelle seguenti sottozone:
- C1 ZONA DI PROTEZIONE DEI PIANI MONTANI E DELLE PENDICI CON PREVALENZA DI AREE BOSCADE
 - C2 ZONA DI PROTEZIONE DEI PIANI MONTANI CON VEGETAZIONE RADA E DELLE PENDICI NUDE, E DELLE VALLI INTERNE
 - C3 ZONA DI PROTEZIONE DEGLI ALTIPIANI E DEI PRATI E PASCOLI D'ALTURA.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 52

Sottozona C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con estesa copertura boscosa. In queste aree, oltre alle norme generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme e saranno consentite:
- tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli;
 - l'utilizzo dei boschi esistenti con criteri di compatibilità e secondo i Piani di assestamento forestale;
 - il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione;
 - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
 - per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti;
 - è inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e), h) e l).
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 53

Sottozona C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude e delle valli interne

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con vegetazione rada o denudate. In queste aree, oltre alle norme generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, in conformità con la disciplina dettata dalla normativa paesaggistica vigente, si applicheranno le seguenti norme e saranno consentite:
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie;
 - le alberature esistenti e i residui di aree boscate dovranno essere mantenute;
 - il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione;
 - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;
 - per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti;
 - è inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e), h) e l).
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 54

Sottozona C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di altipiani e piani carsici, prati naturali, prati pascoli e prati d'altura. Oltre alle norme di carattere generale ed a quelle generali della zona C, in conformità con la disciplina dettata dalla normativa paesaggistica vigente, si applicheranno pertanto le seguenti norme. Saranno consentiti:
 - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;
 - eventuali falciature, una volta all'anno, a un'altezza di circa 15 centimetri;
 - limitate concimazioni organiche;
 - il decespugliamento, mediante il taglio degli arbusti e della vegetazione arborea di nuovo impianto;
 - parziali spietramenti compatibili con la conservazione di habitat e specie;
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti provvisori per la stabulazione, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie;
 - previo nulla osta dell'Ente gestore, potranno essere realizzate attrezzature leggere rimovibili di visita, sosta e attrezzature per il tempo libero, realizzate con materiali naturali, con esclusione di scavi, riporti, modificazioni del terreno, pavimentazioni, alberature nuove, manufatti di altro genere. Le attrezzature dovranno essere preferibilmente localizzate in aree marginali, a ridosso della vegetazione esistente, e per la loro realizzazione non dovranno essere tagliate o danneggiate le alberature esistenti, né compromesso il cotico erboso.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 55
Zona D - Promozione economica e sociale

1. Le zone D sono quelle parti del territorio già in parte o diffusamente trasformate dall'attività umana, e sulle quali si registra la tendenza consolidata o la vocazione ad ospitare attività agricole produttive e forestali di rilevante interesse economico per le comunità locali o attività insediative; sono inoltre le aree già destinate o suscettibili dell'impianto di attività di supporto, promozione e sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni locali, le aree importanti ai fini di una corretta ed organica gestione e utilizzo del territorio dell'area naturale protetta o per la presenza di servizi ed attività di fruizione, ricettività, didattica, assistenza e promozione turistica, le aree utili alla localizzazione di attività di salvaguardia e fruizione del patrimonio dell'area naturale protetta come musei, centri visite, aree attrezzate, orti e giardini botanici, vivai, le aree destinate ad attività o funzioni tali da consigliarne la previsione e regolamentazione preventiva. Per meglio provvedere alle esigenze di sviluppo, valorizzazione e salvaguardia dei peculiari valori in esse contenuti, la Zona D è divisa nelle seguenti sottozone:
 - D1 NUCLEI URBANI CONSOLIDATI E AREE URBANIZZATE
 - D2 AREE PERIURBANE E AREE AGRICOLE SEMIURBANIZZATE
 - D3 AREE DEGLI INSEDIAMENTI STORICO-CULTURALI
 - D4 ZONA DEL PAESAGGIO AGRARIO STORICO
 - D5 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE
 - D6 ZONE DELLE COLTURE OLIVICOLE DISMESSE
 - D7 ZONE DI ANTICO UTILIZZO AGRICOLO
 - D8 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPIANTI TECNOLOGICI.
2. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997 nelle zone D, è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità previste dalle diverse sottozone di appartenenza, nel rispetto delle norme generali, degli strumenti di tutela paesistica vigenti, e di quanto disposto nel presente articolo.
3. È fatto obbligo di tutelare, recuperare e valorizzare l'insediamento storico, secondo quanto disposto al Titolo III Capo III delle presenti norme.
4. Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente e costruendo, si applica quanto disposto dall'articolo 28.
5. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica sono consentiti interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi e modeste strutture per il ricovero degli animali, nei limiti consentiti dalle leggi regionali e dagli strumenti di tutela paesistica, ambientale e comunitaria. È altresì consentita la realizzazione di tettoie, che possono essere estese su 1/1000 della superficie aziendale, comunque, non oltre 100 mq, ed avere altezza massima di 5,00 ml. Superfici maggiori possono essere consentite solo per comprovate necessità di conduzione dell'azienda e previa presentazione di PUA. Le tettoie dovranno comunque essere aperte sui quattro lati; dovranno essere realizzate con copertura a falde, e laddove la dimensione della struttura lo renda necessario, con pilastri aventi finitura in mattoni, pietra o muratura intonacata e copertura a falde con manto in tegole laterizie.
6. Per quanto attiene ai corridoi ecologici, è fatto obbligo di conservare gli elementi naturali che compongono il reticolo ecologico.
7. Per quanto attiene la vegetazione ornamentale, si applica quanto disposto all'articolo 25.
8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'articolo 34, salvo diversa indicazione contenuta nelle norme delle singole sottozone.
9. Possono essere valutati e autorizzati dall'Ente di gestione interventi nelle aree agricole previa presentazione di PUA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 delle norme dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente, con esclusione delle Sottozone D3 e D4.
10. Nelle zone D - Promozione economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici.
11. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 56

Sottozona D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate

1. Sono le zone più densamente urbanizzate e/o occupate dagli insediamenti residenziali storici o recenti consolidati, con tutte le urbanizzazioni e gli impianti tecnologici annessi. L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, nonché dell'armonizzazione di tali attività con le esigenze di mantenimento dell'immagine storica, del paesaggio e della qualità dell'ambiente urbano e periurbano, dell'insediamento e della promozione di nuove attività connesse con la fruizione dell'area naturale protetta. In queste aree le attività urbanistiche ed edilizie saranno disciplinate dalle leggi regionali vigenti in materia, e dagli strumenti urbanistici comunali, previo parere preventivo dell'area naturale protetta nel caso di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o varianti a quelli vigenti.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 57

Sottozona D2 - Aree periurbane e aree agricole semi-urbanizzate

1. Sono le zone caratterizzate da insediamenti residenziali rurali con carattere di nucleo abitato, o da insediamenti rurali diffusi, ma in numero e consistenza tali da configurare un ambiente rurale con carattere residenziale. L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, della conservazione del carattere e dell'ambiente rurale dei siti, nonché dell'armonizzazione delle attività presenti con le esigenze di mantenimento del paesaggio e della qualità dell'ambiente agricolo, e della promozione di nuove attività compatibili connesse con la fruizione dell'area naturale protetta e la promozione delle produzioni agricole. Nel Comune di Marcellina sono ammesse le espansioni del centro abitato, così come già previsto nel Piano di assetto dell'anno 2000, secondo le previsioni del piano regolatore generale (PRG) Comune di Marcellina. In queste aree, oltre alle norme generali e a quelle relative alle norme generali di Zona D, si applicheranno le seguenti norme.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 58

Sottozona D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali

1. I manufatti di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale, così come individuati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1: 25.000)" dovranno essere mantenuti nella loro integrità.
2. Gli interventi sui complessi di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale di cui al comma precedente debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione. Devono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi. Di conseguenza, poiché detti complessi sono anche frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico-monumentale da quelle eventuali più recenti.
3. Per le parti antiche, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.

4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne. Dovranno in ogni caso essere conservate le volumetrie, i caratteri tipologici, architettonici e gli apparatidecorativi.
5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'articolo 28.
6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 59

Sottozona D4 - Zona del paesaggio agrario storico

1. I paesaggi agrari storici debbono essere mantenuti al loro aspetto originario. Pertanto, sarà impedita ogni attività di trasformazione tendente a cancellare elementi caratteristici del paesaggio, quali terrazzamenti, macere e muri di sottoscarpa degli stessi, macere e siepi di recinzione o confine, siepi e alberature a filari o isolate tipiche della tradizione. Le colture praticate dovranno essere mantenute o sostituite con altre tipiche della tradizione locale.
2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto per le zone D, compatibilmente con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, sono consentite:
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione culturale;
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibilmente con *habitat* e specie;
 - il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione.
3. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. È inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2 lettere a), b), c), d), e), h) e l).
4. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dalla normativa paesaggistica vigente. Potranno inoltre essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini didattici e turistici, produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di PUA, come previsto dalle presenti norme, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
5. Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dalla disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, nonché la realizzazione, completamento, rinnovo, potenziamento delle reti di servizi e telecomunicazioni.
6. Nelle aree di interesse storico-archeologico saranno inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla protezione, recupero funzionale dove possibile, restauro, consolidamento, miglioramento a fini di fruizione turistico-didattica delle strutture esistenti.
7. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 60

Sottozona D5 - Zone agricole produttive

1. Sono le aree agricole più intensamente utilizzate e caratterizzate dalla presenza di insediamenti rurali sparsi, sulle quali sono in atto attività tradizionali consolidate e importanti sia per l'economia della comunità locale, sia per il mantenimento del paesaggio agrario, sia per la promozione delle attività agrico-

produttive. In queste aree, oltre alle norme generali si applicheranno le seguenti norme compatibilmente alla normativa paesaggistica vigente. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto consentito per le Zone D, sono consentiti:

- gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione silos e impianti di serra, previo nulla osta dell'Ente gestore;
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole e delle culture legnose, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, potature, eliminazione delle alberature morte, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale. Sarà invece vietato l'espianto di esemplari olivicoli di forma e portamento notevole o vetusti;
 - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione;
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.
2. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dalla normativa paesaggistica vigente. Potranno essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione del PUA, come previsto dalle presenti norme e previa verifica di conformità con la disciplina paesaggistica vigente. Saranno consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dalla disciplina dettata dalla normativa paesaggistica vigente.
 3. Saranno inoltre consentiti interventi per finalità di agriturismo, turismo rurale o naturalistico, nonché la realizzazione di attrezzature leggere rimovibili che non comportino volumi per la fruizione turistico-sportiva ed il tempo libero previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
 4. Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di Studio di inserimento paesistico (SIP) e adozione di eventuali interventi di mitigazione.
 5. È consentita la realizzazione di piccoli invasi per raccolta di acque a fini agricoli, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme sulla tutela delle risorse idriche e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
 6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 61

Sottozona D6 - Zone delle colture olivicole dismesse

1. Sono le aree storicamente utilizzate per la coltivazione dell'olivo e dismesse in epoca recente o più lontana, ma che comunque recano tracce evidenti della originaria coltivazione. Compatibilmente con la normativa paesaggistica vigente. Le aree potranno essere rimesse a coltura, privilegiando la possibilità di recupero degli esemplari di olivo residui appartenenti alle *cultivar* locali, impianto o innesto di nuove alberature, pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazione o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo nulla osta dell'Ente di gestione sulla tipologia da adottare. Sulle aree recuperate alla coltura olivicola, oltre alle norme generali, di zona D, potranno essere messe in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme tecniche dall'articolo 60.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 62
Sottozona D7 - Zone di antico utilizzo agricolo

1. Sono le aree storicamente utilizzate per l'agricoltura e dismesse in epoca recente o più lontana, ma che comunque recano tracce evidenti dell'originario uso agricolo. Le aree potranno essere rimesse a coltura, con possibilità di pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazioni o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo nulla osta dell'Ente di gestione sulla tipologia da adottare. Sulle aree recuperate alla coltura agricola, oltre alle norme generali di zona D, potranno essere messe in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme tecniche dall'articolo 60.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 63
Sottozona D8 - Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici

1. Sono le aree e i manufatti destinati a funzioni di servizio di interesse collettivo, di iniziativa pubblica o privata o a rilevanti attività produttive e ad impianti tecnologici. Oltre a quanto previsto dalle norme generali, compatibilmente con la normativa paesaggistica vigente e con le finalità istitutive e gestionali dell'area naturale protetta, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
 - le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela paesaggistica, potranno essere realizzate all'interno delle perimetrazioni della Zona D. Ai fini del calcolo della volumetria consentita potranno essere assommati i volumi afferenti alle aree limitrofe confinanti, anche site al di fuori della Zona D, con un volume massimo di mc 1800, e un numero massimo di 3 piani fuori terra;
 - saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di incremento dei volumi una tantum per sole esigenze di necessità e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente;
 - potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività in atto, purché compatibili e migliorative della qualità dell'ambiente e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente;
 - potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, ristrutturazione degli impianti e delle infrastrutture presenti;
 - le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela paesaggistica dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - tipologia improntata alla massima semplicità, secondo i caratteri delle architetture tradizionali, con murature in pietrame locale a faccia vista o intonacate con intonaco civile e tinte della gamma delle terre, copertura a falde con manto in coppi, oggetti in legno, porte e infissi in legno o in altri materiali purché verniciati nei colori della gamma delle terre scure, con esclusione di alluminio anodizzato color oro.
2. Le aree per servizi ricettivi e gli impianti a fune dismessi indicate nelle Tav.24 a, b "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)" e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10:000)" con il simbolo D8*1 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella scheda V.12 - "Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8*1" nelle "Schede descrittive delle azioni di Piano", in funzione di proposte di recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, degli impianti di risalita e delle strutture per servizi turistici e ricettività esistenti, finalizzati anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste

dalle leggi vigenti in materia di VIA, VAS, VI e compatibilità paesistica.

3. Le aree per attività produttive dismesse indicate nelle Tav.24 a, b e Tav. 25 a, b, c, d “Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)” e Tav. 25 a, b, c, d “Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10:000)” con il simbolo D8*2 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella scheda V.13-“Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8*2” nelle “Schede descrittive delle azioni di Piano”, in funzione di proposte di recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, sistemazione e recupero delle aree limitrofe, finalizzate anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di VIA, VAS, VI e compatibilità paesistica.
4. Le aree e gli impianti di telecomunicazione indicate nelle Tav.24 a, b e Tav. 25 a, b, c, d “Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)” e Tav. 25 a, b, c, d “Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10:000)” con il simbolo D8*3, potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella scheda V 14 – “Recupero e riqualificazione ambientale degli impianti di telecomunicazione di Monte Gennaro” nelle “Schede descrittive delle azioni di Piano”, in funzione di proposte di delocalizzazione, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, rinnovo adeguamento o sostituzione degli impianti esistenti, finalizzati in via prioritaria al contenimento del possibile inquinamento elettromagnetico nei confronti delle strutture ricettive contigue e dei centri abitati vicini, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente e ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di VIA, VAS, VI e compatibilità paesistica. Lo studio che dovrà essere promosso dagli enti territoriali e locali interessati dovrà indicare il sito ottimale di rilocalizzazione degli impianti, da individuare all'interno del perimetro dell'area D8*3, limitandone al massimo il numero, l'estensione, e dovrà altresì indicare le modalità di realizzazione e gestione degli impianti le modalità di concessione o diritto d'uso degli stessi a privati. Alla luce dei vincoli insistenti sul sito, dell'interesse pubblico rivestito dal servizio a cui gli impianti sono destinati, e delle problematiche connesse, la realizzazione di quanto previsto dovrà essere attuata dagli enti locali interessati e/o dagli enti territoriali sovracomunali, Parco regionale naturale dei Monti Lucretili o la Regione Lazio, e per l'attuazione delle previsioni del presente comma potranno essere esercitati i poteri di cui all'articolo 87 delle presenti norme da parte degli enti indicati.
5. Vengono classificate in Zona D8 e indicate con apposita simbologia nella Tav. 24 a, b “Carta della Zonizzazione e del perimetro definitivo (1:15.000)” tutte le aree e strutture localizzate destinate ad impianti tecnologici attinenti a servizi a rete o a servizi di interesse collettivo, quali depuratori, opere di presa o serbatoi di reti idriche o fognarie, centraline di reti elettriche, centri di raccolta o stoccaggio rifiuti, serbatoi di gas o altri combustibili per reti di servizio pubbliche o altri impianti simili, nonché all'interno del comune di San Polo dei Cavalieri, indicati con apposita simbologia, il campo sportivo e il castagneto. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all'utilizzo cui sono destinati, oltre a quanto previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti norme tecniche previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
6. Vengono classificate in Zona D8 e indicate con apposita simbologia nella Tav.18 “Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000)” tutte le strutture di servizio e fruizione, quali camping e aree di sosta temporanea, aree attrezzate, rifugi, musei, centri visite, centri di educazione ambientale. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all'utilizzo cui sono destinati, oltre a quanto previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti Norme Tecniche previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
7. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Fruizione e progetti

Art 64

Infrastrutture e servizi dell'area naturale protetta

1. Sono costituite dal sistema della viabilità carrabile, ciclabile pedonale ed equestre, dai sentieri e percorsi di visita, e da tutte le strutture di servizio e di fruizione minime o localizzate necessarie alla gestione dall'Ente di gestione e al suo uso turistico. All'inizio dei tracciati, o dove necessario, dovranno essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Per i sentieri escursionistici e i sentieri-natura e per tutti gli altri percorsi, i tracciati dovranno essere segnalati con sistemi standardizzati a minimo impatto, come anche per le altre attrezzature previste, aree didattiche e attrezzate, Porte del parco naturale, punti panoramici e punti di interpretazione del paesaggio, la cui realizzazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, costruttive concordate dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta con le competenti strutture dell'assessorato ambiente della Regione.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 65

Porte del Parco

1. Si tratta di attrezzature ridotte, ricavate in prossimità della viabilità esistente, in aree libere di modesta estensione. Queste attrezzature debbono essere prioritariamente realizzate nella Zona D. Potranno comprendere oltre alle attrezzature didattiche e informative necessarie, realizzate secondo un progetto unitario, una congrua area di sosta per le automobili in modo da non intralciare la circolazione ordinaria, sufficiente per un massimo di 8 autovetture o due autobus. Le aree dovranno essere definite con progetto di dettaglio che dovrà fissare le modalità di realizzazione delle strutture e l'estensione delle aree, che comunque non dovranno superare le seguenti dimensioni in superficie:
S max: 500 mq.S min: 100 mq.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 66

Musei e centri visita

1. Queste strutture debbono essere prioritariamente realizzate in Zona D ed eventualmente anche in Zona C, con esclusione della Zona B, utilizzando i fabbricati esistenti, recuperati o ristrutturati a tale scopo. Saranno pertanto consentite tutte le opere necessarie all'adeguamento igienico funzionale e di sicurezza e accessibilità necessarie per la nuova destinazione, ivi comprese modifiche alla distribuzione interna e alle aperture.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 67
Aree didattiche e aree attrezzate

1. Queste aree, realizzabili solo dall'Ente gestore e/o altri Enti pubblici previo nulla osta dell'Ente gestore, pur avendo finalità diverse, vengono regolate dalla stessa normativa, in quanto si tratta di strutture simili per tipo di attrezzature ed estensione. Potranno essere realizzate in tutte le aree idonee, con esclusione delle Zone A e B e privilegiando la connessione con altri progetti generali o localizzati di fruizione. Per queste strutture, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto previa verifica di compatibilità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente. Le aree dovranno essere di limitata estensione, ricavate in radure naturali e luoghi adatti che non richiedono modifiche di nessun tipo né al terreno né alla vegetazione, né alla viabilità di collegamento.
2. Oltre alle attrezzature informative e didattiche e a quelle per la sosta, potranno essere previsti, nel caso di aree attrezzate situate in prossimità di viabilità carrabile a libera percorrenza e accessibili senza opere o modifiche, un massimo di 4 posti per parcheggio di automobili, realizzati con pavimentazione in terreno naturale o stabilizzato, erba, ghiaia o in legno. Le aree così localizzate dovranno essere accessibili a portatori di handicap e dotate delle attrezzature necessarie.
3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle aree didattiche e delle aree attrezzate che non sono in gestione dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 68
Accessibilità

1. Tutta la rete della viabilità interna potrà essere utilizzata per la visita dell'area naturale protetta e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati. L'Ente gestore dell'area naturale protetta non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle aree didattiche e delle aree attrezzate che non sono in gestione dell'Ente di gestione. Per i tracciati a traffico regolamentato l'Amministrazione dell'area naturale protetta potrà decidere l'imposizione di una tariffa di accesso, o limitare il numero di accessi in determinati periodi. L'Ente gestore dell'area naturale protetta nel caso di documentate esigenze di tutela ambientale, potrà comunque provvedere direttamente e previa richiesta ai soggetti competenti ad interdire l'accesso della viabilità interna e dei percorsi escursionistici per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze e, comunque, con accessibilità per mezzi e persone deputate alle attività di controllo e soccorso del territorio e per mezzi e persone che devono svolgere documentate e indifferibili attività agro-silvo-pastorali.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 69
Campeggi e aree di sosta temporanea

1. Oltre a quelli individuati nella Tav.18 "Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1:25.000)" saranno consentiti nuovi Campeggi e Aree Sosta Temporanea secondo i requisiti di cui alla l.r. 13/2007 e Regolamento regionale 18/2008 nelle aree che saranno individuate in considerazione di quanto prescritto nelle "Schede descrittive delle azioni di Piano" nell'azione V.10-"Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco" e che dovranno essere reperite all'interno delle Zone D1, D2, D5 per i Campeggi, e delle Zone D1, D2, D5, C2 per le sole Aree di Sosta Temporanea, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Ente di gestione. Nelle aree classificate quali campeggi potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività compatibili con la conservazione di habitat e specie. Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, adeguamento a normative, degli impianti e delle infrastrutture

presenti compatibili con la conservazione di habitat e specie. Nelle aree classificate Aree di sosta temporanea potranno essere realizzate le sole opere necessarie alla recinzione e delimitazione dell'area, messa in opera di attrezzature leggere per la sosta o lo svago, pavimentazioni in legno o altri materiali naturali o terreni naturali compattati, delimitazione delle aree di sosta con sistemi e materiali naturali, cartellonistica didattica e illustrativa. Le Aree di sosta temporanea non potranno ospitare un numero di camper o mezzi simili maggiore di 5 e un numero di tende maggiore di 15.

2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 70 Parceggi

1. Per queste strutture pubbliche realizzate dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta e/o da Enti territoriali competenti e/o da privati, ed in tutti i casi previo nulla osta dell'Ente di gestione, localizzate indicativamente nella Tav.18 "Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000)" con apposita simbologia, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto e previo SIP. In queste aree potranno essere realizzate le sole opere necessarie alle finalità di fruizione, secondo quanto previsto al presente Titolo V.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 71 Sentieri natura e sentieri escursionistici

1. Tutta la rete della viabilità interna e i sentieri esistenti possono essere utilizzati per la visita dell'area naturale protetta e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati. Possono essere realizzate dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta o da altri Enti o soggetti da esso autorizzati tutte le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua, e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili, o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente. Nessun intervento è possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria strettamente indispensabile e solo su competenza dell'Ente di gestione, sui tracciati compresi nelle Zone A. L'Ente di gestione nel caso di documentate esigenze di tutela ambientale, potrà comunque provvedere direttamente e previa richiesta ai soggetti competenti ad interdire l'accesso dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze e, comunque, con accessibilità per mezzi e persone deputate alle attività di controllo e soccorso del territorio e per persone che devono svolgere documentate e indifferibili attività agro-silvo-pastorali.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 72 Superamento delle barriere architettoniche

1. Al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni da parte di tutti i cittadini, per gli spazi, le attrezzature e gli edifici pubblici già utilizzati o preordinati alla prestazione di servizi (aree e strutture polifunzionali, didattiche, di sosta, informative, ecc.), ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) deve essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 73 Progetti

1. Nel territorio dell'area naturale protetta, oltre a quanto consentito dalle presenti Norme Tecniche e dagli strumenti di tutela vigenti, e fatte salve l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari, sono consentiti, previa verifica di conformità con la normativa di piano, nonché con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente e previo nulla osta dell'Ente di gestione da rilasciare sul progetto definitivo, tutti gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione delle azioni di Piano, secondo i criteri, modalità e contenuti specifici indicati nell'elaborato "Schede descrittive delle azioni di Piano", che costituiscono parte integrante delle presenti Norme. Le suddette azioni contenute nell'elaborato "Schede descrittive delle azioni di Piano" sono di seguito elencate:
 - III.4 – Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani
 - III.11- Attuazione delle previsioni dei P.G.A.F.
 - V.3 Itinerari delle alte vie
 - V.4 Il Parco dei bambini "Voglio essere un fiore"
 - V.5 Un Parco per tutti
 - V.6 Le Porte del Parco
 - V.7 Riqualficazione dei rifugi montani
 - V.10 Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco
 - V.11 Copertura *wi-fi* dell'area Parco
 - V.12 Recupero e riqualficazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8*1
 - V.13 Recupero e riqualficazione ambientale delle strutture produttive e del sito dellevecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8*2
 - V.14 Recupero e riqualficazione e delocalizzazione delle aree e degli impianti ditelecomunicazione siti nel Comune di Palombara nell'area di Monte Gennaro D8*3
2. I siti e i tracciati già individuati sono indicati nella Tav. 26 a, b "Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1: 15.000)". Ulteriori localizzazioni saranno individuate in sede di progettazione esecutiva secondo i criteri di cui alle Schede descrittive delle azioni di Piano.
3. Le eventuali precisazioni delle Schede descrittive delle azioni di Piano, necessarie alla più esatta definizione degli interventi da realizzare sono approvate dalla Giunta regionale, sentita lacommissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali precisazioni non costituiscono variazioni di Piano, da adottare e approvare ai sensi all'articolo 26, comma 5 bis, della l.r. 29/1997, ma ne rappresentano un riferimento interpretativo.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
5. L'Ente di gestione attua le previsioni e gli indirizzi del Piano secondo i contenuti delle Schede descrittive delle azioni di Piano, che hanno valore programmatico e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, e individuano, per ambiti o per tipologie, le attività e/o gli interventi, sia pubblici sia privati, consentiti perché valutati compatibili con i regimi di tutela, e lerelative modalità di realizzazione, anche con precisazione ed integrazione della presente normativa.

CAPO II

Quadro di riferimento normativo istituzionale. Rapporti con gli altri strumenti di programmazione. Declaratoria dei confini

Art. 74

Convenzioni internazionali di riferimento

- Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna
- Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale
- Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del mare Mediterraneo
- Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa
- Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie
- Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse naturali sul cambiamento climatico e sulla desertificazione
- Convenzione Europea del paesaggio (2000)

Art. 75

Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000

- Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE "La gestione dei siti della Rete Natura 2000" a cura della Commissione Europea (DGXI)
- "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura
- "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura
- "Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS" a cura della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente, Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile
- "Criteri di classificazione degli habitat" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio
– Servizio Conservazione Natura

Art. 76

Disposizioni statali

- legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche
- d.p.r. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
- decreto ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati A e B al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
- decreto ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
- decreto 3 settembre 2002 del Ministero ambiente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"
- d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

Art. 77

Disposizioni regionali

- legge regionale 11 settembre 1989, n. 56 (Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi)
- deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146 (Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000)
- legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche
- legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche
- legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche
- legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna)
- legge regionale 1° settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia)
- legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio)
- legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)
- deliberazione della Giunta regionale 11746/1993 (Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali)
- deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146 (Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000")
- deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1103 (Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPZ (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione degli ecosistemi naturali» (Docup Obiettivo 2 2000-2006) - punto 1.4
- deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)
- deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 (Piano territoriale paesaggistico regionale - PTPR), pubblicato sul BUR 10 giugno 2021, n. 56, supplemento ordinario n. 2.

Art. 78

Ulteriori disposizioni

1. Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e compongono il quadro di riferimento all'interno del quale si va ad inserire il Piano dell'area naturale protetta.
 - deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2006, n. 534 (Definizione degli interventi non soggetti all'approcedura di Valutazione di Incidenza)
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche
 - regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali")
 - regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 <<Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo>> e successive modifiche)
 - decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE)

- deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 (Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni)
- legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche
- decreto ministeriale 22 aprile 2004 (Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792 recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche
- legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche
- legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n. 1727 (Reg. (CE) n. 1257 Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, per "consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio". Approvazione)
- decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE)
- deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2000, n. 2546 (Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex articolo 10 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1838)
- legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche
- decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili)
- legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27 (Adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa" alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni)
- deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1999, n. 378 (Adeguamento del Programma regionale agroambientale – attuativo del Reg. CEE 2078/92 e del Reg. CE 746/96, al quadro normativo generale di cui al D.M. 27 marzo 1998, n. 159, relativo a norma di attuazione in materia di controlli di sanzioni)
- legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica)
- legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche
- legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica)
- legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
- delibera di Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340 (Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio)
- legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992)
- legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e

forestale)

- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche
- legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche
- legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche
- legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane)
- deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 1991, n. 4972 (Legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13. Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme tecniche per la costruzione di piste ciclabili)
- legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche
- legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)
- legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79 (Testo Unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1)
- legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche
- legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea)
- regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici e successive modifiche)
- legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751)
- regio-decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Art. 79

Rapporti con il Piano di bacino

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di bacino distrettuale vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4, del d. lgs. 152/2006. In caso di contrasto con le prescrizioni del presente Piano, si applicano le più restrittive.
2. I piani e i progetti per l'attuazione di attività e interventi previsti nelle zone dell'area naturale protetta, soggette a rischio idrogeologico, sono sottoposti a nulla osta preventivo da parte dell'Ente di gestione e devono essere predisposti e approvati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente strumento di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Art. 80

Accesso alle informazioni

1. In attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede, d'intesa con la Regione, a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente suscettibili di danni alla

conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli *habitat*, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

Art 81

Rapporti con la pianificazione paesaggistica

1. I rapporti tra il Piano dell'area naturale protetta e la pianificazione paesistica sono disciplinati dalla l.r. 24/1998 e dalla l.r. 29/1997, ai sensi e fermo restando quanto disposto dalla l. 394/1991, dal d.lgs. 42/2004 e quanto previsto dal PTPR. In caso di contrasto tra il Piano dell'area naturale protetta e la disciplina di pianificazione paesistica prevalgono le prescrizioni più restrittive.

Art. 82

Programma pluriennale di promozione economica e sociale

1. Con il Programma pluriennale di promozione economica e sociale, disciplinato dall'articolo 30 della l.r. 29/1997, l'Ente di gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta e coerentemente con i contenuti del Piano e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e promuovere il godimento dei beni dell'area naturale protetta.

Art. 83

Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali

1. Per tutto il resto del territorio comunale si raccomanda un coerente dimensionamento e attuazione delle zone residenziali, l'utilizzo di tipologie edilizie consone ai caratteri dell'architettura locale, la realizzazione e previsione di spazi per strutture e attrezzature di uso pubblico (quali parcheggi, verde pubblico, servizi sociali e culturali, attrezzature sportive e ricreative) ben dimensionati e localizzati anche in funzione del loro possibile ruolo di integrazione e supporto all'area naturale protetta e alle sue attrezzature. Gli stessi criteri si raccomandano nella previsione di eventuali zone o strutture turistiche o ricettive, con la preferenza per attrezzature per il turismo sociale e la residenza collettiva. Particolare cura dovrà essere rivolta al recupero del patrimonio edilizio storico e a misure atte a promuovere l'utilizzo di questo e di quello di recente edificazione, anche futura, per scopi ricettivi.

Art. 84

Procedure di approvazione del Piano

1. Le procedure di approvazione del Piano dell'area naturale protetta e i termini della sua entrata in vigore vengono indicate dall'articolo 26 della l.r. 29/1997. Ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 5 bis, della l.r. 29/1997, il Piano dell'area naturale protetta, approvato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati ed è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla l.r. 29/1997.

Art. 85

Poteri di deroga

1. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza, verificata la conformità con le norme dettate dalla disciplina paesaggistica vigente e previo parere della commissione consiliare competente, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle

Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 86 **Declaratoria dei confini**

1. La perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta dei Monti Lucretili è così identificata e riportata sulla cartografia regionale C.T.R. scala 1: 10.000.
2. La seguente descrizione dei confini dell'area naturale protetta procede in senso antiorario interessando, in successione, i territori comunali di: Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Marcellina, ancora San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Orvinio, Scandriglia, Poggio Moiano, ancora Scandriglia, Montorio Romano, Monte Flavio, Moricone ed ancora Palombara Sabina. A partire da SP 636, km 19.200, all'incrocio con la Strada del Palazzetto nel territorio del comune di Palombara Sabina, (E. 315574 N. 4658672 UTM WGS84), l'area del Parco è delimitata, come di seguito indicato, da:
 - SP 636, direzione Marcellina, fino al km 20.800 dove inizia il confine comunale di San Polo dei Cav., prosegue, poi, fino al bivio con la SP 30 a; (Via Roma) dove inizia il confine comunale di Marcellina
 - SP 30 a, (Via Roma) fino all'incrocio con Via Gramsci;
 - Via Antonio Gramsci, fino a poco prima del cimitero (F.1, p. 165), risale lungo la p. 46, 47, 150, 39, 155, 33, 41, 48, 53 (ec. Agricoltura esclusa), taglia la p. 54 e 63, risale verso via della Peschiera, piega a dx in direzione Via Montesano, segue la strada fino a costeggiare in parte F. 3 p 154, taglia F. 3 p. 252, 251, piega attraversando la p. 251 in direzione Via dei Mandorli, gira a sx su Via dei Mandorli, costeggia F. 3 p. 405, taglia 501, 502, 160, 161, costeggia 230, fino ad incrociare Via Monte Grappa;
 - piega in direzione nord, tagliando F. 3 p. 512, 131, devia in direzione nord-est fino ad incrociare Via Antonio Gramsci, taglia F. 3 p. 415, 416, 417, incrocia e segue girando a sx Via Generale Cantore, entra e taglia diagonalmente F. 2 p. 120, segue in parte F2 p. 83, piega in direzione sud-est fino ad incrociare via Francesco Baracca, taglia in direzione sud F. 5 p. 13, 692, 36, devia verso via G. Matteotti, poi segue F. 5 p. 57, 529, 530, 498, 499, 500, 501, piega in direzione sud tagliando p. 67, 354, 88, 89, 90, 698, 94, costeggia 154, 650, 652, 656 (in parte), attraversa 651, piega a dx fino al bivio di via Monte Gennaro;
 - segue via Monte Gennaro, prosegue su Strada della Crognale, costeggia F. 17 p. 368, 2 (escludendola), attraversa via Monte S. Gabriele, taglia F. 5 p. 269, 378, 379, 380, 716, costeggia 295 (escludendola), taglia 296, 493, 323, 324, 483, incrocia e segue in direzione sud Via San Polo dei Cavalieri, taglia F. 17 p. 43 ed incrocia Via Monte S. Gabriele seguendola per un breve tratto in direzione sud, taglia F. 17 p. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 202, piega a dx attraversando F. 17 p. 203, fino ad incontrare SP 33b Via San Polo dei Cavalieri;
 - prosegue sulla strada della Madonna taglia a sud fino ad incontrare la SP 33 b che il perimetro segue fino al limite F. 19 P. 268 del Comune di San Polo dei Cav.;
 - Limiti particelle catastali F. 19 P. 268, 82, 83 e 84 seguendone il perimetro fino alla strada vicinale Fonte Vecchia-La Guardia e scendendo fino a F. 20 P. 64, 50, 66, 67, 68, fino alla mulattiera che torna sulla SP San Polo-Monte Morra;
 - SP. San Polo-Monte Morra, fino all'incrocio della strada Comunale del Fallo e si prosegue per il limite della particella F. 20 P. 96, fino ad incrociare il Fosso della Rosciardona e si scende fino ad incrociare la Strada Comunale San Polo-Vicovaro;
 - Strada Comunale San Polo-Vicovaro fino al limite comunale di Vicovaro e si continua fino all'incrocio aSx con la mulattiera denominata St. Comunale Vicovaro San Polo, che confina con la Particella F. 15 P. 61;
 - Mulattiera denominata St. Comunale Vicovaro San Polo fino all'incrocio SR 5 Tiburtina;
 - Via Tiburtina a Sx, raggiungendo il limite nel Comune di Vicovaro particella F. 8 P. 85, 59, 61, 33, 326,

fino incrocio con la strada comunale della Madonnella;

- Si prosegue su detta strada fino ad incrociare la stradina che costeggia il Fosso del Fontanile;
- Stradina che costeggia il Fosso del Fontanile fino al limite F. 9 P. 87 e si prosegue con limiti F. 9 P. 87, 67, 68, poi si riprende il Fosso del Fontanile seguendolo in salita, fino al limite della F. 11 P. 2;
- Strada di Via San Vito all'altezza del Fontanile che risale per la massima pendenza;
- Strada di Via San Vito dal Fontanile si svolta a Sx, fino ad incrociare la strada a Sx che sale in direzione di Colle Ara delle Micelle;
- Strada a Sx che sale in direzione di Colle Ara delle Micelle, fino al limite F. 10 P. 95 seguendone il perimetro verso monte per poi riprendere la stessa strada;
- Strada si torna verso Sud per 20 mt e si divide F.10 P. 232, fino al limite F. 10 P. 64;
- Perimetro F. 10 P. 64, verso sud, fino ad incrociare il Fosso di Ponte Martino;
- Fosso di Ponte Martino fino ad incrociare la strada Via di Colle Rosso;
- Via di Colle Rosso, svoltando a Sx fino al limite F. 10 P. 420 (ex 171), 198, 127, 200;
- Limite F. 12 P. 23, 25, 26, 349, 39, 38, ritornando sulla strada Via di Colle Rosso;
- Strada Via di Colle Rosso verso sud al limite F. 12 P. 65 seguendone il perimetro, e a seguire F. 12 P. 64, 633, 901, 900, 899, 39, 349, 27, 17, 15, 4, 3, fino ad incrociare il Fosso delle Vallocchie;
- Fosso delle Vallocchie, fino al limite F. 4 P. 297 si traversa la stradina fino al limite F. 4 P. 284;
- Perimetro F. 4 P. 284 fino a incrociare F. 4 P. 282 e seguendone il perimetro si raggiunge la SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese, si prosegue a Sx in direzione del Comune di Licenza, superando sempre sulla strada il confine comunale di Vicovaro-Roccagiovine (Km 38.100 c.a.);
- SR 314 Via Licinese fino al confine comunale di Roccagiovine-Licenza Km (35.900 c.a.);
- SR 314 Via Licinese fino al limite F. 9 P. 133 del Comune di Licenza (Km 33.000 c.a.);
- Perimetro verso monte F. 9 P. 133, fino ad incrociare la Via Giacomo Matteotti;
- Via Giacomo Matteotti fino a limite F. 9 P. 116, 1020, ancora 116, 55, 1033 fino ad incrociare la SP34/b per Civitella di Licenza;
- SP34/b a dx. in discesa direzione Licenza, fino a F. 5 P. 316, proseguendo verso monte sulla mulattiera che la costeggia fino a F. 5 P. 310 e a seguire 379, 378, 306, 299, 368, 289, da quest'ultima si torna per la massima pendenza sulla Strada SR 314 Via Licinese;
- Strada SR 314 Via Licinese a Dx. in discesa, direzione del centro urbano di Licenza, fino al limite F. 9 P. 419 e segue 1392, 107, fino ad incrociare la strada Vicinale di Caucchio che scende al Fosso del Rio;
- Mulattiera che costeggia perimetro F. 9 P. 127, si continua sulla stessa mulattiera fino a incrociare F. 9 P. 550 seguendo il perimetro della F. 9 P. 1152, al limitare degli edifici del centro storico si prosegue sul perimetro della F. 9 P. 221, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 305, 924, 1429, 313, 1328, 319, 329 fino ad incrociare la stradina che costeggia F. 9 P. 348, 563, 347, 346, 1348, 1199, 1198, 1196, fino a giungere all'incrocio con la strada Via dei Tre Ulive;
- Strada Via dei Tre Ulive in discesa fino all'incrocio a Sx. della Strada Comunale di Colle Franco;
- Strada Comunale di Colle Franco, fino all'incrocio delle 4 strade su Colle Franco;
- Strada Vicinale di Pezza Casciola in discesa e si oltrepassa il Fosso Lama e si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere l'incrocio con la Strada Comunale di Collesprello;
- Strada Comunale di Collesprello, a Dx., fino a raggiungere il confine comunale del Comune di Mandela (quota 576 slm) dove si incrocia la Strada Comunale delle Serre che proviene dal Comune di Mandela;
- Confine del Comune di Licenza con il Comune di Mandela in direzione Nord-Est fino ad incrociare il Fosso Turana (o Duranna) dove si incrociano i confini Comunali di Mandela, Cineto e Percile;

- Confine Comunale di Percile e Cineto lungo il Fosso Turana in direzione Sud-Est;
- Confine Comunale di Percile e Cineto che passa per il Fosso Roscietta (o Fosso Roscelle) per proseguire sul Fosso delle Foche, seguendo il Fosso delle Faeta;
- Confine Comunale di Percile e Cineto fino a Fosso del Bicchieretto nella Valle Fontillo;
- Confine Comunale di Percile e Cineto, fino all'incrocio con i confini Comunali di Percile, Cineto, Vallinfreda sulla cresta Le Serre quota 1015 slm;
- Confine Provinciale e Comunale di Percile con Vallinfreda sulla Cimata delle Serre;
- Confine Comunale di Percile fino ad incrociare il confine Comunale di Orvinio sempre sulla cresta;
- Cresta che divide il confine Comunale di Percile e Orvinio, fino ad incrociare F. 18 P. 57, 55 del Comune di Orvinio;
- Fino ad incrociare il Confine Comunale di Percile - Orvinio con le Particelle F. 1 P. 12, 9, (divise dalla strada Comunale Cerviola che proviene dal comune di Percile);
- Si prosegue con il limite F. 17 P. 77, 92, 57, nel Comune di Orvinio, fino ad incrociare la strada SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese fino a incrocio con Strada Vicinale delle Petriane;
- Strada delle Petriane e si prosegue verso Sx, fino all'incrocio con la strada che scende sulla Sx che è anche il Sentiero n 308;
- Sentiero n 308 fino al limite F. 9 P. 112, 342, 343, 114, fino ad incrociare la SP. Scandriglia-Orvinio, si segue in salita a Dx in direzione del centro urbano di Orvinio;
- SP. Scandriglia-Orvinio fino al limite F. 10 P. 58, 59, 60, fino ad incrociare la SR 314 Via Licinese, lungo la quale si prosegue in direzione del Comune di Poggio Moiano;
- SR 314 Via Licinese fino al confine comunale del Comune di Pozzaglia Sabino, c.a. Km 18.100;
- Mulattiera che divide il confine dei Comuni di Orvinio- Pozzaglia Sabino e si prosegue fino all'incrocio del Fosso delle Lauriere con il Fosso del fontanile che corrisponde al confine dei comini di Orvinio – Pozzaglia Sabino – Scandriglia;
- Confini Comunali di Scandriglia e Pozzaglia Sabino, fino ad incrociare il confine Comunale di Poggio Moiano, e seguendolo fino ad incrociare SR 314 Via Licinese, che si segue in direzione del centro urbano di Poggio Moiano;
- Fino ad incrociare la strada che scende e costeggia la particella F. 19 P. 266, 384, riprendendo sulla particella 462 escludendo i fabbricati fino a rincrociare la SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese, fino ad incrociare al Km 10.000 a Sx la strada Vicinale, si prosegue per la stessa fino ad incrociare la strada di Fonte Castello a Sx si guarda il Fosso della Mola e si raggiunge la Fonte Castello;
- Si prosegue sulla stradina a Dx fino al limite F. 23 P. 187 fino ad incrociare la stradina a monte della Fonte Castello, si prosegue lungo il confine F. 24 P. 81, 46, 73, 63, 119, 94, fino all'incrocio con la stradina che costeggia F. 24 P. 96, 70, 59, 92, 91, si segue la stradina fino ad incrociare la strada Vicinale;
- Si prosegue sulla Sx della strada Vicinale fino al limite F. 24 P. 19, 86, 49, 83, fino ad incrociare la strada Vicinale si prosegue a Sx per la stessa;
- Limite Comunale di Scandriglia, seguendolo verso Sx. fino al limite F. 16 P. 167, del Comune di Scandriglia si segue il perimetro F. 16 P. 103, 134, 238, attraversando la strada Vicinale dei Cartari che proviene dal fontanile Costa Sole;
- Limite F. 16 P. 81, 213, fino ad incrociare la strada che proviene da fontanile Costa Sole, seguendo a Sx. la stessa strada in direzione di Fonte Rocca Solana;
- Strada Vicinale dei Cartari fino alla fonte Rocca Solana sita sulla strada Vicinale Passo dei Ladroni;
- Strada Vicinale Passo dei Ladroni fino ad incrociare la strada Comunale di Passo Corese-

Orvinio;

- Strada Comunale di Passo Corese-Orvinio fino ad incrociare la strada Vicinale San Salvatore, si prosegue all'incrocio a Dx. in discesa, per la stessa fin ad incrociare la strada Vicinale Scandriglia-Passo S. Salvatore;
- Strada Vicinale Scandriglia-Passo S. Salvatore, (Sentiero 310), in discesa, fino ad incrociare il fosso del Corvelluccio
- superato il fosso del Corvelluccio taglia in direzione ovest fino allo spigolo della particella 209, costeggia e comprende le particelle 257-207-202-201-200-189-188-176-310 fino all'incrocio con la SP Scandriglia-Orvinio;
- SP. Scandriglia-Orvinio in discesa a Dx in direzione dell'abitato di Scandriglia, per circa 300 mt. fino al limite F. 33 P. 215;
- Perimetro della suddetta particella, fino ad incrociare la strada Vicinale Cerecella, percorrendo la stessa fino all'incrocio con strada Vicinale di Corvelluccio;
- Strada Vicinale di Corvelluccio fino ad incrociare la Strada SP. Scandriglia-Orvinio, si prosegue a Dx in discesa;
- Strada SP. Scandriglia-Orvinio fino ad incrociare sulla Sx. la strada Comunale che conduce a San Nicola al limite F. 32 P. 111;
- Strada Comunale che conduce a San Nicola a Sx. salendo, fino ad incrociare dopo circa 50 mt. la strada che proviene dal centro urbano;
- Strada, fino al limite F. 32 P. 95, e seguendone il perimetro, che delimita ed esclude gli edifici del Comune di Scandriglia;
- Limite F. 32 P. 62, fino a incrocio con Strada Vicinale Macinello-S. Barbara;
- Strada Vicinale Macinello-S. Barbara in direzione Montorio Romano, fino al limite F. 31 P. 452 e si prosegue sul perimetro F. 31 P. 451, 450, 326, 164, 469, fino ad incrociare la strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano;
- Strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano fino ad incrociare il limite di provincia fra Rieti e Roma, si prosegue fino ad incrociare la strada Vicinale S. Barbara n° 2 nel Comune di Montorio Romano, che proviene dalla chiesa di S. Barbara;
- Strada Vicinale S. Barbara n° 2 che costeggia la particella F. 5 P. 94 fino ad incrociare sulla Sx. la strada Vicinale S. Barbara n° 1;
- Strada Vicinale S. Barbara n°1 fino ad incrociare la strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano, si prosegue a Dx. in direzione del comune Montorio Romano;
- Limite F. 5 P. 101 del comune Montorio Romano e si prosegue sul perimetro delle Particelle F. 5 F. 138, 139, 140, fino ad incrociare la strada Comunale Prato dell'Albero;
- Strada Comunale Prato dell'Albero a Sx. in salita, fino ad incrociare la strada comunale di Licineto;
- Strada comunale di Licineto a Sx. in salita, fino ad incrociare l'ingresso (cancello) delle sorgenti alte delle Capore e poi si prosegue fino alla cabina idrica del comune di Monteflavio;
- Confine Comunale di Montorio Romano-Monteflavio, verso monte, fino a raggiungere Colle Ara del Crognale lungo perimetro F. 7 P. 18, 19, 24, 26, 4, 3, 2, 9 (parte), 5, del Comune di Monteflavio, fino all'incrocio di Passo della Croce;
- Strada della Crocetta a Dx., in discesa, fino al centro urbano di Monteflavio, limite F. 12 P. 49, 151, 61, 65, 142, 146, 85, 89, 90, 92, 100, 101, 105, 109 (parte), F. 16 p. 1 (parte) al limite del fabbricato esistente, 105, 107 (parte), F. 15 p. 56, 120 fino al bordo vegetato, 495 (parte), 494 (parte, includendo piccoli annessi), culmine p. 492, 491, 490, 489, 54, 367, 366, 53, 526, 51, 49, 48, costeggia la strada per fonte fino alla stessa fonte lasciandola all'esterno, p. 153, e di qui in su lungo la strada fino alla p. 195, 194, 193, 190, 188, 187, F. 10 p. 278, scende lungo il perimetro dei campi sportivi, fino alla p. 274, taglia la 259 fino alla 328, 257, 228, 229, 230, segue la strada fino alla 190 e 191, fino all'incrocio con la Via Provinciale;

- Via Provinciale in discesa, fino ad incrociare a Sx. la Strada Comunale di S. Martino;
- Strada Comunale di S. Martino, fino al limite F. 15 P. 138, si segue il perimetro F. 15 P. 137, 136, 420, 191, 190,186, fino ad incrociare il Fosso del Piano Pagine;
- Fosso del Piano Pagine, si traversa la strada del Piano (Via Monte Gennaro), seguendo la stradina di fronte al limitare del confine comunale fra Monteflavio e Palombara S.;
- Confine comunale fra Monteflavio e Palombara fino ad incrociare F. 10 P. 282, 276, 153, 258, 222 e si prosegue fino ad incrociare la Strada Comunale Casa Nuvola, poi si traversa detta strada fino al limite
F. 10 P. 231, 236, 235 (parte) 234 (parte), 321 ed infine si incrocia la strada SP 29 A;
- SP 29A a Sx. in discesa, fino ad incrociare il Fosso Risecco nel Comune di Moricone, si segue a Sx. esi risale il fosso fino al limitare della vecchia cava ed escludendo tutta l'area di cava, si ritorna sulla strada Provinciale;
- Strada Provinciale in direzione dell'abitato di Moricone, dalla quale il perimetro prosegue percorrendo la SP 636 e si estende fino ad incontrare l'inizio del centro urbano di Palombara Sabina (escluso), dove il confine gira ad est escludendo il centro urbano, attraversando F. 50 P. 5-6 ed F. 32 P. 263-248-467-357-366-295-294-146, fino ad incrociare via di Castiglione;
- Prosegue su Via di Castiglione fino ad incrociare Strada del Vicolo Corto;
- Il perimetro si estende lungo la Strada del Vicolo Corto fino ad incrociare Via Alcide De Gasperi, prosegue su Via Alcide De Gasperi fino a F. 50 P. 484-415-513-515 (comprese), che costeggia e prosegue fino ad incrociare nuovamente Via Alcide De Gasperi (sud);
- Prosegue su Via Alcide De Gasperi fino ad incontrare F. 52 P. 453 e prosegue in direzione sud attraversando F. 52 P. 47-389-287-247-101-220-4-5-344, fino all'incrocio con la Strada del Grottino e proseguendo a Sx su Strada di Piedimonte;
- Il perimetro prosegue su Strada di Piedimonte fino ad incrociare la SP. 636 (il punto di partenza).

Per la corretta lettura della suddetta declaratoria si specifica quanto segue:

- le particelle nominate sono da considerarsi interne al perimetro del parco, e vengono sempre indicate con la doppia denominazione Foglio (F.) e Particella (P.);
- le particelle catastali che vengono attraversate dal perimetro sono da considerarsi per quota parte all'interno del parco;
- i toponimi nominati sono ricavati dai fogli catastali comunali, aggiornati c.a. 2001;
- qualora il confine corrisponda con le strade, si dovrà considerare coincidente con la cunetta a monte, escludendo la strada.



**REGIONE
LAZIO**
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE,
ALLE POLITICHE ABITATIVE E
ALL'AMBIENTE



PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI LUCRETILI

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI



REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Schede descrittive delle azioni di piano

Giugno 2017



Mandataria

Architetto **Marcello Mari**
Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 -
00154 Roma

Mandante



Mandante

Pagina volutamente bianca

INDICE

1	TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE	5
I.1	Interventi attivi per il mantenimento e il recupero dei territori di caccia dell'Aquila reale	5
I.2	Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d'acqua esistenti	5
I.3	Interventi attivi per la conservazione dell'ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>)	7
I.4	Interventi attivi per la conservazione della lepore italica (<i>Lepus corsicanus</i>)	8
I.5	Interventi attivi per il monitoraggio della popolazione di vacche ferali nel Parco	9
I.6	Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi	10
I.7	Riduzione del rischio di collisione con autoveicoli	10
I.8	Monitoraggio degli habitat Natura 2000 e aree Core AC46 e AC47	11
I.9	Monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico e di quelle alloctone	12
I.10	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse conservazionistico	13
I.11	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse gestionale e di specie alloctone	15
I.12	Studio sugli erbivori selvatici autoctoni del Parco	16
I.13	Studio di fattibilità per la reintroduzione della coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)	17
I.14	Studio di fattibilità per la reintroduzione della testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)	18
I.15	Monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali	18
2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	20
II.1	Mantenimento e/o recupero degli oliveti a terrazze e lunette	20
II.2	Mantenimento dei paesaggi a seminativi e orti a "Campi chiusi"	20
II.3	Mantenimento e valorizzazione del paesaggio dei piani carsici	21
II.4	Mantenimento e valorizzazione del paesaggio delle valli e dei borghi interni	22
3	MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI	23
III.1	Interventi a favore della coltivazione dell'olivo e dei fruttiferi locali	23
III.2	Potenziamento degli elementi di interesse ambientale dei sistemi agricoli	23
III.3	Incentivazione della creazione di reti e filiere attraverso regimi di qualità per la promozione dei prodotti e dei servizi locali	24
III.4	Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani	24
III.5	Sostegno alle aziende agropastorali per l'acquisizione della certificazione biologica	25
III.6	Promozione delle attività zootecniche nel Parco	26
III.7	Incentivazione della diversificazione delle aziende agro-pastorali verso i servizi turistici	26
III.8	Promozione delle produzioni tipiche	27
III.9	Promozione delle buone pratiche agricole	28
III.10	Recupero dei seminativi e delle superfici boschive nelle grandi proprietà private	29
III.11	Attuazione delle previsioni dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale	29
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI	32
IV.1	Interventi per la tutela e valorizzazione delle calcare, dei pozzi della neve, delle carbonaie, delle "capanne", degli stazzi e dei terrazzamenti in opera poligonale	32

IV.2 Interventi per la tutela e valorizzazione delle abbazie, chiese rurali, eremi e luoghi di culto e delle “città abbandonate”	32
5 SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA	34
V.1 Redazione di un piano di marketing territoriale	34
V.2 Promozione del volontariato ambientale e attivazione di progetti di servizio civile	35
V.3 Itinerari delle alte vie.....	36
V.4 Il Parco dei bambini “Voglio essere un fiore”	37
V.5 Un Parco per tutti.....	38
V.6 Le Porte del Parco.....	39
V.7 Riqualificazione dei rifugi montani	39
V.8 Assistenza alle imprese ricettive per il miglioramento degli standard di qualità.....	40
V.9 Sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa.....	40
V.10 Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco.....	41
V.11 Progetto di copertura Wi-Fi dell’area Parco.....	42
V.12 Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell’area di Monte Gennaro D8*1	43
V.13 Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8*2	44
V.14 Recupero e riqualificazione ambientale degli impianti di telecomunicazione di Monte Gennaro, Zona D8*3	45
6 IMMAGINE DEL PARCO, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE... ..	47
VI.1 Valorizzazione dei Centri Visita.....	47
VI.2 Rete museale/ecomuseo dei Monti Lucretili.....	47
VI.3 Attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali di conservazione della biodiversità	48
VI.4 Creazione di una rete di fattorie con il coinvolgimento degli agricoltori	48
VI.5 Programma di coinvolgimento delle Comunità locali nell’attuazione del Piano del Parco.....	49
VI.6 Programma di educazione ambientale nelle scuole del Parco	50

1 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

I.1 Interventi attivi per il mantenimento e il recupero dei territori di caccia dell'Aquila reale		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Pascoli degradati, invasi da specie arboree pioniere, presenti nell'area Parco	
Finalità	Miglioramento dello stato di conservazione degli habitat trofici di Aquila reale e Falco pellegrino, degli habitat riproduttivi di Succiacapre, Tottavilla e Averla piccola e degli habitat prioritari 6210* e 6220*	
Descrizione dell'azione	<p>Nel Parco la forte diminuzione delle attività pastorali nel corso degli ultimi decenni ha avuto effetti significativi soprattutto a carico dei prati-pascoli di origine secondaria, ascrivibili agli habitat di interesse comunitario 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)" e 6220* Percorsi sub steppicidi graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>. Tali ambienti costituiscono anche le principali aree di caccia dell'Aquila e del Falco pellegrino, nonché l'habitat riproduttivo di alcune specie ornitiche di interesse comunitario (Succiacapre, Tottavilla, Averla piccola) Attualmente queste praterie si trovano in condizioni di abbandono con presenza diffusa di fenomeni di incespugliamento, dovuti ai naturali processi di rimboschimento che si innescano in assenza di attività pascolive.</p> <p>Si tratta di habitat particolarmente ricchi in biodiversità che per essere salvaguardati necessitano, in assenza di un pascolamento estensivo regolare, di un'attenta gestione attiva da attuarsi tramite sfalci e decespugliamento.</p> <p>Per limitare il processo di espansione delle specie pioniere arboree/arbustive a scapito delle praterie secondarie, si prevede lo sfalcio e l'eliminazione degli arbusti invasivi con taglio od estirpazione rispettando i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione puntuale delle aree in cui realizzare gli interventi di sfalcio/decespugliamento. La localizzazione di questi interventi dovrà indicativamente riguardare formazioni a ginestra e a rovo delle fasce ecotonali, salvaguardando comunque il mantenimento di parte del mantello boschivo; - eliminazione degli arbusti, mantenendo eventuali "isole arbustive", al fine di favorire isole di rifugio faunistico per micro-mammiferi e avifauna. - utilizzo di macchine agricole di basso impatto sulla cortica erbosa; - obbligo di asportazione del materiale tagliato al fine di impedire l'ipertrofizzazione dei suoli favorendo in tal modo cenosi tipiche dei terreni ricchi di nitrati. - costante direzione lavori con controllo dei lavori sia sul piano agronomico che naturalistico. 	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero e superfici degli interventi realizzati	
Indicatori di risultato	Superfici di praterie secondarie recuperate	
Indicatori di impatto	Superficie degli habitat pratici di interesse comunitario (6210*, 6220*) e loro stato di conservazione globale; Aumento della vocazione faunistica per alcune specie di interesse comunitario (Aquila reale, Falco pellegrino, Tottavilla, Succiacapre, Averla piccola)	
Linee guida/ prescrizioni	L'intervento dovrà essere realizzato tra giugno e ottobre e ripetuto per due anni consecutivi, eliminando di volta in volta la vegetazione rimossa.	

I.2 Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d'acqua esistenti		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML.	
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; creazione di nuovi habitat di specie; salvaguardia degli habitat di specie e tutela dei nuclei residui di batracofauna, Incremento locale delle densità numeriche di specie di anfibi d'interesse comunitario e/o regionale. Restauro del patrimonio costituito dai fontanili e/o abbeveratoi e recupero di valori paesaggistici.	

Descrizione dell'azione	<p>Nel territorio del Parco si registra la presenza di numerosi punti d'acqua e fontanili isolati, spesso abbandonati, a volte utilizzati per l'abbeverata del bestiame, ed in molti casi utilizzati come siti riproduttivi da specie di anfibi di interesse conservazionistico (es. <i>Salamandrina perspicillata</i>, <i>Bombina pachypus</i>, <i>Triturus carnifex</i>).</p> <p>L'azione prevederà la regolamentazione degli interventi possibili, volti a limitare i fattori di criticità che insistono sugli habitat riproduttivi degli anfibi e ad aumentare il numero di siti idonei per la riproduzione e la presenza di anfibi nel Parco.</p> <p>Gli interventi potranno comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di nuovi fontanili; - la pulizia di fontanili-abbeveratoi dall'interramento e dalla vegetazione acquatica (non completamente) in periodi di assenza di adulti, uova e larve (novembre-febbraio); - il recupero delle sorgenti; - il ripristino della funzionalità idraulica di fontanili-abbeveratoi esistenti dismessi, il loro restauro architettonico o, ove possibile, la realizzazione di nuovi abbeveratoi, in corrispondenza di sorgenti già utilizzate dal bestiame, con modalità idonee a renderli fruibili per gli Anfibi (rampe di accesso e uscita, ecc.); - la realizzazione o la riqualificazione ambientale di pozze e invasi a valle degli stessi in zone di pluviometria mediante impermeabilizzazione con materiali naturali, quali argilla, terra rossa, ecc. e il ripristino della vegetazione naturale circostante, recintandone la parte destinata alla riproduzione degli Anfibi; - o la realizzazione di rampe di accesso alle vasche di fontanili e abbeveratoi utilizzabili dagli animali. - l'installazione di recinzioni per escludere l'accesso del bestiame in parte di fontanili e ambienti umidi, la cui presenza crea effetti dannosi al successo riproduttivo degli Anfibi; queste dovranno essere realizzate con reti da ovini a maglie larghe sollevate dal suolo di 10-15 cm. <p>Fontanili e abbeveratoi potranno contribuire anche alla fruibilità turistica del territorio e al mantenimento delle pratiche agro-pastorali tradizionali.</p>
Priorità dell'azione	Alta
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi progettati e realizzati e loro caratteristiche.
Indicatori di risultato	Incremento del numero e dell'estensione delle raccolte d'acqua idonee alla presenza e alla riproduzione degli anfibi nel Parco.
Indicatori di impatto	Miglioramento dello stato di conservazione degli anfibi di interesse comunitario nelle aree di intervento.
Linee guida/ prescrizioni	<p>Il restauro dei fontanili e degli abbeveratoi deve essere eseguito nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati. In caso di parziale ricostruzione devono essere utilizzati i materiali di recupero o materiali simili. In caso di manutenzione devono essere mantenuti i caratteri e le finiture originarie.</p> <p>È auspicabile che sia previsto un sistema di rilascio parziale di acque per creare a valle dei fontanili piccole pozze permanenti adatte a costituire ambiente vitale e di riproduzione per Anfibi o a costituire un punto di abbeveraggio per specie animali di piccole dimensioni.</p> <p>Sono consentiti, dove necessario, interventi di bonifica dei fontanili esistenti.</p> <p>I lavori di bonifica, pulizia o manutenzione non debbono essere svolti durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), e la vegetazione acquatica non deve essere rimossa nella fase di ristrutturazione e di pulizia dei fontanili, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare esportazione di uova, larve e adulti della fauna autoctona, salvo che in caso di lavoriche necessitino di svuotamento, caso in cui gli stessi devono essere eseguiti nel periodo ottobre- dicembre.</p> <p>Durante tutta la durata del progetto, sarà necessario condurre un'attività di verifica sulle variazioni nella composizione e struttura della vegetazione.</p> <p>Nel periodo successivo alla fine dell'intervento stesso, per almeno due stagioni vegetative (circa 18 mesi), andranno condotte campagne di rilevamento della vegetazione, la cui frequenza sarà strettamente dipendente dalle caratteristiche fenologiche riscontrate al momento di iniziare le verifiche.</p>

I.3 Interventi attivi per la conservazione dell'ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>)		IA
Tipo azione	Interventi attivi (IA).	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML.	
Finalità	Incremento della popolazione della specie mediante la valutazione della reale consistenza della specie e dei fattori di minaccia, l'individuazione di linee guida e la realizzazione di interventi attivi per la sua conservazione.	
Descrizione dell'azione	<p><i>Bombina pachypus</i> risulta fortemente in calo su tutto il territorio nazionale, con drastici decrementi a livello locale. Anche nel Lazio la specie risulta in forte declino con popolazioni costituite, al massimo, da una trentina di adulti riproduttivi (Mattoccia <i>et al.</i>, 2004; Sarrocco & Bologna, 2000). Le minacce sono costituite da distruzione, alterazione o inquinamento sia dei siti riproduttivi che degli ambienti circostanti.</p> <p>Nel Parco la specie è localizzata in 4 aree (fontanili) nei Comuni di Licenza, Monteflavio, Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri. Nel 2015, la specie è stata rilevata in un'ulteriore area posta fuori dal confine del Parco.</p> <p>Considerata la situazione di generale declino della specie a livello regionale, con nuclei residui esposti ad oscillazioni numeriche, la presenza della specie nel Parco appare di estrema rilevanza.</p> <p>Pertanto, è necessaria l'attuazione di interventi mirati di conservazione della specie, sia di tipo attivo che normativo, che potranno avere effetti positivi anche sulla conservazione di altre specie di anfibi quali ad esempio <i>Triturus carnifex</i> e <i>Salamandrina perspicillata</i>.</p> <p>L'azione consisterà primariamente in uno studio, della durata di almeno due anni, finalizzato a definire lo stato di fatto riguardo la consistenza delle popolazioni della specie nel Parco e a valutare la presenza di criticità per la specie. La conoscenza dei fattori che effettivamente agisce con azione limitante sulla popolazione, è, infatti, essenziale e propedeutica alla riuscita degli interventi per la conservazione della specie.</p> <p>In particolare, lo studio avrà l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificare e cartografare le aree di presenza; - valutare la consistenza delle popolazioni; - verificare la presenza di minacce reali o potenziali, con particolare riguardo alla chitridiomicosi; - individuare eventuali azioni di gestione attiva e misure di conservazione per la tutela della specie. <p>Le aree di indagine saranno individuate in base alla vocazionalità del territorio e alla distribuzione di punti d'acqua e dei fontanili. La raccolta dei dati sul campo sarà svolta nel periodo di maggiore attività della specie (aprile – settembre) e prevedrà la conta visiva degli individui nei diversi stadi sviluppo (adulti, neometamorfosati, larve e uova). Gli individui adulti saranno marcati mediante fotografia del pattern ventrale.</p> <p>Di seguito si propongono, inoltre, delle possibili misure di conservazione ed interventi adottabili per la tutela della specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare l'alterazione, la distruzione e l'inquinamento degli habitat, sia di quelli acquatici che di quelli terrestri circostanti; - evitare la pulizia e/o svuotamento dei fontanili-abbeveratoio in cui la specie si riproduce nel periodo che va da aprile a tutto settembre, facendo riferimento a quanto previsto dalla scheda relativa al recupero e alla riqualificazione dei fontanili e punti d'acqua esistenti; - vietare l'introduzione nei corpi d'acqua di predatori (pesci carnivori); - prevedere accordi con altri Enti ed Istituzioni che hanno già avviato con successo progetti di riproduzione in cattività e rilascio in libertà (Riserva Navegna e Cervia, Bioparco di Roma) per avviare azioni di conservazione ex situ; - attivare un programma per la valutazione della presenza/assenza del fungo patogeno responsabile della chitridiomicosi (<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>); - prevedere la recinzione dei siti di riproduzione, previa costruzione di siti di abbeverata alternativi, in modo da evitare calpestio, frequenti prosciugamenti ed eccessivo accumulo di carico organico; - prevedere la creazione di nuovi siti riproduttivi per ridurre l'isolamento; - prevedere azioni di sensibilizzazione e divulgazione sia rispetto alla specie che la batracofauna in generale. <p>Gli interventi dovranno essere realizzati compatibilmente con l'attività riproduttiva della specie.</p>	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Realizzazione dello studio; realizzazione di interventi attivi per la conservazione della specie	
Indicatori di risultato	Entità della popolazione di <i>Bombina pachypus</i> nelle aree di intervento	

Indicatori di impatto	Stato di conservazione della popolazione di <i>Bombina pachypus</i> nelle aree di intervento
------------------------------	--

I.4 Interventi attivi per la conservazione della lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>)		IA
Tipo di azione	Interventi attivi (IA).	
Localizzazione	Intero territorio del PNRML.	
Finalità	Miglioramento dello stato di conservazione della lepre italiana nel territorio del Parco e incremento delle densità della specie.	
Descrizione dell'azione	<p>Nel Parco è presente la specie lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>), specie endemica dell'Italia centro-meridionale la cui sopravvivenza è minacciata sia dalle attività di bracconaggio sia dalle ripetute immissioni di Lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>) a scopo venatorio. L'introduzione di tale specie può infatti portare a fenomeni di competizione interspecifica ed alla trasmissione di patologie, pericolose per la sopravvivenza della specie endemica.</p> <p>Data la rilevanza conservazionistica della specie e il tipo di minacce cui è soggetta, risulta di fondamentale importanza l'attuazione da parte dell'Ente Parco di una strategia mirata di gestione, in linea con quanto già previsto dal Piano d'Azione Nazionale per la Lepre Italiana ed, in particolare, dal Piano d'azione regionale¹.</p> <p>Nel dettaglio si propongono i seguenti interventi necessari per il miglioramento dello stato di conservazione della specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenziamento delle attività anti-bracconaggio (es. incremento della sorveglianza nei siti sensibili frequentati dalla specie); • installazione, in prossimità dei siti di possibile controllo degli accessi di telecamere con ottiche a infrarossi, per la video-sorveglianza. 	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero degli interventi/attività di sorveglianza realizzati	
Indicatori di risultato	Entità della popolazione della specie nel PNRML.	
Indicatori di impatto	Stato di conservazione della popolazione di <i>Lepus corsicanus</i> nelle aree di intervento	
Linee guida/ prescrizioni	<p>È necessario vigilare per accertare il rispetto di quanto prescritto dalla "Risposta a Quesito" della Regione Lazio (Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Sistemi naturali), Prot. 124313 del 05/03/2015, ovvero vigilare affinché non siano eseguite immissioni di <i>Lepus europaeus</i> in ambiti esterni a meno di 1 km dal confine del Parco stesso. La verifica può essere eseguita anche preliminarmente chiedendo all'ART RM2 e Aziende Faunistiche Venatorie i punti di rilascio previsti, oppure presenziando al momento delle immissioni (le date e i luoghi delle immissioni sono rese pubbliche tramite comunicazione sul sito internet dell'ATC RM2).</p> <p>Nei giorni di apertura alla caccia alla <i>Lepus europaeus</i> è necessario rafforzare la vigilanza lungo i confini, per contrastare l'eventuale rischio di sconfinamento. Monitorare la consistenza e la distribuzione della <i>Lepus corsicanus</i>, anche per accertare gli ambiti di continuità territoriale e distributiva con aree esterne al Parco. L'eventuale accertamento di presenza della <i>Lepus corsicanus</i> in ambiti di continuità esterni al Parco dovrà essere rapidamente comunicato ai competenti Uffici dell'ISPRA e della Regione Lazio</p>	

¹ Guglielmi S., Properzi S., Scalisi M., Sorace A., Trocchi V., Riga F., 2011. Lepre italiana nel Lazio. Status e Piano d'Azione. ARP, Regione Lazio ed ISPRA.

I.5 Interventi attivi per il monitoraggio della popolazione di vacche ferali nel Parco		IA
Tipo azione	Interventi attivi (IA).	
Localizzazione	Territori dei Comuni del versante occidentale del Parco	
Finalità	Seguire l'andamento numerico della popolazione di vacche ferali, verificandone lo stato sanitario e le aree di presenza.	
Descrizione dell'azione	<p>Nel territorio del Parco vi è una popolazione di vacche ferali, la cui presenza deve essere soggetta a monitoraggio, per verificare sia la distribuzione della popolazione sia eventuali problemi di origine sanitaria.</p> <p>Pertanto, l'azione prevederà l'esecuzione di censimenti annuali della popolazione di vacche, con modalità idonee al tipo di rilievo, con l'obiettivo di ottenere dati sulla popolazione presente e descrivere l'uso del territorio interno all'area a Parco.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio sanitario saranno previste attività di collaborazione tra l'Ente Parco e l'ASL, nell'ambito territoriale di riferimento.</p> <p>Infine, l'azione prevederà un incremento delle attività di vigilanza sul territorio, di concerto e in collaborazione con l'ASL di competenza territoriale, al fine di scongiurare eventuali abbattimenti e macellazione illegale di esemplari.</p>	
Priorità dell'azione	Alta.	
Indicatori di realizzazione	Numero di attività realizzate Numero di report tecnici prodotti	
Indicatori di risultato	Numero di eventuali illeciti individuati Numero di interventi gestionali effettuati sullo stato aggiornato delle conoscenze	
Indicatori di impatto	Incremento dei dati disponibili sulla popolazione di vacche ferali essenziali per gli Enti preposti al controllo diretto della popolazione.	

I.6 Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi		IA
Tipo azione	Interventi attivi (IA).	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML.	
Finalità	Salvaguardia degli ecosistemi forestali del PNRML.	
Descrizione dell'azione	L'elaborazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ha lo scopo di dotare il Parco di un importante strumento per la salvaguardia del patrimonio naturale. Tale Piano, redatto in attuazione della Legge 353/2000, dovrà inoltre creare un "gruppo misto", costituito da volontari della Protezione Civile locale e personale del Parco capace di intervenire in condizioni di emergenza almeno per il primo intervento, in grado di lavorare in sinergia e di avere un controllo del territorio molto puntuale. Sarà cura inoltre di questo "gruppo misto" effettuare azioni di sensibilizzazione presso la popolazione locale e i visitatori.	
Priorità dell'azione	Alta.	
Indicatori di realizzazione	Redazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.	
Indicatori di risultato	Attuazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.	
Indicatori di impatto	Stato di conservazione degli ecosistemi forestali del PNRML.	

I.7 Riduzione del rischio di collisione con autoveicoli		IA
Tipo azione	Interventi attivi (IA).	
Localizzazione	Strade carrabili principali e secondarie critiche per la collisione fra fauna selvatica e autoveicoli	
Finalità	Adottare misure prioritarie per la riduzione del rischio di collisione tra fauna selvatica e autoveicoli, anche in riferimento alle priorità di intervento previste dalla DGR 463/13 per la conservazione dell'Orso marsicano	
Descrizione dell'azione	Le azioni prevedono di individuare i tratti stradali critici e ridurre il rischio di collisione con gli autoveicoli: <ul style="list-style-type: none"> - inventario delle strade principali e secondarie a rischio collisione - verifica della presenza/assenza di segnaletica stradale relativa all'attraversamento di fauna selvatica; - verifica dei limiti di velocità e presenza di strumenti di limitazione e rilevamento; - interventi per la limitazione della velocità dei veicoli; - apposizione di specifica segnaletica stradale di allerta e/o dissuasori ottici; - manutenzione dei margini stradali. 	
Priorità dell'azione	Alta.	
Indicatori di realizzazione	Realizzazione del progetto Numero di segnali e cartelli installati	
Indicatori di risultato	Riduzione delle collisioni con la fauna selvatica	
Indicatori di impatto	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei conflitti e degli impatti negativi legati alla fruizione del territorio - Aumento dell'attitudine positiva verso la specie da parte dei portatori di interesse 	

I. 8 Monitoraggio degli habitat Natura 2000 e aree Core AC46 e AC47		SM																		
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM).																			
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco.																			
Finalità	Accrescere lo stato delle conoscenze sugli habitat di interesse comunitario presenti nel Parco																			
Descrizione dell'azione	<p>La finalità dell'azione è quella di migliorare lo stato delle conoscenze sugli habitat Natura 2000 e sulle aree Core della rete ecologica della Città Metropolitana, per indirizzare correttamente la gestione del Parco. Verrà realizzata un'indagine conoscitiva sulla presenza e distribuzione degli habitat Natura 2000 presenti nel Parco. Il monitoraggio interesserà i seguenti habitat di interesse comunitario:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Denominazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3150</td> <td>Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i></td> </tr> <tr> <td>5330</td> <td>Arbusteti termomediterranei e predesertici</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometea</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)</td> </tr> <tr> <td>6220*</td> <td>Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i></td> </tr> <tr> <td>9210*</td> <td>Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i></td> </tr> <tr> <td>9260</td> <td>Boschi a <i>Castanea sativa</i></td> </tr> <tr> <td>92A0</td> <td>Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i></td> </tr> <tr> <td>9340</td> <td>Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il monitoraggio dovrà avvenire previa definizione di un piano di attività, con verifiche periodiche, volte a misurare i parametri specifici (Estensione, Naturalità, Struttura, Funzionalità, Ripristino), necessari per la valutazione dello stato di conservazione globale. La periodicità delle indagini di monitoraggio dipenderà dalla stabilità delle formazioni vegetazionali: indicativamente ogni 6 anni per le formazioni forestali e ogni 2 anni per le praterie. Le suddette informazioni dovranno essere rilevate integrando dati acquisiti tramite indagini dirette e indirette (fotointerpretazione). Per quanto riguarda le indagini dirette, potranno essere svolti sia rilievi a vista che di tipo fitosociologico utilizzando il metodo di Braun-Blanquet. Nel caso di habitat ampiamente distribuiti la scelta delle aree da indagare dovrà essere supportata da attività di fotointerpretazione su foto aeree aggiornate. Per quanto riguarda invece gli habitat puntuali, i rilievi di campo dovranno interessare tutte le stazioni di presenza dell'habitat considerato. Tali informazioni saranno utilizzate per pianificare e calibrare eventuali interventi e progetti futuri di conservazione.</p>		Codice	Denominazione	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	5330	Arbusteti termomediterranei e predesertici	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometea</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)	6220*	Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	9260	Boschi a <i>Castanea sativa</i>	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
Codice	Denominazione																			
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>																			
5330	Arbusteti termomediterranei e predesertici																			
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometea</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)																			
6220*	Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>																			
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>																			
9260	Boschi a <i>Castanea sativa</i>																			
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>																			
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>																			
Priorità dell'azione	Alta																			
Indicatori di realizzazione	Produzione di report periodici e cartografie aggiornate																			
Indicatori di risultato	Aggiornamento della banca dati naturalistica Interventi gestionali effettuati sullo stato aggiornato delle conoscenze																			
Indicatori di impatto	Stato di conservazione degli habitat																			

I.9 Monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico e di quelle alloctone		SM
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM).	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco.	
Finalità	Accrescere lo stato delle conoscenze sulle specie floristiche di interesse conservazionistico presenti nel Parco	
Descrizione dell'azione	<p>La flora del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili è costituita da 900 entità, raggruppate in 93 famiglie.</p> <p>Per accrescere lo stato delle conoscenze sulla flora presente nel Parco verrà realizzata un'indagine conoscitiva sulla presenza e distribuzione delle specie di interesse conservazionistico presenti nel Parco e sulla presenza di specie floristiche alloctone.</p> <p>Il monitoraggio riguarderà prioritariamente le specie di interesse conservazionistico (inserite negli allegati della Direttiva Habitat, endemiche, di interesse fitogeografico, ecc.), ma anche le specie officinali e le specie eduli.</p> <p>La metodologia prevederà la selezione di siti rappresentativi dove delimitare opportunamente aree di saggio permanente. La localizzazione va effettuata in modo tale da poter registrare mutamenti significativi della distribuzione delle comunità vegetali esistenti attualmente, e pertanto si effettuerà al meglio in prossimità di limiti ecotonali fra le varie formazioni.</p> <p>Il metodo di analisi si baserà su quadrati nei quali verrà stabilita l'appartenenza attuale ad una determinata comunità vegetale identificata secondo il metodo fitosociologico di <i>Braun-Blanquet</i>.</p> <p>I rilievi floristici saranno mirati a valutare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - localizzazione delle popolazioni - estensione areale della popolazione o numero di individui nel caso di popolazioni particolarmente ridotte; - presenza di minacce nei pressi dei popolamenti; - caratteristiche dell'uso del suolo e considerazioni sulla dinamica vegetazionale in atto. <p>Particolare attenzione sarà volta a valutare la distribuzione della specie <i>Styrax officinalis</i> nel territorio del Parco. I dati raccolti saranno inseriti in un database contenente dati distribuzionali ed ecologici della specie, realizzato anche in versione shapefile.</p> <p>Tali informazioni saranno utilizzate per pianificare e calibrare eventuali interventi e progetti futuri di conservazione.</p> <p>Inoltre particolare attenzione sarà data al rilevamento delle specie alloctone, finalizzata all'aggiornamento delle check list esistenti.</p>	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Produzione di report periodici e cartografie aggiornate	
Indicatori di risultato	Aggiornamento della banca dati naturalistica Interventi gestionali effettuati sullo stato aggiornato delle conoscenze	
Indicatori di impatto	Stato di conservazione delle specie floristiche di interesse conservazionistico e delle specie alloctone.	

I.10 Monitoraggio di specie faunistiche di interesse conservazionistico		SM
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM).	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Accrescere lo stato delle conoscenze sulle risorse naturali.	
Descrizione dell'azione	<p>La finalità dell'azione è quella di migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie faunistiche di interesse conservazionistico del Parco.</p> <p>L'azione è rivolta, in generale, a tutte le specie prioritarie e alle specie di interesse conservazionistico (inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli), presenti nel Parco. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Invertebrati</u>: Decapodi (<i>Austropotamobius pallipes</i>); Coleotteri saproxilici (<i>Rosalia alpina</i>); - <u>Pesci</u>: <i>Leuciscus souffia</i>; <i>Lampetra planeri</i>; - <u>Anfibi</u>: <i>Bombina pachypus</i>; <i>Salamandrina perspicillata</i> - <u>Rettili</u>: <i>Elaphe quatuorlineata</i>; - <u>Chiroterti</u>: <i>Miniopterus schreibersi</i>, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i>, <i>Rhinolophus euryale</i>; <i>Myotis capaccinii</i>, <i>Myotis myotis</i>, <i>Myotis blythii</i> - <u>Lagomorfi</u>: <i>Lepus corsicanus</i>; - <u>Carnivori</u>: <i>Ursus arctos marsicanus</i>, <i>Canis lupus</i>; - <u>Uccelli</u>: <i>Pernis apivorus</i>, <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Alectoris graeca</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Lullula arborea</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Lanius collurio</i>, rondini (<i>Hirundo rustica</i> e <i>Delichon urbicum</i>), torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>), tortora comune (<i>Streptopelia turtur</i>), rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>). - <u>Mammiferi</u>: gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>), martora (<i>Martes martes</i>) moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>); <p>Considerata la disomogeneità delle informazioni disponibili, nonché le diverse esigenze ecologiche delle specie, si ritiene che i monitoraggi debbano essere rivolti prioritariamente verso le specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che mostrano una tendenza negativa (es. anfibi); ▪ il cui stato delle conoscenze è da ritenersi insoddisfacente (es. lupo; chiroterti; uccelli, rettili; pesci; entomofauna); ▪ la cui popolazione locale è significativa a livello regionale/nazionale; secondariamente verso le specie che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ godono di un buono stato di salute; ▪ si trovano al limite del naturale areale distributivo; ▪ frequentano l'area in modo occasionale o comunque non stabile. <p>Il programma di monitoraggio dovrà avere carattere permanente su tutto il territorio del Parco, e sarà orientato ai seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento delle conoscenze sulla presenza delle specie; - stima della dimensione delle popolazioni; - stima dei parametri demografici; - valutazione delle tendenze in atto; - Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto; - definizione/aggiornamento delle indicazioni per la conservazione. <p>Per le specie che finora non sono state oggetto di studi specifici e/o il cui stato delle</p>	

	<p>conoscenze risultano fortemente carenti, dovrà essere previsto un piano di ricerca mirato, supportato da monitoraggi nel corso degli anni. A titolo d'esempio, tra queste si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fauna saproxilica, in particolare, la specie: <i>Rosalia alpina</i>* (specie prioritaria), rilevata in Loc. Campitello, nel Comune di San Polo dei Cavalieri. Per tale specie non si hanno informazioni sulla sua distribuzione, pertanto sarà necessario sia prevedere l'individuazione delle aree di idoneità, mediante la costruzione di una cartografia nella quale sia individuata la presenza di alberi vetusti (faggi e querce in particolar modo); sia effettuare una verifica sul campo delle effettive presenze, corredata delle informazioni necessarie alla messa a punto di norme per la regolamentazione delle attività di taglio del bosco nei siti di presenza e nelle aree circostanti. - specie di lepidotteri di interesse conservazionistico quali <i>Eriogaster catax</i>; <i>Euphydryas aurinia provincialis</i> e <i>Zerynthia polyxena</i>, presenti nel territorio del Parco. - specie di lepidotteri quali <i>Euplagia quadripunctaria</i>, <i>Euphydryas aurinia provincialis</i> e in particolare la specie <i>Maculinea arion</i> segnalate in passato nel territorio del Parco. Per tali specie, in rarefazione nel territorio laziale, dovrà essere previsto uno studio accurato volto a: verificare la presenza delle specie, comprendere se l'attuale regime di pascolo o altri tipi di impatto antropico possano influenzare lo stato di conservazione delle popolazioni, definire le linee guida di intervento ai fini della conservazione delle specie, aggiornare la check-list delle specie presenti nell'area. La cattura, il riconoscimento e il successivo rilascio di campioni specifici devono essere eseguiti per tutte le specie di farfalle a volo diurno nell'area in oggetto, nei diversi mesi primaverili ed estivi, annotando con precisione le coordinate spazio-temporali di ciascun biotopo di raccolta (possibilmente tramite GPS) e l'abbondanza relativa di ciascuna specie. Le catture possono essere compiute anche dal personale del Parco, utilizzando un retino entomologico ed una macchina fotografica digitale per documentare i vari reperti, che saranno poi inseriti in un database utile ai fini del monitoraggio e della gestione dell'area protetta. - specie di Carnivori quali <i>Canis lupus</i>, per le quali è necessario approfondire lo stato delle conoscenze e continuare il monitoraggio al fine di ottenere il maggior numero di informazioni sulla presenza e consistenza delle popolazioni finalizzata alla gestione conservativa delle specie. Il protocollo di monitoraggio prevederà l'utilizzo di tecniche combinate quali ricerca dei segni di presenza, raccolta di campioni biologici per il monitoraggio genetico, applicazione del metodo del wolf-howling per la specie <i>Canis lupus</i>, eventuale radiotelemetria su esemplari delle specie, individuazione delle tane, informatizzazione di dati su base SIT. Per la specie <i>Ursus arctos marsicanus</i> il protocollo di monitoraggio sarà mirato alla raccolta di segni di presenza della specie. - la specie <i>Lepus corsicanus</i>, per la quale mancano attualmente informazioni sulla distribuzione e consistenza nel Parco. - specie di uccelli quali <i>Pernis apivorus</i>, <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Accipiter gentilis</i>, <i>Falco biarmicus</i>, <i>Falco subbuteo</i>, <i>Alectoris graeca</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Lullula arborea</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Lanius collurio</i>. Per tali specie si raccoglieranno, in particolare, dati su distribuzione e dimensioni di popolazione, biologia riproduttiva con localizzazione e censimento dei siti riproduttivi, dinamica di popolazione (tassi di natalità e mortalità), regime alimentare. In particolare, verranno effettuati rilievi diurni, da marzo a giugno, in aree individuate in precedenza, per rilevare la presenza ed eventuali siti riproduttivi delle specie di rapaci, e rilievi al crepuscolo e notturni, da maggio a giugno, per le specie <i>Caprimulgus europaeus</i>. Inoltre, si effettueranno rilievi specifici per specie di passeriformi di interesse comunitario e conservazionistico, alcune delle quali con distribuzione estremamente localizzata, anche per cercare di comprendere quali fattori ambientali ne favoriscano la presenza o ne stiano causando la rarefazione nel Parco.
Priorità dell'azione	Alta

Indicatori di realizzazione	Produzione di report periodici e cartografie aggiornate
Indicatori di risultato	Aggiornamento della banca dati naturalistica. Interventi gestionali fondati sullo stato aggiornato delle conoscenze.
Indicatori di impatto	Stato di conservazione delle specie faunistiche
Linee guida/ prescrizioni	Il monitoraggio sarà eseguito minimizzando ogni forma di cattura e la manipolazione diretta di esemplari. Quando possibile si sceglierà l'opzione metodologica meno invasiva. Per l'esecuzione di cattura e manipolazione di esemplari ogni ricercatore dovrà disporre della necessaria autorizzazione nominale prevista dalla normativa vigente. Saranno preferiti gli approcci metodologici che non richiedano o che riducano al minimo le esigenze di cattura e manipolazione diretta di esemplari. Le attività di monitoraggio potranno essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, con competenza professionale specifica in campo zoologico.

I.11 Monitoraggio di specie faunistiche di interesse gestionale e di specie alloctone		SM
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM).	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Accrescere lo stato delle conoscenze sulle specie di interesse gestionale e sulle specie alloctone.	
Descrizione dell'azione	<p>Nel territorio del Parco sono presenti specie di interesse gestionale (es. cinghiale) che necessitano di attività di monitoraggio continue nel tempo, finalizzate a raccogliere dati aggiornati sullo stato delle popolazioni e migliorare lo stato di conoscenze, al fine di un'eventuale pianificazione di interventi gestionali.</p> <p>Attualmente nel territorio del Parco non è stata segnalata la presenza di specie alloctone, tuttavia, vista la vicinanza ad aree dove tali specie sono state segnalate e sono in espansione, e la presenza di fiumi e torrenti (es. Torrente Licenza), che rappresentano naturali corridoi ecologici, utilizzati da specie quali nutria e visone, per i loro movimenti, è necessario effettuare dei monitoraggi sul territorio e predisporre di un'apposita banca dati per la raccolta di eventuali segnalazioni e avvistamenti.</p> <p>Qualora vengano individuate nel Parco specie alloctone invasive, andranno predisposti dei programmi di eradicazione o controllo, per tutelare le specie faunistiche autoctone.</p> <p>Il protocollo di intervento da definire dovrà distinguere fenomeni invasivi con possibilità di eradicazione delle specie e fenomeni invasivi che necessitano di un controllo delle popolazioni o almeno di una gestione attiva, che dovrà essere protratta nel tempo.</p> <p>L'Ente Parco potrà procedere direttamente o in collaborazione con altri Enti di competenza.</p>	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Produzione di report periodici e cartografie aggiornate	
Indicatori di risultato	Aggiornamento della banca dati naturalistica. Interventi gestionali fondati sullo stato aggiornato delle conoscenze.	
Indicatori di impatto	Stato di conservazione delle specie faunistiche	
Linee guida/ prescrizioni	<p>Per le implicazioni di carattere sanitario si procederà di concerto con l'ASL di competenza territoriale.</p> <p>Per gli interventi di eradicazione e/o contenimento su specie invasive si procederà secondo i Piani di Azione eventualmente prodotti dall'ISPRA e/o dalla Regione Lazio. In assenza di un Piano e laddove sia opportuno per l'approvazione della metodologia di intervento prevista, si richiederà il parere dell'ISPRA.</p> <p>Gli interventi di eradicazione e/o contenimento saranno sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, con la finalità di accertare che non vi siano effetti di danneggiamento, rischio di mortalità o disturbo per altre specie del Parco, con particolare riferimento ai taxa di maggiore interesse conservazionistico.</p> <p>Le attività di studio e controllo di specie faunistiche alloctone potrà essere eseguito esclusivamente da personale qualificato, con competenza professionale specifica in campo zoologico.</p>	

I. 12 Studio sugli erbivori selvatici autoctoni del Parco		SM
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM)	
Localizzazione	Intero territorio del PNRML.	
Finalità	Incremento delle conoscenze sugli erbivori selvatici autoctoni presenti nel Parco, con particolare attenzione al capriolo, anche al fine di valutare la fattibilità di un intervento di reintroduzione del cervo.	
Descrizione dell'azione	<p>Nel Parco è presente il capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>), specie la cui popolazione è da alcuni anni in fase di progressivo consolidamento, anche grazie ad un intervento di ripopolamento effettuato nell'area. Il cervo (<i>Cervus elaphus</i>), invece, specie un tempo diffusa nella zona, non è più presente sul territorio, benché le popolazioni della specie siano in consolidamento ed in espansione in altre aree appenniniche.</p> <p>La presenza di tale specie nel Parco potrà avvenire tramite un intervento di reintroduzione o per espansione territoriale spontanea a partire dalle popolazioni abruzzesi o del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.</p> <p>Se da un lato il ritorno della specie sarebbe auspicabile, perché favorirebbe il mantenimento di una adeguata pressione di pascolo nelle radure e nei pascoli montani, evitando una loro progressiva chiusura, e contribuirebbe alla conservazione della popolazione del lupo, di cui rappresenta una delle specie-preda, dall'altra potrebbe provocare, al raggiungimento di determinate densità, l'innescarsi di fenomeni di competizione interspecifica con il capriolo, a svantaggio di quest'ultima specie.</p> <p>Considerato quanto sopra esposto, l'azione prevederà la realizzazione di uno studio volto, primariamente, ad analizzare lo stato della popolazione di capriolo presente nel Parco, per la quale mancano dati aggiornati, a definire la possibile coesistenza delle due specie e valutare le potenzialità dell'area a supportare le popolazioni delle due specie.</p> <p>L'indagine dovrà indicativamente definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la densità e distribuzione della popolazione di capriolo nel Parco; - lo status e le dinamiche di popolazione di capriolo; - le dinamiche di espansione della specie, anche mediante la costruzione di modelli predittivi; - un modello di valutazione ambientale (MVA) per valutare l'idoneità e la capacità faunistica 	
	<p>del territorio del Parco.</p> <p>Tali dati saranno raccolti mediante la realizzazione di indagini di campo secondo un protocollo operativo, come da linee guida redatte dall'ISPRA².</p> <p>L'acquisizione di tali dati sarà il punto di partenza necessario per la realizzazione di uno studio di fattibilità volto a valutare la reintroduzione del cervo nel Parco. Nello studio dovranno essere valutate eventuali criticità legate alla reintroduzione e successiva espansione della specie, quali un incremento del fenomeno del bracconaggio ed un aumento degli incidenti stradali.</p>	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Redazione dello studio /numero di report tecnici prodotti	
Indicatori di risultato	Attuazione dello studio	
Indicatori di impatto	Miglioramento dello stato di conservazione della specie nel Parco.	

I.13 Studio di fattibilità per la reintroduzione della coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)		SM
Tipo azione	Interventi attivi (IA).	
Localizzazione	Aree sommitali del PNRML.	
Finalità	Ricostituzione della popolazione della specie <i>Alectoris graeca</i> nel territorio del Parco, mediante la realizzazione di uno studio di fattibilità per la sua reintroduzione.	
Descrizione dell'azione	<p>La specie è considerata estinta nell'area dei Lucretili. Il "Monitoraggio 2014 della Coturnice nel Lazio" realizzato a cura dell'ARP, ha aggiornato la distribuzione della specie, verificando come la coturnice sia rimasta soltanto nei rilievi appenninici principali, in parte a ridosso della roccaforte distributiva costituita dai rilievi dell'Abruzzo. Il costante decremento dell'importante popolazione appenninica, già registrato da alcune decadi, spinge ad adottare urgenti misure di conservazione per la relitta popolazione regionale.</p> <p>Risulta, quindi, importante che sia realizzato uno studio di fattibilità per la reintroduzione della specie <i>Alectoris graeca</i> nel territorio del Parco.</p> <p>Lo studio sarà volto in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinare ed esporre le cause che hanno portato alla scomparsa della specie dal Parco; - accertare che tali cause siano state rimosse; - valutare l'esistenza di eventuali fattori condizionanti che possano impedire la riuscita dell'intervento di reintroduzione; - individuare le aree idonee nel Parco per la riproduzione e la sopravvivenza della coturnice; - verificare la disponibilità di fondatori, con caratteristiche idonee all'immissione; - presentare il progetto operativo di reintroduzione della specie, con verifica della disponibilità di fondatori, con caratteristiche idonee all'immissione, analisi del numero minimo di individui che possa garantire la sopravvivenza a lungo termine della popolazione (<i>Minimum Viable Population, MVA</i>), modalità di esecuzione dei rilasci. <p>Qualora sia verificata la fattibilità di un intervento di reintroduzione della specie, si procederà all'acquisizione degli individui fondatori, alla realizzazione di una voliera di ambientamento e al graduale rilascio degli individui (da eseguire per diversi anni successivi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcuni animali saranno dotati di trasmettenti per valutare i movimenti successivi al rilascio. 	

Priorità dell'azione	Media
Indicatori di realizzazione	Redazione dello studio di fattibilità/numero di report tecnici prodotti
Indicatori di risultato	Attuazione dello studio
Indicatori di impatto	Aumento dello stato di conoscenze sulla specie; incremento del numero di dati disponibili sulla specie.
Linee guida/ prescrizioni	<p>In presenza di popolazioni, anche limitate, di <i>Alectoris graeca</i>, si potranno verificare episodi di addestramento illecito di cani da penna sugli esemplari protetti. Questa attività è da considerarsi assolutamente negativa, anche se non prevede l'abbattimento di esemplari. La sorveglianza per accertare la presenza di cani tenuti in difformità alle norme vigenti ed al regolamento del Parco costituirà pertanto una priorità.</p> <p>In occasione di episodi di innevamento gli esemplari potranno abbassarsi ai margini delle aree tutelate dal regime di silenzio venatorio: in occasione di questi eventi meteorologici è opportuno potenziare la vigilanza antibraconaggio nelle fasce di confine pedemontane.</p>

²Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi. ISPRA 91/2013

I.14 Studio di fattibilità per la reintroduzione della testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)		SM
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM)	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML.	
Finalità	Incremento della popolazione della specie <i>Testudo hermanni</i> mediante la realizzazione di uno studio di fattibilità per la sua reintroduzione.	
Descrizione dell'azione	<p>La presenza della specie, segnalata negli anni '80 nell'area del Monte Gennaro, non è stata confermata in tempi recenti nel Parco. La specie potrebbe essere molto rarefatta o estinta nell'area.</p> <p>Si propone pertanto uno studio di fattibilità per la reintroduzione della testuggine di Herman nel territorio del Parco.</p> <p>Tale studio sarà volto in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinare ed esporre le cause che hanno portato alla scomparsa della specie dal Parco; - accertare che tali cause siano state rimosse; - valutare l'esistenza di eventuali fattori condizionanti che possano impedire la riuscita dell'intervento di reintroduzione; - individuare le aree idonee per la riproduzione e la sopravvivenza della testuggine nel Parco attraverso uno studio di idoneità ambientale; - presentare il progetto operativo di reintroduzione della specie, con verifica della disponibilità di fondatori, con caratteristiche idonee all'immissione, analisi del numero minimo di individui che possa garantire la sopravvivenza a lungo termine della popolazione (<i>Minimum Viable Population, MVA</i>), modalità di esecuzione dei rilasci. <p>Qualora sia verificata la fattibilità di un intervento di reintroduzione della specie, si procederà all'acquisto degli individui fondatori, alla realizzazione di un'area recintata di ambientamento e al graduale rilascio degli individui. Alcuni esemplari saranno muniti di ricetrasmittenti per radiotrekking per valutare i movimenti successivi al rilascio.</p>	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Approvazione dello studio	
Indicatori di risultato	Attuazione dello studio/numero di report tecnici prodotti	
Indicatori di impatto	Aumento dello stato di conoscenze sulla specie; incremento del numero di dati disponibili sulla specie.	
Linee guida/ prescrizioni	Il rilancio di esemplari potrà determinare il rischio di cattura illegale. E' quindi opportuno assicurare una intensa attività di controllo del bracconaggio, anche con impiego di fototrappole e controllo degli accessi di persone alle aree di reintroduzione.	

I.15 Monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali		SM
Tipo azione	Studi e monitoraggi (SM)	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML.	
Finalità	Incrementare lo stato delle conoscenze sulle risorse idriche del territorio del Parco.	
Descrizione dell'azione	<p>L'azione è volta a creare una rete di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, a norma della D.G.R. n. 222 del 25/02/2005 e di concerto con il Centro Funzionale Regionale della protezione Civile (ex Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale).</p> <p>Tale rete di monitoraggio sarà attuata attraverso l'individuazione di una serie di punti o stazioni di monitoraggio presso i quali raccogliere i dati ed effettuare le misurazioni necessarie a definire lo stato dei corpi idrici, con particolare riferimento alle risorse idriche captate a fini acquedottistici e al monitoraggio dei corsi d'acqua Licenza e Fosso Pisciareello, ricadenti nel territorio del Parco. Sarà inoltre promossa la realizzazione di una rete di misurazioni delle portate delle sorgenti e dei corpi idrici (DGR 222/05), finalizzata al monitoraggio e alla verifica degli equilibri ecologici dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. n.152/2006.</p>	
Indicatori di realizzazione	Produzione di report periodici; numero punti di monitoraggio/rilievi effettuati.	

Indicatori di risultato	Interventi gestionali fondati sui dati ottenuti e sullo stato aggiornato delle conoscenze.
Indicatori di impatto	Miglioramento dello stato delle acque.

2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

II.1 Mantenimento e/o recupero degli oliveti a terrazze e lunette		IA	IN
Tipo di azione	Intervento attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; recupero di valori paesaggistici.		
Descrizione dell'azione	Nel territorio del parco si registra la presenza di vaste aree coltivate ad oliveto su terrazzamenti a terrazze o lunette delimitate con muri a secco, spesso abbandonati e a rischio di degrado. L'azione prevede un censimento e studio delle tipologie, delimitazione delle aree, definizione degli interventi, e incentivi e/o interventi diretti per la manutenzione e sistemazione delle terrazze, per la ripulitura e rimessa in produzione degli oliveti.		
Priorità dell'azione	Alta		
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi realizzati		
Indicatori di risultato	Ettari oliveti recuperati, ml terrazze.		
Indicatori di impatto	Miglioramento della funzionalità ecologica e della qualità del paesaggio negli spazi rurali.		
Linee guida/ prescrizioni	Le murature a secco dovranno essere ripristinate con materiale di crollo e di recupero o con materiale lapideo simile per composizione e/o provenienza, senza utilizzo di leganti visibili. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dell'apianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.		

II.2 Mantenimento dei paesaggi a seminativi e orti a "Campi chiusi"		IA	IN
Tipo di azione	Intervento attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; recupero dei valori paesaggistici.		
Descrizione dell'azione	Nel territorio del parco si registra la presenza di vaste aree coltivate con modelli di conduzione tradizionali, come "campi chiusi" o "campi ed erba", delimitati da elementi naturali quali siepi, sieponi naturali, filari alberati, fossi, macere. spesso abbandonati e a rischio di degrado. L'azione prevede un censimento e studio delle tipologie, delimitazione delle aree, definizione degli interventi, e incentivi e/o interventi diretti per la manutenzione e sistemazione dei terreni, per la ripulitura e rimessa in produzione delle coltivazioni, impianto di nuove specie tradizionali.		

Priorità dell'azione	Alta
Indicatori di realizzazione	Numero censimenti realizzati; numero interventi realizzati.
Linee guida/ prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.
Indicatori di risultato	Ettari di oliveti recuperati, ml di terrazze.
Indicatori di impatto	Miglioramento della funzionalità ecologica e della qualità del paesaggio negli spazi rurali.
Linee guida/ prescrizioni	<p>Le siepi naturali dovranno essere ripristinate con specie simili per propagazione o con utilizzo di elementi naturali caratteristici del luogo, come biancospino, berretta da prete, etc., eventuali ripristini di orti e coltivazioni dovranno prevedere l'utilizzo di cultivar locali e modelli di conduzione tradizionali.</p> <p>Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>

Il.3 Mantenimento e valorizzazione del paesaggio dei piani carsici		IA	IN
Tipo di azione	Intervento attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; recupero di valori paesaggistici; tutela della fauna selvatica, incentivazione attività tradizionali		
Descrizione dell'azione	Nel territorio del Parco si registra la presenza di aree prative e pascolive libere montane, un tempo utilizzate come pascolo estivo e oggi spesso abbandonate e a rischio di rinaturalizzazione, che conservano importanti tracce della passata attività agropastorale montana (stazzi, recinti da semina, recinti per bestiame in pietra). Pertanto, si prevedono interventi e incentivi per il loro mantenimento, mediante il ripristino delle attività di pascolo, da favorire con incentivi, realizzazione di micro-caseifici, assistenza agli allevatori, creazione di greggi "comuni".		
Soggetto attuatore	Ente Parco, privati.		
Soggetto realizzatore	Ente Parco, o Comuni interessati, ciascuno per il territorio di propria competenza, privati.		
Beneficiari finali	Allevatori		
Priorità dell'azione	Media		
Linee guida/ prescrizioni	Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme delPiano, prevale la norma più restrittiva.		

Indicatori di realizzazione	Numero di interventi realizzati
Indicatori di risultato	Estensione delle aree conservate/ripristinate.
Indicatori di impatto	Miglioramento della funzionalità e della qualità delle aree prative e pascolive montane.

II.4 Mantenimento e valorizzazione del paesaggio delle valli e dei borghi interni		IA	IN
Tipo di azione	Intervento attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; recupero di valori paesaggistici; recupero e salvaguardia beni storici, potenziamento fruizione.		
Descrizione dell'azione	Nel territorio del Parco si registra la presenza di aree vallive interne caratterizzate da un buono stato di conservazione, presenza di agricoltura tradizionale, borghi antichi di pregio paesistico e architettonico e in buono stato di conservazione. L'azione prevede la creazione di un circuito di visita legato a questi beni, la previsione di interventi e/o incentivi per la manutenzione, recupero o mantenimento a coltura dei terreni, per la ripulitura e rimessa in produzione delle coltivazioni, impianto di nuove specie tradizionali, promozione della ricettività nei borghi storici.		
Priorità dell'azione	Alta		
Indicatori di realizzazione	Km di circuiti attrezzati		
Indicatori di risultato	Numero di agricoltori e possessori abitazioni coinvolti		
Indicatori di impatto	Aumento dei flussi turistici		
Linee guida/ prescrizioni	<p>Le siepi naturali dovranno essere ripristinate con specie simili per propagazione o con utilizzo di elementi naturali caratteristici del luogo, come biancospino, berretta da prete, etc., eventuali ripristini di orti e coltivazioni dovranno prevedere l'utilizzo di cultivar locali e modelli di conduzione tradizionali.</p> <p>Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dell'urbanizzazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>		

3 MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI

III.1 Interventi a favore della coltivazione dell'olivo e dei fruttiferi locali		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Favorire lo sviluppo sostenibile e il recupero delle attività tradizionali	
Descrizione dell'azione	La presente azione prevede la realizzazione di uno studio finalizzato alla conservazione ed alla valorizzazione paesaggio dell'olivo e delle colture frutticole caratteristiche dell'area, nelle aree di storica presenza e di rilevante pregio naturale e la successiva realizzazione dello stesso. L'azione si integra con quella di riqualificazione delle aree naturali e dei sistemi agricoli e di ripristino di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturale.	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	ha superficie interessata da intervento/ha superficie aree agricole	
Indicatori di risultato	ha superficie interessata da intervento/ha superficie aree agricole recuperate	
Indicatori di impatto	Incremento quantitativo e qualitativo delle produzioni.	
Linee guida/ prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dell'apianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

III.2 Potenziamento degli elementi di interesse ambientale dei sistemi agricoli		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste	

Descrizione dell'azione	<p>La presente azione prevede la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento; • ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti; • riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola; • rifacimenti spondali di corsi idrici minori; • realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione; • realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche. 	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	ha superficie interessata da intervento/ha superficie aree agricole	
Indicatori di risultato	ha superficie interessata da intervento/ha superficie aree agricole da recuperare	

Indicatori di impatto	Miglioramento della funzionalità ecologica e della qualità del paesaggio negli spazi rurali.
Linee guida/ prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

III.3 Incentivazione della creazione di reti e filiere attraverso regimi di qualità per la promozione dei prodotti e dei servizi locali		IA	IN
Tipo azione	Intervento Attivo (IA)/ Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio produttivo del Parco		
Finalità	Favorire la partecipazione attiva delle aziende agricole alla offerta territoriale del Parco in un'ottica di sviluppo sostenibile e aumento del reddito aziendale		
Descrizione dell'azione	La finalità dell'azione è quella di promuovere e sostenere reti e filiere di prodotti e di servizi tra gli operatori economici locali, per sostenerne l'offerta e la commercializzazione. Questa azione prevede l'incentivazione alla creazione di reti e filiere (in particolare di imprese giovanili) e il sostegno a quelle esistenti per cogliere le opportunità create dalla presenza del Parco. L'azione potrà finanziare strutture per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni, nonché servizi collettivi funzionali alle stesse.		
Priorità dell'azione	Media		

Indicatori di realizzazione	Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole ed altri operatori economici locali		
Indicatori di risultato	Numero di filiere attivate e dei soggetti aderenti Numero aziende/operatori beneficiari di finanziamento PSR Importo totale dei finanziamenti concessi		
Indicatori di impatto	Livelli di fatturato delle imprese aderenti alle filiere		
Linee guida/ prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano,prevale la norma più restrittiva.		

III.4 Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani		IA	IN
Asse	Mantenimento e sviluppo delle attività tradizionali e delle produzioni locali		
Misura	Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agropastorali		
Tipo azione	Intervento Attivo (IA)/ Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Aree montane del Parco		
Finalità	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dalla zootecnia montana		
Descrizione dell'azione	L'azione tende a recuperare e potenziare il pascolo nei prati montani di alta quota, attualmente in fase regressiva, al fine di mantenere aperte le aree prative e garantire così la salvaguardia e il recupero delle aree di caccia dell'Aquila e anche consolidare ed incentivare l'attività zootecnica. L'azione prevede aiuti ed incentivi agli allevatori e la realizzazione di piccole strutture per la prima lavorazione del latte e la vendita diretta, a ridosso dei pascoli attraverso la ristrutturazione/adequamento/ampliamento di rifugi esistenti, sia di proprietà pubblica che da parte di privati disponibili ad aderire al progetto.		

Priorità dell'azione	Media
Indicatori di realizzazione	Numero di ettari di pascolo interessati Numero strutture realizzate
Indicatori di risultato	Numero di capi allevati
Indicatori di impatto	Mantenimento/aumento delle superfici a pascolo montano
Linee guida/ Prescrizioni	<p>Gli immobili dove realizzare i micro-caseifici dovranno essere preferibilmente strutture pubbliche già esistenti (rifugi) o anche immobili di proprietà privata siti in zona C del PAP, in zone facilmente accessibili e raggiungibili dalle aree pascolive, previo accordo con i proprietari. Le opere consentite saranno quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, modesti aumenti di volume per adattamenti igienico-funzionali, nel rispetto delle tipologie architettoniche e delle finiture originali.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>

III.5 Sostegno alle aziende agropastorali per l'acquisizione della certificazione biologica		IN
Tipo azione	Incentivazione (IN)	
Localizzazione	Tutto il territorio produttivo agricolo e zootecnico del Parco	
Finalità	Qualificare le produzioni agro-pastorali locali	
Descrizione dell'azione	<p>L'azione prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agevolare la diffusione del metodo dell'agricoltura biologica presso gli operatori agricoli locali, attraverso giornate-studio divulgative incentrate sugli aspetti tecnici, legislativi e dei possibili finanziamenti del biologico; - sostenere i produttori che vogliono convertire le proprie attività al metodo di produzione bio; - sostenere i produttori che vogliono mantenere o accedere con le proprie attività alla certificazione bio; - Promuovere le produzioni locali biologiche attraverso l'attivazione di modalità di commercializzazione del prodotto, quali ad esempio la "vendita diretta", i "farmer's market"; . 	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole. Richieste di accesso al sistema di certificazione bio.	
Indicatori di risultato	Numero aziende/operatori beneficiari di finanziamento PSR	
Indicatori di impatto	Superfici aziendali e n° aziende certificate con marchio di qualità n. capi allevati certificati con marchio di qualità	
Linee guida/ Prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.	

III.6 Promozione delle attività zootecniche nel Parco		IA	IN
Tipo azione	Intervento Attivo (IA)/ Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del parco interessato da attività zootecnica tradizionale estensiva, con pascolamento o stabulazione.		
Finalità	Sostenere e qualificare l'allevamento locale e le produzioni zootecniche tradizionali		
Descrizione dell'azione	L'azione prevede di: - sostenere la pratica dell'allevamento eco -compatibile migliorando il patrimonio genetico dei capi allevati - consolidare il rapporto tra l'allevamento, il territorio e le produzioni locali tipiche, - potenziando le filiere locali - valorizzare e caratterizzare le produzioni locali		
Priorità dell'azione	Media		
Indicatori di realizzazione	Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole Richieste di accesso all'utilizzo dei pascoli		
Indicatori di risultato	Numero aziende zootecniche/operatori beneficiari di finanziamento Importo totale dei finanziamenti concessi		
Indicatori di impatto	Incremento del numero di capi allevati per specie		

III.7 Incentivazione della diversificazione delle aziende agro-pastorali verso i servizi turistici		IA	IN
Asse	Mantenimento e sviluppo delle attività tradizionali e delle produzioni locali		
Obiettivo operativo	Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agropastorali		
Tipo azione	Intervento Attivo (IA)/ Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Migliorare l'offerta turistica sostenendo l'agricoltura e l'allevamento locali		
Descrizione dell'azione	La finalità dell'azione è il rilancio delle attività agropastorali attraverso la loro diversificazione e la riqualificazione degli spazi rurali. L'Ente Parco fornirà il proprio supporto alle aziende locali agropastorali che vogliano concorrere ai bandi pubblici per accedere agli incentivi del PSR Regione Lazio previsti per: la creazione/consolidamento dei servizi al turismo rurale e all'agriturismo.		

	<p>Tale supporto verrà fornito attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la concessione del patrocinio in fase di inoltro delle domande di finanziamento pubblico; - l'assistenza tecnica per la predisposizione della documentazione amministrativa e di progetto per le richieste di finanziamento pubblico; - l'attività capillare di animazione rurale sul territorio per promuovere le opportunità di finanziamento pubblico.
Priorità dell'azione	Media
Indicatori di realizzazione	Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole
Indicatori di risultato	Numero di strutture attivate
Indicatori di impatto	Fatturato delle strutture attivate Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture
Linee guida/ Prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dell'apianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

III.8 Promozione delle produzioni tipiche		IA	IN
Tipo azione	Intervento Attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Promozione delle produzioni dei mercati e delle attività turistiche locali		
Descrizione dell'azione	La valorizzazione dei prodotti agroalimentari ed artigianali locali è uno dei punti di forza del marketing territoriale e della promozione dei territori. L'obiettivo di questa azione è, quindi, quello di favorire l'organizzazione e la strutturazione di reti locali di produzione e vendita dei prodotti tipici e della connessa offerta turistica.		
Priorità dell'azione	Media		

Indicatori di realizzazione	Numero operatori coinvolti/Numero operatori dell'area
Indicatori di risultato	Nuove attività avviate
Indicatori di impatto	Fatturato delle strutture attivate Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture
Linee guida/ Prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.

III.9 Promozione delle buone pratiche agricole		IA	IN
Tipo azione	Intervento Attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco		
Finalità	Recupero del tessuto economici e sociale locale		
Descrizione dell'azione	Il recupero del tessuto produttivo e sociale locale può essere perseguito solo, da un lato, aiutando gli operatori locali ad organizzare ed ammodernare i loro processi produttivi e, dall'altro, promuovendone l'immagine e l'integrazione.		
Priorità dell'azione	Alta		
Indicatori di risultato	Nuove attività avviate		
Indicatori di impatto	Fatturato delle strutture attivate Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture		
Linee guida/ Prescrizioni	Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999		

III.10 Recupero dei seminativi e delle superfici boschive nelle grandi proprietà private		IA	IN
Tipo azione	Intervento Attivo (IA) Incentivazioni (IN)		
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco, dove sono presenti le grandi proprietà		
Finalità	Rivitalizzare importanti parti del territorio da troppo tempo estranee alla vita economica e sociale dell'area, prescindendo da una parziale attività forestale e da una obsoleta gestione zootecnica dei suddetti fondi		
Descrizione dell'azione	Rimotivare le proprietà offrendo loro indirizzi che, nella assoluta tutela dei valori ambientali, individuino e contribuiscano ad un utilizzo economico delle suddette aree, attivando un circuito virtuoso di tutela ambientale attiva.		
Priorità dell'azione	Media		
Indicatori di realizzazione	Superfici agricole e forestali interessate dall'intervento		
Indicatori di risultato	Incremento dei fatturati delle aziende interessate		
Indicatori di impatto	Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture		

III.11 Attuazione delle previsioni dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale		IA
Tipo azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Aumento o ottimizzazione delle dotazioni a servizio delle attività agrosilvopastorali	
Descrizione dell'azione	I PGAF approvati o in corso di approvazione prevedono, oltre alla regolamentazione dei tagli boschivi anche azioni finalizzate a sostenere le attività tradizionali, quali ristrutturazione di fontanili, nuovi punti di abbeverata in aree non servite, realizzazione di aree attrezzate, realizzazione di recinti e chiudende per la gestione dei controlli sanitari sul bestiame domestico. Realizzazione di recinzioni per la rotazione del pascolo in funzione del rinnovamento del bosco, specialmente in caso di tagli boschivi. Pertanto, il PAP recepisce le indicazioni di localizzazione delle strutture.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	N° strutture realizzate	
Indicatori di risultato	Aumento numero capi allevati e aree pascolive servite	
Indicatori di impatto	Mantenimento e aumento superfici pascolive e aumento produttività zootecnica	

<p>Linee guida/ prescrizioni</p>	<p>Il restauro dei fontanili e degli abbeveratoi deve essere eseguito nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati. In caso di parziale ricostruzione devono essere utilizzati i materiali di recupero o materiali simili. In caso di manutenzione devono essere mantenuti i caratteri e le finiture originarie.</p> <p>È auspicabile che sia previsto un sistema di rilascio parziale di acque per creare a valle dei fontanili piccole pozze permanenti adatte a costituire ambiente vitale e di riproduzione per Anfibi o a costituire un punto di abbeveraggio per specie animali di piccole dimensioni.</p> <p>Sono consentiti, dove necessario, interventi di bonifica dei fontanili esistenti.</p> <p>I lavori di bonifica, pulizia o manutenzione non debbono essere svolti durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), e la vegetazione acquatica non deve essere rimossa nella fase di ristrutturazione e di pulizia dei fontanili, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare esportazione di uova, larve e adulti della fauna autoctona, salvo che in caso di lavori che necessitino di svuotamento, caso in cui gli stessi devono essere eseguiti nel periodo ottobre-dicembre.</p> <p>Si precisa che le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R.</p>
---	--

	<p>24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p> <p>Durante tutta la durata del progetto, sarà necessario condurre un'attività di verifica sulle variazioni nella composizione e struttura della vegetazione.</p> <p>Nel periodo successivo alla fine dell'intervento stesso, per almeno due stagioni vegetative (circa 18 mesi), andranno condotte campagne di rilevamento della vegetazione, la cui frequenza sarà strettamente dipendente dalle caratteristiche fenologiche riscontrate al momento di iniziare le verifiche.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>
--	--

4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI

IV.1 Interventi per la tutela e valorizzazione delle calcare, dei pozzi della neve, delle carbonaie, delle “capanne”, degli stazzi e dei terrazzamenti in opera poligonale		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; recupero di valori paesaggistici; recupero e salvaguardia beni storici; promozione fruizione.	
Descrizione dell'azione	Nel territorio del parco si registra la presenza di numerose tracce di antiche attività oggi in disuso ma importanti per l'economia nel passato e per il costume e tradizione locale. In particolare, i Monti Lucretili costituivano fino alla metà del secolo scorso, il bacino di approvvigionamento di ghiaccio, carbone e calce per la capitale, Oggi numerose sono le aree dove si rinvengono antiche fornaci per la calce (calcare), di “pozzi per la neve”, di siti di carbonaie, e spesso di antichi terrazzamenti in opera poligonale, che interessano le stesse aree, spesso abbandonati e a rischio di degrado. Infine, assumono valore documentario le tipiche “capanne” e gli stazzi pastorali. L'azione prevede un censimento e studio delle tipologie, delimitazione delle aree, definizione degli interventi di recupero, e la creazione di un Sentiero dei mestieri dimenticati, che colleghi in un circuito tutti i siti.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero strutture recuperate	
Indicatori di risultato	Numero visitatori	
Indicatori di impatto	Incremento flussi turistici nel Parco.	
Linee guida/ prescrizioni	Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

IV.2 Interventi per la tutela e valorizzazione delle abbazie, chiese rurali, eremi e luoghi di culto e delle “città abbandonate”		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Tutela e valorizzazione ambientale; recupero di valori paesaggistici, recupero e salvaguardia beni storici; potenziamento della fruizione.	
Descrizione dell'azione	Nel territorio del parco si registra la presenza di numerose antiche abbazie, luoghi di culto rurali, eremi, antiche chiese abbandonate, e siti di antichi borghi oggi abbandonati, che costituiscono un patrimonio storico notevole e rappresentano una opportunità di fruizione. L'azione prevede il censimento di tutti i siti e del loro stato di conservazione, eventuali interventi urgenti di tutela, e la creazione di un circuito di visita legato a questi beni.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Km di circuiti attrezzati, n° strutture recuperate /valorizzate	
Indicatori di risultato	Numero visitatori	
Indicatori di impatto	Incremento dei flussi turistici del Parco.	

Linee guida/ prescrizioni	Gli interventi sui siti dovranno essere realizzati nel rispetto delle NTA. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
--------------------------------------	---

5 SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA

V.1 Redazione di un piano di marketing territoriale		SM
Tipo di azione	Studi e monitoraggi (SM)	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML	
Finalità	Promuovere un'immagine unitaria del Parco quale territorio d'eccellenza per il turismo e le produzioni tipiche.	
Descrizione dell'azione	<p>La finalità dell'azione è rendere la presenza del Parco elemento trainante per lo sviluppo socio-economico locale sostenibile, attuando opportune strategie di promozione dei beni e servizi presenti sul territorio.</p> <p>Il Piano di Marketing interesserà tutto il territorio del Parco con l'obiettivo generale di costruire una <i>mission</i> comune, basata sullo sviluppo e promozione di attività sostenibili, coerentemente con quanto già fortemente sostenuto nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile. In particolare, il Piano di marketing dovrà identificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vocazione economica e produttiva del Parco e il suo posizionamento nel mercato nazionale e internazionale; - i prodotti e i servizi commercializzabili che possano costituire un'offerta coerente e coordinata del territorio del Parco; - le modalità e le procedure per la creazione del "Marchio del Parco" e la sua concessione; - le azioni materiali e immateriali da realizzare per incrementare, diversificare e qualificare l'offerta di servizi e prodotti (infrastrutture, certificazioni, ecc.); - i target e dei mercati di riferimento; - una campagna di comunicazione volta ad affermare il territorio del Parco quale meta turistica d'eccellenza; - le azioni da intraprendere per la promozione verso l'esterno dei prodotti e dei servizi del territorio; - le azioni da intraprendere per il coinvolgimento degli operatori nel processo di promozione; - i soggetti con cui avviare sinergie e alleanze (Assessorato regionale al turismo, altri parchi, ecc.). <p>Il Piano di marketing dovrà essere redatto in maniera partecipata con la comunità locale, per una sua condivisione che sia il presupposto per una partecipazione attiva dei soggetti economici locali per la sua attuazione.</p>	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Redazione e approvazione del Piano.	
Indicatori di risultato	Numero di iniziative di promozione e marketing realizzate. Numero di potenziali utenti, fruitori e clienti raggiunti dalla Campagna.	
Indicatori di impatto	Incremento dei fatturati degli operatori economici locali.	

V.2 Promozione del volontariato ambientale e attivazione di progetti di servizio civile		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del PNRML	
Finalità	Promuovere l'immagine del Parco quale destinazione turistica e la commercializzazione dei suoi prodotti.	
Descrizione dell'azione	<p>Il volontariato e il servizio civile rappresentano un mezzo molto efficace per l'educazione e la sensibilizzazione ambientale e possono costituire un importante supporto al personale dell'Ente Parco per la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio non richiedenti personale specializzato e per la gestione dei flussi turistici nei periodi di maggiore affluenza turistica. Questa azione prevede quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e organizzazione di un "Progetto volontariato" che consenta al Parco di offrire al pubblico la possibilità di partecipare attivamente alle sue molteplici attività. Tale progetto, per poter divenire attuativo, dovrà individuare le strutture ospitanti, definire specifici programmi (differenziati per classi di età, gruppi, famiglie, ecc.), predisporre la modulistica per le richieste, ecc. - l'attivazione della procedura per l'accreditamento dell'Ente Parco all'Albo nazionale e/o Regionale per la presentazione dei progetti di servizio civile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Progetto volontariato Domanda di accreditamento dell'Ente	
Indicatori di risultato	Numero di partecipanti al programma di volontariato Iscrizione all'albo degli Enti accreditati per il servizio civile Numero di posizioni di servizio civile assegnate	
Indicatori di impatto	Miglioramento delle attività di gestione e manutenzione del territorio	

V.3 Itinerari delle alte vie		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Miglioramento della fruizione, estensione aree fruibili, promozione aree interne	
Descrizione dell'azione	Individuazione lungo la dorsale che riconnette le principali cime montane del parco (Monte Gennaro, Monte Pellecchia, Monte Casarene) ed attraversa lungo l'asse sud-nord l'intero territorio del Parco e di diramazioni che colleghino il tracciato principale con tutti i centri abitati principali situati a margine del Parco. Individuazione lungo i tracciati che fanno parte di questo circuito di punti di sosta/bivacco, aree di sosta, attrezzate, piccoli punti di informazione o rifugio emergenza.	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero Km serviti interessati dai circuiti, numero aree piazzole, punti informazione realizzati	
Indicatori di risultato	Numero visitatori	
Indicatori di impatto	Incremento flussi turistici nel PNRML	
Linee guida/ prescrizioni	<p>Le aree di sosta attrezzata, devono essere ricavate lungo la viabilità principale di collegamento, o i sentieri maggiori, in aree libere adiacenti già predisposte senza alcuna necessità di movimenti di terra o modifiche del terreno naturale, senza rimozione del cotico erboso o vegetazione arbustiva o arborea. I punti di bivacco sono aree segnalate con tabelle in legno, senza alcuna attrezzatura fissa. I Box info- rifugio sono piccoli prefabbricati in legno di dimensioni massime mt 2,50x2,50 e altezza massima mt 2,70, prive di ancoraggi o fondazioni, senza alcun collegamento con reti di servizi, posizionate in siti adatti in adiacenza ai sentieri o viabilità, utilizzabili senza alcun movimento di terreno o modifica del sito o taglio di vegetazione, e con esclusione delle Zone A e A1.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>	

V.4 Il Parco dei bambini “Voglio essere un fiore”		IA
Tipo di azione	IA (intervento attivo)	
Localizzazione	Area demaniale di Percile e altri siti da individuare	
Finalità	Miglioramento della fruizione, sviluppo didattica, allargamento fruizione ai minori.	
Descrizione dell'azione	L'azione prevederà la realizzazione di un Parco tematico attrezzato, contenente una selezione delle iniziative proposte dai bambini, durante l'attività di animazione svolta dal Parco presso le scuole. Il parco modello sarà realizzato nel Comune di Percile, nell'area adiacente i laghetti destinata a Zona D8 dal PAP; Tutti i comuni potranno realizzare un'area simile nelle aree destinate dal PAP a Zona D1, D2, D5.	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di risultato	Numero di fruitori o attività organizzate	
Indicatori di impatto	Incremento flussi turistici nel PNRML	
Linee guida/ prescrizioni	Le aree dove realizzare la struttura dovranno essere scelte di concerto con i Comuni, in un'area baricentrica, bene accessibile dotata di possibilità di parcheggio, vicina o interna ad un centro abitato. Il parco dovrà essere dotato di recinzione esterna, e di una selezione delle iniziative proposte dai bambini durante l'attività di animazione svolta dal Parco presso le scuole. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

V.5 Un Parco per tutti		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Sito da individuare	
Finalità	Miglioramento della fruizione, sviluppo didattica, allargamento fruizione ai portatori di handicap.	
Descrizione dell'azione	L'azione prevederà, per ciascuna tipologia di beni presenti nel Parco, quali beni naturalistici (es. fiume, bosco), beni storici (es. villa di Orazio), beni paesaggistici (es. oliveti storici), la selezione di un sito rappresentativo che sarà reso accessibile sia ai portatori di handicap motori sia ai non vedenti. Nel dettaglio, nei siti selezionati, saranno realizzate delle aree attrezzate e dei sentieri di visita a sostegno dei portatori di handicap.	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi realizzati.	
Indicatori di risultato	Numero di fruitori o attività organizzate	
Indicatori di impatto	Incremento flussi turistici nel PNRML	
Linee guida/ prescrizioni	Le aree e i percorsi da realizzare o adattare saranno scelti di concerto con i Comuni, in aree ben accessibili, dotate di possibilità di parcheggio. I sentieri saranno scelti fra quelli a minore pendenza o difficoltà di percorrenza, facilmente attrezzabili con corde, corrimano o altre strutture, con esclusione delle Zone A e A1. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dell'urbanizzazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

V.6 Le Porte del Parco		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Miglioramento della fruizione, miglioramento della visibilità del Parco, miglioramento informazione.	
Descrizione dell'azione	Realizzazione lungo le principali vie di accesso al Parco, di piccole aree di sosta, attrezzate con massimo 4 posti auto, con tabelle informative in legno.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero di aree realizzate	
Indicatori di risultato	Numero di visitatori	
Indicatori di impatto	Incremento flussi turistici nel PNRML	
Linee guida/ prescrizioni	<p>Le aree devono essere ricavate lungo la viabilità principale di collegamento, lungo rettilinei con buona visibilità, in aree libere adiacenti già predisposte senza alcuna necessità di movimenti di terra o modifiche del terreno naturale, pavimentate con ghiaia o pavimentazione in terreno stabilizzato, attrezzate con max 4 parcheggi auto, panche in legno e tabelle descrittive del Parco, del sito e delle aree raggiungibili nel territorio circostante.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p> <p>Le strutture installate in legno dovranno essere realizzate preferibilmente con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili ovvero munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Pan European Forest Certification).</p> <p>Il progetto dovrà essere conforme con quanto disciplinato dalla LR 23/2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e dal Regolamento Regionale 8/2005 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", al fine di evitare azioni di disturbo sull'avifauna.</p> <p>L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con l'EdG con la quale vengono fissate le modalità di fruizione pubblica dell'area e delle attività ivi previste.</p>	

V.7 Riqualificazione dei rifugi montani		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Miglioramento della fruizione nel Parco.	
Descrizione dell'azione	L'azione prevederà la ristrutturazione e l'adeguamento degli allestimenti e delle attrezzature dei rifugi montani esistenti nel Parco, alle esigenze di fruizione turistica. Tale intervento garantirà il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza funzionale delle strutture e degli impianti.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi	
Indicatori di risultato	Numero di visitatori	
Indicatori di impatto	Incremento flussi turistici nel PNRML	

Linee guida/ prescrizioni	<p>Il progetto riguarda tutti i rifugi esistenti, che potranno essere sottoposti a opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento igienico e funzionale, comprese modifiche interne, caminetti, impianti di riscaldamento ad energia solare, piccole tettoie aperte su uno dei lati per riparo o ricovero legname.</p> <p>Le strutture installate in legno dovranno essere realizzate preferibilmente con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili ovvero munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Pan European Forest Certification).</p> <p>Il progetto dovrà essere conforme con quanto disciplinato dalla LR 23/2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e dal Regolamento Regionale 8/2005 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", al fine di evitare azioni di disturbo sull'avifauna.</p> <p>L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con l'EdG con la quale vengono fissate le modalità di fruizione pubblica dell'area e delle attività ivi previste.</p>
----------------------------------	--


V.8 Assistenza alle imprese ricettive per il miglioramento degli standard di qualità		IN
Tipo di azione	Incentivazione (IN)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Migliorare l'offerta turistica	
Descrizione dell'azione	<p>Il miglioramento della qualità dei servizi ricettivi rappresenta un elemento chiave per la qualificazione dell'offerta turistica del PNRML, soprattutto in un'ottica di promozione rivolta al mercato nazionale e internazionale.</p> <p>L'Ente Parco svilupperà quindi questa azione svolgendo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sostegno alle imprese locali per l'acquisizione di finanziamenti e contributi per la qualificazione e il rilancio delle proprie attività; - il sostegno alla creazione di micro-imprese ricettive mediante l'acquisizione di finanziamenti e contributi; - la formazione degli operatori del settore ricettivo riguardante: - gli standard internazionali di qualità dei servizi ricettivi, l'accoglienza e i rapporti con il turista; - la certificazione ECOLABEL; - la gestione amministrativa delle imprese e il marketing; - la creazione di reti di servizi per la qualificazione dell'offerta e la commercializzazione; - l'offerta per il turismo culturale e naturalistico del PNRML; - le possibilità di sinergia con l'Ente Parco e il Marchio del Parco. 	
Priorità dell'azione	Bassa	
Indicatori di realizzazione	Numero di iniziative realizzate e di strutture ricettive coinvolte.	
Indicatori di risultato	Numero di partecipanti alle iniziative svolte	
Indicatori di impatto	Aumento dei flussi turistici nel territorio del Parco.	


V.9 Sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa		IN
Tipo di azione	Incentivazione (IN)	
Localizzazione	Tutti i nuclei abitati nel PNRML.	
Finalità	Migliorare l'offerta turistica sostenendo l'economia locale.	
Descrizione dell'azione	<p>L'azione è volta a rafforzare i servizi primari per il turismo, attraverso il sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa (avvio di B&B, locande, case vacanze, ostelli e ricettività diffusa) e vedrà coinvolti l'Ente Parco, nel ruolo di promotore delle iniziative, e gli operatori locali del settore.</p> <p>L'Ente Parco fornirà la propria assistenza agli operatori per l'acquisizione dei finanziamenti necessari e per lo svolgimento delle pratiche autorizzative presso gli enti locali.</p>	


Priorità dell'azione	Media
Indicatori di realizzazione	Emanazione dei bandi.
Indicatori di risultato	Numero di strutture attivate. Numero di fruitori delle strutture.
Indicatori di impatto	Fatturato delle strutture attivate. Incremento dei flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture.
Linee guida/ prescrizioni	Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

V.10 Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Miglioramento della fruizione, miglioramento della visibilità del Parco, creazione attività produttive.	
Descrizione dell'azione	Realizzazione di un sistema di piccole aree di sosta temporanea e di una rete di campeggi.	
Priorità dell'azione	Alta.	
Indicatori di realizzazione	Numero aree realizzate.	
Indicatori di risultato	Numero di fruitori/visitatori	
Indicatori di impatto	Fatturato delle strutture attivate. Incremento dei flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture.	
Linee guida/ prescrizioni	L'individuazione delle aree dovrà essere fatta dal Parco, di concerto con i Comuni interessati, con priorità per le zone meno dotate di servizi di ricettività o meno interessate dai flussi turistici. I campeggi dovranno essere realizzati su aree pubbliche o su aree private previo accordo e stipula di convenzione con il proprietario/gestore che regolamenti la gestione, periodo di apertura, modalità di realizzazione, tariffe massime e minime. Le aree di sosta temporanee potranno essere realizzate su aree private o pubbliche, anche in questo caso previo accordo e stipula di convenzione con il proprietario/gestore che regolamenti la gestione, periodo di apertura, modalità di realizzazione, tariffe massime e minime e previa approvazione da parte del Parco del progetto in caso di realizzazione da parte di privati. Saranno escluse le Zone A, e B. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

V.11 Progetto di copertura Wi-Fi dell'area Parco		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco, ad esclusione delle Zone A-A1.	
Finalità	Miglioramento del servizio di telecomunicazioni, aumento della sicurezza.	
Descrizione dell'azione	L'azione prevede la creazione di un sistema di piccoli ripetitori per telecomunicazioni dislocati in modo tale da consentire la copertura di tutto il Parco, a fini di sicurezza, sorveglianza, ricerca scientifica.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero aree realizzate.	
Indicatori di risultato	Numero di specie oggetto di attività di video-sorveglianza; numero attività effettuate.	
Indicatori di impatto	Miglioramento dello stato di conservazione delle specie nelle aree di intervento.	
Linee guida/ prescrizioni	Nella fase attuativa, dovrà essere realizzato uno studio preventivo che preveda gli eventuali siti da escludere, le modalità di realizzazione e messa a dimora degli impianti nei siti più delicati, e tutti gli accorgimenti necessari nel rispetto del Principio di Precauzione di cui all'Art. 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

V.12 Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8*1		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Zona D8.1 del PAP	
Finalità	Migliorare le possibilità di fruizione dell'area di Monte Gennaro nel PNRM.	
Descrizione dell'azione	I privati interessati o gli enti locali interessati, potranno predisporre un progetto complessivo e studi di dettaglio per le aree per servizi ricettivi e gli impianti a fune dismessi indicate nella Tavola 24 b con il simbolo D8*1 per il loro recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture, degli impianti di risalita e delle strutture per servizi turistici e ricettività esistenti.	
 <p>Stralcio Tav 24 b- "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo"</p>		
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi realizzati.	
Indicatori di risultato	Numero di fruitori delle strutture	
Indicatori di impatto	Incremento dei flussi turistici nel PNRM.	
Linee guida/ prescrizioni	Potranno essere realizzate le opere previste dai progetti di cui alla presente scheda, compatibilmente con le norme specifiche di cui all'Art. 63 delle NTA e della presente scheda, e che dovranno comunque essere finalizzate anche all'adeguamento degli impianti e delle strutture alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

V.13 Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8*2		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Area D8.2 del PAP	
Finalità	Miglioramento della fruizione ed avvio di nuove attività produttive.	
Descrizione dell'azione	I privati o gli enti locali interessati, potranno predisporre un progetto complessivo e studi di dettaglio per le aree per attività produttive dismesse indicate nella Tavola 24 b con il simbolo D8*2. per il loro recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo, adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, sistemazione e recupero delle aree limitrofe.	
 <p>Stralcio Tav 24 b- “Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo”</p>		
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi realizzati.	
Indicatori di risultato	Numero di fruitori delle strutture	
Indicatori di impatto	Incremento dei flussi turistici nel PNRML.	
Linee guida/ prescrizioni	Potranno essere realizzate le opere previste dai progetti di cui alla presente scheda, compatibilmente con le norme specifiche di cui all'Art. 63 delle NTA e della presente scheda , , e che dovranno comunque essere finalizzate anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

V.14 Recupero e riqualificazione ambientale degli impianti di telecomunicazione di Monte Gennaro, Zona D8*3		I A
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Area D8.3 del PAP	
Finalità	Migliorare le possibilità di fruizione e l'offerta turistica del PNRML, grazie al recupero paesaggistico dell'area di Monte Gennaro.	
Descrizione dell'azione	I privati interessati o gli enti locali interessati, potranno predisporre un progetto complessivo e studi di dettaglio per le aree e gli impianti di telecomunicazione indicate nella Tavola 24 b con il simbolo D8*3 per la loro delocalizzazione, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, rinnovo adeguamento o sostituzione degli impianti esistenti.	
 <p>Stralcio Tav 24 b- "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo"</p>		
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero di interventi realizzati.	
Indicatori di risultato	Numero di fruitori delle strutture	
Indicatori di impatto	Incremento dei flussi turistici nel PNRML.	

<p>Linee guida/ prescrizioni</p>	<p>Potranno essere realizzate le opere previste dai progetti di cui alla presente scheda, compatibilmente con le norme specifiche di cui all'Art. 63 delle NTA e della presente scheda, che dovranno comunque essere finalizzate in via prioritaria al contenimento del possibile inquinamento elettromagnetico nei confronti delle strutture ricettive contigue, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente e ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica. Lo studio che dovrà essere promosso dagli enti pubblici territoriali interessati, anche in collaborazione con i gestori degli impianti, dovrà indicare il sito ottimale di rilocalizzazione degli impianti, da individuare all'interno del perimetro dell'area D8*3, limitandone al massimo l'estensione, e dovrà altresì indicare le modalità di realizzazione e gestione degli impianti o le modalità di concessione degli stessi in uso a privati. Alla luce dei vincoli insistenti sul sito, dell'interesse pubblico rivestito dal servizio a cui gli impianti sono destinati, e delle problematiche connesse alla realizzazione degli stessi, per la realizzazione di quanto previsto al presente comma, potranno essere esercitati i poteri di cui all'Art. 87 delle NTA del PAP, "Poteri di deroga", da parte degli enti indicati. Nella presente scheda dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari nel rispetto del Principio di Precauzione di cui all'Art. 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>
---	---

6 IMMAGINE DEL PARCO, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

VI.1 Valorizzazione dei Centri Visita		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Centri abitati dei Comuni del Parco.	
Finalità	Incremento e miglioramento delle attività di informazione ed educazione ambientale, mediante la valorizzazione dei centri visita esistenti, il completamento dei loro allestimenti e delle dotazioni tecnologiche multimediali., l'eventuale inserimento nel circuito di strutture a gestione privata	
Descrizione dell'azione	L'azione prevede il completamento e l'adeguamento degli allestimenti dei centri visita presenti nel territorio del Parco e la dotazione di apparecchiature tecnologiche multimediali. L'intervento di valorizzazione sarà volto, inoltre, a rendere i centri visita tra loro complementari e integrativi, in modo tale da andare a costituire un'offerta integrata in termini culturali e didattici e di servizi. Infine, sarà volto ad incentivare la realizzazione di strutture da parte di privati.	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Progettazione, realizzazione e allestimento dei Centri Visita.	
Indicatori di risultato	Numero di visitatori dei Centri Visita.	
Indicatori di impatto	Incremento dei flussi turistici nel PNRML.	
VI. 2 Rete museale/ecomuseo dei Monti Lucretili		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Promozione del turismo; creazione di nuove attrattive; coinvolgimento delle comunità locali	
Descrizione dell'azione	Nel territorio del Parco si registra la presenza di 5 strutture museali (museo dell'olio, museo archeologico, museo preistorico ed etnografico, museo di Orazio, museo delle vie e delle storie). Il progetto prevede che le strutture esistenti vengano connesse in una rete museale e collegate ad un grande circuito di visita che attraversi tutto il territorio del Parco e conduca il visitatore alla scoperta di tutti i siti e le attrattive descritti nei musei, lungo un itinerario dotato anche di attrezzature di sosta, pernottamento, assistenza, vendita di prodotti tipici, in modo da configurare un vero e proprio Ecomuseo di tutto il territorio, la cui visita possa costituire l'oggetto di una permanenza di più giorni.	
Priorità dell'azione	Alta	
Indicatori di realizzazione	Numero di attività coinvolte	
Indicatori di risultato	Km di sentieri segnalati, numero di visitatori	
Indicatori di impatto	Incremento dei flussi turistici, aumento del coinvolgimento nella gestione dei servizi culturali	
Linee guida/ prescrizioni	Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	


VI. 3 Attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali di conservazione della biodiversità		PD
Tipo di azione	Programmi didattici (PD)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Ridurre le minacce e i conflitti per la conservazione della biodiversità	
Descrizione dell'azione	<p>Questa azione è tesa a diffondere il consenso per le strategie di tutela del Parco e a sensibilizzare la collettività riguardo le problematiche di conservazione che esistono sul territorio e l'importanza di assicurare la sostenibilità delle attività in essere. A tale scopo si procederà secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione dei target da raggiungere (giovani in età scolare, operatori economici, escursionisti, associazioni sportive dell'outdoor, organizzazioni che svolgono servizi turistici, ecc.); - individuazione di modalità e strumenti di comunicazione per ciascun target individuato (depliant, manifesti, conferenze, eventi, diffusione di linee guida, corsi di educazione ambientale, ecc.); - pianificazione, organizzazione e svolgimento delle attività di informazione, secondo un programma coordinato; - progettazione, produzione e diffusione degli strumenti di comunicazione. 	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero di iniziative di informazione ed educazione svolte Numero di materiali di comunicazione prodotti	
Indicatori di risultato	Numero di partecipanti alle iniziative svolte	
Indicatori di impatto	Aumento della partecipazione e della condivisione delle politiche del Parco da parte della comunità locale e degli stakeholders.	

VI. 4 Creazione di una rete di fattorie con il coinvolgimento degli agricoltori		IA
Tipo di azione	Intervento attivo (IA)	
Localizzazione	Strutture localizzate all'interno del territorio del PNRML.	
Finalità	Incremento delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale riguardanti il mondo rurale, mediante la creazione di poli didattici; aumento della conoscenza della storia locale, delle tradizioni e delle produzioni tipiche del territorio.	
Descrizione dell'azione	<p>L'azione prevederà incentivi alle aziende agricole locali per la realizzazione di una rete di poli didattici legati al mondo rurale, "fattorie didattiche", con lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione locale riguardo le attività legate al mondo agricolo. In particolare, tali reti di fattorie didattiche, perseguiranno i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffondere la conoscenza sulle attività e mestieri svolti in fattoria; - valorizzare la manualità artigianale, mediante l'esperienza diretta, coinvolgendo gli ospiti nella realizzazione di un "prodotto" tipico o in altre attività agricole, come la raccolta di prodotti ortofrutticoli; - favorire la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e delle produzioni tipiche del territorio, valorizzando il ruolo dell'agricoltore; - educare i visitatori ad una sana alimentazione, ad un consumo consapevole, alla comprensione delle relazioni esistenti tra tecniche produttive, qualità delle produzioni, tutela della salute e dell'ambiente. - favorire la commercializzazione diretta dei prodotti delle aziende. 	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole ed altri operatori. Numero di interventi realizzati.	
Indicatori di risultato	Numero di operatori beneficiari di finanziamenti. Importo totale dei finanziamenti concessi. Numero di visitatori delle fattorie didattiche.	

Indicatori di impatto	Aumento di flussi turistici nel PNRML.
Linee guida/ prescrizioni	Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela dellapianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della L.R. 24/1998, n.24 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

VI.5 Programma di coinvolgimento delle Comunità locali nell'attuazione del Piano del Parco		PD
Tipo di azione	Programmi didattici (PD)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Ridurre le minacce e i conflitti per la conservazione della biodiversità e favorire lo sviluppo sostenibile locale, mediante il coinvolgimento della collettività locale nelle strategie individuate dal Piano.	
Descrizione dell'azione	<p>Questa azione è tesa a diffondere il consenso per le strategie di tutela individuate dal Piano del Parco e a sensibilizzare la collettività riguardo le problematiche di conservazione che esistono sul territorio e l'importanza di assicurare la sostenibilità delle attività in essere. A tale scopo si procederà secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione dei target da raggiungere (operatori economici, escursionisti, associazioni sportive dell'outdoor, organizzazioni che svolgono servizi turistici, ecc.); - individuazione di modalità e strumenti di comunicazione per ciascun target individuato (depliant, manifesti, conferenze, eventi, diffusione di linee guida, corsi di educazione ambientale, ecc.); - pianificazione, organizzazione e svolgimento delle attività del Forum del Parco, consistenti nell'organizzazione di riunioni periodiche nei diversi Comuni interessati per la verifica dell'attuazione del Piano e il coinvolgimento della popolazione. - produzione e diffusione degli strumenti di comunicazione. 	
Priorità dell'azione	Media	
Indicatori di realizzazione	Numero di iniziative svolte Numero di materiali di comunicazione prodotti	
Indicatori di risultato	Numero di partecipanti alle iniziative svolte	
Indicatori di impatto	Aumento della partecipazione della collettività locale alle strategie di sviluppo sostenibile.	

VI.6 Programma di educazione ambientale nelle scuole del Parco		PD
Tipo di azione	Programmi didattici (PD)	
Localizzazione	Tutto il territorio del Parco	
Finalità	Ridurre le minacce e i conflitti per la conservazione della biodiversità e favorire lo sviluppo sostenibile.	
Descrizione dell'azione	<p>L'Ente Parco ha sempre svolto attività di didattica ambientale nelle sue strutture e presso le scuole dei Comuni interessati, consapevole dell'importanza della sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle strategie di tutela e sulle opportunità economiche ad esse legate. Si ritiene che tali attività debbano proseguire ed essere potenziate, attraverso la pianificazione, organizzazione e realizzazione di un progetto educativo che preveda lo svolgimento di attività in aula e sul campo, a scolari e studenti delle scuole locali.</p> <p>Questa azione è tesa a diffondere tra la popolazione locale, per il tramite dei giovani che frequentano la scuola, il consenso per le strategie di tutela del Parco, quale bene e risorsa economica per la collettività.</p> <p>L'azione prevede pianificazione, organizzazione e svolgimento di attività didattico-educative in aula e sul campo rivolte a scolari e studenti.</p>	
Priorità dell'azione	Alta.	
Indicatori di realizzazione	Numero di attività didattico-educative, in aula e sul campo, realizzate	
Indicatori di risultato	Numero di studenti/partecipanti alle iniziative svolte	
Indicatori di impatto	Aumento della partecipazione e della condivisione delle politiche del Parco da parte della comunità locale.	



Inquadramento generale

Base cartografica: CTR scala 1:10.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950

Scala 1 : 25.000

0 0,5 1 2 Km

- Legenda**
- Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
 - Limiti amministrativi comunali
 - n. Unità di paesaggio
- Beni di cui al Titolo II delle Nta**
- Forme di vegetazione**
- 3150. Vegetazione igrofila e sub-igrofila oligotrofa, caratterizzata da acque ferme a diverse profondità riferibili Isoeto-Nanojuncetea e Littorelletea.
 - 9210*. Boschi di faggio (*Fagus sylvatica*), i cui strati inferiori sono caratterizzati da *Ilex aquifolium* e specie tipiche di faggete mesofile (*Euphorbia amygdaloides*, *Epipactis helleborine*, *Viola reichenbachiana*)
 - 9260. Boschi di castagno (*Castanea sativa*)
 - 9340. Boschi di leccio (*Quercus ilex*), con specie a corotipo orientale (*Pistacia terebinthus*, *Cercis siliquastrum*) e con *Styrax officinalis* nei settori meridionali
 - Mosaico a 6210 (*). Praterie mesiche del piano collinare appartenenti al *Bromenion erecti* (*Bromus erectus*, *Anthyllis vulneraria*, *Asperula purpurea*)
 - 5130. Stadi dinamici di incespugliamento, con formazioni principalmente basso-arbustive a *Juniperus communis*, *J. oxycedrus* e rosacee
 - 5330. Fisionomie arbustive collinari caratterizzate da geniete, con presenza di *Brachypodium rupestre*
 - 92A0. Boschi igrofili a dominanza di salici e pioppi (*Salix* spp. e *Populus* spp.)
- Risorse idriche e idrogeologiche**
- Reticolo idrografico
 - Sorgenti
- Beni di cui al Titolo III delle Nta**
Beni storici, architettonici e paesaggistici
- Centro storico
 - Edifici religiosi
 - Edifici storici
 - Villa
 - X Strada storica
 - △ Insediamento
 - △ Insediamento storico
 - Materiale di superficie
 - Mura
 - Resti archeologici
 - Ruderi
 - † Strutture funerarie
 - ↓ Strutture idrauliche
 - Terrazzamento
 - Fornace
 - Cisterna
 - ↑ Area sacra
 - Grotte
 - Geostiti

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

**REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL
 PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL
 PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI**

Tavola: **23**

**CARTA DEGLI ELEMENTI DI INTERESSE
 AI FINI DELLA TUTELA**

Scala **1 : 25.000** Data **FEBBRAIO 2016**

Codice commessa: 14.010.P				
Revisione	Verificata	Redatto	Verificato	Approvato
1	Bozza			
2	II Emissione			
3	III Emissione			
4	Finale	Arch. Giusep Abbia	Sup. ra Giuliana Vozzolo	Dot. Ing. Alessandro Bardi
				Febbraio 2015

Architetto **Marcello Mari**
Piazza Giovanni da Verrazzano, 50
00154 Roma

Mandatario
Mandante
Mandante

Legenda

Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Limiti amministrativi comunali


Zonizzazione:

- A - Riserva integrale
- A1 - Riserva integrale controllata
- B - Riserva generale orientata
- B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane
- B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali
- C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate
- C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne
- C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura
- D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
- D2 - Aree perturbate e aree agricole semiurbanizzate
- D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali
- D4 - Zone del paesaggio agrario storico
- D5 - Zone agricole produttive
- D6 - Zone delle colture olivicole dismesse
- D7 - Zone di antico utilizzo agricolo
- D8 - Zone servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici
- D8'1 - Aree con impianti di servizio dismessi
- D8'2 - Aree con impianti produttivi dismessi
- D8'3 - Aree di riqualificazione degli impianti di telecomunicazione
- D8'4 - Aree e strutture localizzate per impianti tecnologici

Da: 1 Zona di espansione Comune di Marcellina

Inquadramento generale

Base cartografica: CTR scala 1:10.000 Scala 1:15.000
 Proiezione: UTM 33N Datum: ED1990



REGIONE LAZIO
 Dipartimento Regionale dell'Ambiente e del Territorio

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI


REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Tavola: **24a** Scala: **1 : 15.000** Data: **FEBBRAIO 2016**

Revisione	Versione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
1	Borsa				
2	Il Emersione				
3	Il Emersione				
4	Finale	Arch. Giulio Altia	Sig.ra Giuliana Vaccaro	Diret. Ing. Alessandro Dall'Acqua	Febbraio 2016

ENH Architetto **Marcello Mari** **DRE/M**
 Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 00154 Roma

Mandatario Mandante Mandatario



Inquadramento generale

Base cartografica: CTR scala 1 : 10.000 Scala 1 : 15.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950

Legenda

- Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
- Limiti amministrativi comunali

Zonizzazione:

- A - Riserva integrale
- A1 - Riserva integrale controllata
- B - Riserva generale orientata
- B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane
- B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali
- C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate
- C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne
- C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura
- D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
- D2 - Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate
- D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali
- D4 - Zone del paesaggio agrario storico
- D5 - Zone agricole produttive
- D6 - Zone delle colture olivicole dismesse
- D7 - Zone di antico utilizzo agricolo
- D8 - Zone servizi di interesse collettivo/attività produttive e impianti tecnologici
- DB*1 - Aree con impianti di servizio dismessi
- DB*2 - Aree con impianti produttivi dismessi
- DB*3 - Aree di riqualificazione degli impianti di telecomunicazione
- DB*4 - Aree e strutture localizzate per impianti tecnologici
- Dc1 - Zona di espansione Comune di Marcellina

REGIONE LAZIO
 ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI PARCO NATURALI

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Tavola: **24b** Scala: **1 : 15.000** Data: **FEBBRAIO 2016**

Numero	Descrizione	Verificato	Approvato	Data
1	Elaborazione			
2	Il Direttore			
3	Il Sindaco			
4	Il Comune			

Architetto **Marcello Mori**
 Piazza Giovanni da Verrazzano, 50
 00154 Roma

D.R.E.M.
 Mandataria Mandante Mandante

Legenda

●●●●● Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Zonizzazione:


- A - Riserva integrale
- A1 - Riserva integrale controllata
- B - Riserva generale orientata
- B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane
- B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali
- C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate
- C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne
- C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura
- D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
- D2 - Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate
- D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali
- D4 - Zone del paesaggio agrario storico
- D5 - Zone agricole produttive
- D6 - Zona delle colture olivicole dismesse
- D7 - Zone di antico utilizzo agricolo
- D8 - Zone servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici
- D8*1 - Aree con impianti di servizio dismessi
- D8*2 - Aree con impianti produttivi dismessi
- D8*3 - Aree di riqualificazione degli impianti di telecomunicazione
- D8*4 - Aree e strutture localizzate per impianti tecnologici

Dc1 Zona di espansione Comune di Marcellina

Insediamento storico

Scala 1:10.000

0 0,50 1



REGIONE LAZIO
ASSISTENZA REGIONALE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

REVISIONE E ACCORDO DEL PIANO DI ASSIEME E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI


tavola:

25a

Scala: 1:10.000 Data: 11/03/2015

codice	descrizione	autore	revisione	data
1	elaborazione			
2	approvazione			
3	revisione			
4	stampa			

● D8*4-Aree e strutture per impianti tecnologici (Mancanti)



- Legenda**
- Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
- Zonizzazione:**
- A - Riserva integrale
 - A1 - Riserva integrale controllata
 - B - Riserva generale orientata
 - B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane
 - B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali
 - C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate
 - C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne
 - C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura
 - D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
 - D2 - Aree perurbane e aree agricole semurbanizzate
 - D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali
 - D4 - Zone del paesaggio agrario storico
 - D5 - Zone agricole produttive
 - D6 - Zona delle colture olivicole dismesse
 - D7 - Zone di antico utilizzo agricolo
 - D8 - Zone servizi di interesse collettivo - attività produttive e impianti tecnologici
 - D8*1 - Aree con impianti di servizio dismessi
 - D8*2 - Aree con impianti produttivi dismessi
 - D8*3 - Aree di riqualificazione degli impianti di telecomunicazione
 - D8*4 - Aree e strutture localizzate per impianti tecnologici



PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI




REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Tavola: **25b**
 Scala: **1 : 10.000** Data: **FEBBRAIO 2016**


Codice numerico: 14_019_P			
Revisione	Versione	Redatto	Verificato
1	001		
2	002		
3	003		
4	004		

Architetto **Marcello Mari**
 Piazza Giovanni da Verazzano, 50
 00144 Roma

Mandataria **DEMIL** Mandante **D.P.R.E. (D.N.A.)**



Base cartografica: CTR scala 1 : 5.000 Scala 1 : 10.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950




Inquadramento generale

Base cartografica: CTR scala 1:5.000 Scala 1:10.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950

Legenda

- Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
- Zonizzazione:**
- A - Riserva integrale
- A1 - Riserva integrale controllata
- B - Riserva generale orientata
- B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane
- B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali
- C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate
- C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne
- C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altra
- D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
- D2 - Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate
- D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali
- D4 - Zone del paesaggio agrario storico
- D5 - Zone agricole produttive
- D6 - Zone delle colture olivicole dismesse
- D7 - Zone di antico utilizzo agricolo
- D8 - Zone servizi di interesse collettivo attività produttive e impianti tecnologici
- D8'1 - Aree con impianti di servizio dismessi
- D8'2 - Aree con impianti produttivi dismessi
- D8'3 - Aree di riqualificazione degli impianti di telecomunicazione
- D8'4 - Aree e strutture localizzate per impianti tecnologici



REGIONE LAZIO

ASSOCIATO AL PARCO NATURALE
DEI MONTI LUCRETILI

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI


**REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL
PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI**

Tavola: **25c** Scala: **1 : 10.000** Data: **FEBBRAIO 2016**

Codice comma	Versione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
1	Bocca				
2	Emersione				
3	Il Emersione				
4	Finale	Arch. Giust. Arba	Sig.ra Giuliana Vescozio	Dist. Ing. Assessorio Bardi	Febbraio 2016

● D8'4-Aree e strutture per impianti tecnologici (Mancanti)

Mandatario Mandante Mandante



Inquadramento generale

Base cartografica: CTR scala 1 : 5.000 Scala 1 : 10.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950

REGIONE LAZIO
 GOVERNO REGIONALE
 DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Tavola: **25d** Scala: **1 : 10.000** Data: **FEBBRAIO 2016**

Codice commessa: 14.019.P

Revisione	Versione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
1	1				
2	2				
3	3				
4	4	Arch. Giulio Abba	Sig.ra Giuliana Vozzato	Dot. Ing. Alessandro Barbi	Febbraio 2016

Architetto **Marcello Mari**
 Piazza Giovanni da Verrazzano, 50
 00154 Roma

Mandatario **D.R.E. M.**
 DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO



Legenda

----- Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Zonizzazione:

- A - Riserva integrale
- A1 - Riserva integrale controllata
- B - Riserva generale orientata
- B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane
- B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali
- C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate
- C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne
- C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura
- D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
- D2 - Aree periurbane e aree agricole semiburbanizzate
- D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali
- D4 - Zone del paesaggio agrario storico
- D5 - Zone agricole produttive
- D6 - Zone delle colture olivicole dismesse
- D7 - Zone di antico utilizzo agricolo
- D8 - Zone servizi di interesse collettivo - attività produttive e impianti tecnologici
- D8*1 - Aree con impianti di servizio dismessi
- D8*2 - Aree con impianti produttivi dismessi
- D8*3 - Aree di riqualificazione degli impianti di telecomunicazione
- D8*4 - Aree e strutture localizzate per impianti tecnologici

De 1 - Zona di completamento del Comune di Marcellina



Base cartografica: CTR scala 1 : 10.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950
 Scala 1 : 15.000
 0 0,25 0,5 1 km

Legenda
 ●●●●● Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
 ——— Limiti amministrativi comunali

Servizi e infrastrutture presenti nel Parco

- Sede
- Area attrezzata
- Area di sosta temporanea
- Struttura ricettiva
- Museo
- Area didattica
- Area faunistica
- Oasi
- Osservatorio
- Campo di tiro
- Palestra
- Parcheggio
- Elibase
- Punto di decollo per volo a vela
- Giardino dei 5 Sensi
- Laghi

Progetti del Piano (art. 73 Nta)

- III.4 – Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani
- V.3 – Itinerari delle alte vie - V.3
- III.11- Attuazione delle previsioni del P.G.A.F.:
 - 1 Casa del Pastore
 - 2 creazione abbeverata
 - 3 manutenzione area sosta e ripristino chiosco
 - 4 realizzazione abbeverata
 - 5 realizzazione area di sosta
 - 6 realizzazione rifugio
 - 7 recinti per profilassi sanitarie
 - 8 ristrutturazione abbeverata
 - 9 Ristrutturazione dei fontanili
- V.4 – Il Parco dei bambini "Voglio essere un fiore" - V.4
- V.7 – Riquilibrare i rifugi montani - V.7
- V.10 – Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco - V.10
- V.12 – Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro DB*1 - V.12
- V.13 – Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, DB*2 - V.13
- V.14 – Recupero e riqualificazione e delocalizzazione delle aree e degli impianti di telecomunicazione nel Comune di Palombara nel area di Monte Gennaro DB*3 - V.14




REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI


Tavola: **26a**
 Carta dei progetti e delle proposte di fruizione
 Scala: 1 : 15.000
 Data: FEBBRAIO 2016

Descrizione	Verificato	Approvato	Data
1. Direzione			
2. Direzione			
3. Direzione			
4. Direzione			

Architetto **Mario Mari**
 Piazza Giovanni da Verrazzano, 50
 00154 Roma
 Mandataria: **D.R.E.M.**
 Mandante: **D.R.E.M.**



Base cartografica: CTR scala 1 : 10.000 Scala 1 : 15.000
 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950



- Legenda**
- Perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
 - Limiti amministrativi comunali
- Servizi e infrastrutture presenti nel Parco**
- 🏠 Sede
 - 🏠 Area attrezzata
 - 🏠 Area di sosta temporanea
 - 🏠 Struttura ricettiva
 - 🏠 Museo
 - 🏠 Area didattica
 - 🏠 Area faunistica
 - 🏠 Oasi
 - 🏠 Osservatorio
 - 🏠 Campo di tiro
 - 🏠 Palestra
 - 🏠 Parcheggio
 - 🏠 Ebbase
 - 🏠 Punto di decollo per volo a vela
 - 🌿 Giardino dei 5 Sensi
 - 🌊 Laghi
- Progetti del Piano (art. 73 Nta)**
- 🌿 III.4 – Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani
 - 🏠 III.11 – Itinerari delle alte vie - V.3
 - 🏠 III.11 - Attuazione delle previsioni del P.G.A.F.:
 - 1 Casa del Pastore
 - 2 creazione abbeverata
 - 3 manutenzione area sosta e ripristino chiosco
 - 4 realizzazione abbeverata
 - 5 realizzazione area di sosta
 - 6 realizzazione rifugio
 - 7 recinti per profilassi sanitarie
 - 8 ristrutturazione abbeverata
 - 9 Ristrutturazione dei fontanili
 - 🌿 Il Parco dei bambini "Voglio essere un fiore" - V.4
 - 🏠 Riquilibrare dei rifugi montani - V.7
 - 🏠 Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco - V.10
 - 🏠 Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro DB1 - V.12
 - 🏠 Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D312 - V.13
 - 🏠 Recupero e riqualificazione e delocalizzazione delle aree e degli impianti di telecomunicazione nel Comune di Palombara Sabazia di Monte Gennaro DB3 - V.14



REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Tavola: **26b**
 Scala: **1 : 15.000** Data: **FEBBRAIO 2016**

Revisione	Verificato	Approvato	Data
1	Bozza		
2	Definitiva		
3	Finalizzata		
4	Finalizzata		

Architetto **Marcello Mari**
 Piazza Giovanni da Vertazzano, 50
 00154 Roma

Mandatario: **TEMI**
 Mandante: **D.R.E.M.**